

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 5 gennaio 2009

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

UNIONE EUROPEA

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali precompilati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

S O M M A R I O

REGOLAMENTI

Regolamento n. 1073/2008 della Commissione, del 31 ottobre 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli	Pag. 5
Regolamento n. 1074/2008 della Commissione, del 31 ottobre 2008, che modifica il regolamento n. 1249/96 recante modalità d'applicazione del regolamento n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali	» 7
Regolamento n. 1075/2008 della Commissione, del 31 ottobre 2008, recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1° novembre 2008	» 10
<i>Pubblicati nel n. L 294 del 1 novembre 2008</i>	
Regolamento n. 1076/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli	» 13
Regolamento n. 1077/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento n. 1966/2006 del Consiglio concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento e che abroga il regolamento n. 1566/2007	» 15
Regolamento n. 1078/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta e la gestione dei dati di base relativi alla pesca	» 36
<i>Pubblicati nel n. L 295 del 4 novembre 2008</i>	
Regolamento n. 1079/2008 della Commissione, del 4 novembre 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli	» 46



<u>Regolamento n. 1080/2008 della Commissione, del 4 novembre 2008, che modifica il regolamento n. 1100/2006 che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, norme dettagliate per l'apertura e la gestione di contingenti tariffari per lo zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione originario di paesi meno sviluppati, nonché norme dettagliate da applicare all'importazione di prodotti di cui alla voce tariffaria 1701 originari di paesi meno sviluppati</u>	Pag. 48
<u>Regolamento n. 1081/2008 della Commissione, del 4 novembre 2008, che abroga il regolamento n. 2968/79 recante modalità di applicazione per l'assistenza amministrativa all'esportazione di formaggi molli stagionati di latte vaccino che possono beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo e il regolamento n. 1552/80 recante modalità di applicazione per l'assistenza amministrativa all'esportazione di taluni formaggi che possono beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in Australia</u>	» 49
<u>Regolamento n. 1082/2008 della Commissione, del 4 novembre 2008, che avvia un riesame concernente i «nuovi esportatori» del regolamento n. 192/2007 del Consiglio che istituisce un dazio anti-dumping definitivo sulle importazioni di polietilentereftalato (PET) originarie, tra l'altro, della Malesia, abroga il dazio per quanto riguarda le importazioni provenienti da un esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni sono soggette a registrazione</u>	» 50
<i>Publicati nel n. L 296 del 5 novembre 2008</i>	
<u>Regolamento n. 1083/2008 della Commissione, del 5 novembre 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli</u>	» 53
<u>Regolamento n. 1084/2008 della Commissione, del 5 novembre 2008, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento n. 945/2008, per la campagna 2008/2009</u>	» 55
<u>Regolamento n. 1085/2008 della Commissione, del 5 novembre 2008, recante fissazione del coefficiente di attribuzione relativo al rilascio di titoli di importazione richiesti dal 27 al 31 ottobre 2008 per prodotti del settore dello zucchero nell'ambito dei contingenti tariffari e degli accordi preferenziali</u>	» 57
<u>Regolamento n. 1086/2008 della Commissione, del 5 novembre 2008, recante modifica del regolamento n. 1438/2003 che stabilisce le modalità d'applicazione della politica comunitaria per la flotta di cui al capitolo III del regolamento n. 2371/2002 del Consiglio</u>	» 61
<u>Regolamento n. 1087/2008 della Commissione, del 5 novembre 2008, recante modifica, per quanto riguarda l'allegato XVII, del regolamento n. 423/2008 che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento n. 1493/1999 del Consiglio e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici</u>	» 63
<u>Regolamento n. 1088/2008 della Commissione, del 5 novembre 2008, recante determinazione provvisoria dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare in virtù del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna che inizia il 1° luglio 2009</u>	» 64
<u>Regolamento n. 1089/2008 della Commissione, del 5 novembre 2008, che modifica il regolamento n. 1832/2006 recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania</u>	» 67
<u>Regolamento n. 1090/2008 della Commissione, del 31 ottobre 2008, recante divieto di pesca dell'eglefino nelle acque norvegesi delle zone I e II per le navi battenti bandiera polacca</u>	» 69
<u>Regolamento n. 1091/2008 della Commissione, del 31 ottobre 2008, recante divieto di pesca dello sgombrò nelle zone IIIa e IV e nelle acque comunitarie delle zone IIa, IIb, IIc e IIId per le navi battenti bandiera francese</u>	» 71
<u>Regolamento n. 1092/2008 della Commissione, del 5 novembre 2008, recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle zone I e IIb per le navi battenti bandiera polacca</u>	» 73
<u>Regolamento n. 1093/2008 della Commissione, del 5 novembre 2008, recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle zone I e IIb per le navi battenti bandiera spagnola</u>	» 75
<i>Publicati nel n. L 297 del 6 novembre 2008</i>	
<u>Regolamento n. 1094/2008 della Commissione, del 6 novembre 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli</u>	» 77
<u>Regolamento n. 1095/2008 della Commissione, del 6 novembre 2008, che modifica il regolamento n. 109/2007 per quanto riguarda i termini dell'autorizzazione dell'additivo per mangimi a base di monensin sodico (Coxidin)</u>	» 79
<u>Regolamento n. 1096/2008 della Commissione, del 6 novembre 2008, che modifica il regolamento n. 1356/2004 per quanto riguarda le condizioni per l'autorizzazione dell'additivo per mangimi «Elancoban», appartenente al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicamentose</u>	» 81



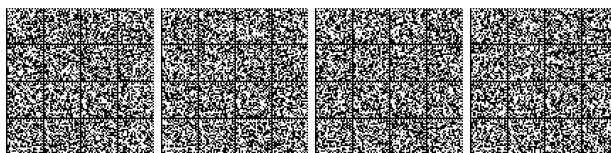
<u>Regolamento n. 1097/2008 della Commissione, del 6 novembre 2008, recante misure eccezionali relative ai titoli di importazione nel settore del riso per problemi sul mercato internazionale nel 2008</u>	Pag. 83
<u>Decisione n. 1098/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, riguardante l'anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale (2010)</u>	» 85
<i>Pubblicati nel n. L 298 del 7 novembre 2008</i>	

DIRETTIVE

<u>Direttiva n. 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione)</u>	Pag. 95
<i>Pubblicata nel n. L 298 del 7 novembre 2008</i>	
<u>Direttiva n. 2008/95 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione codificata)</u>	» 106
<i>Pubblicata nel n. L 299 del 8 novembre 2008</i>	

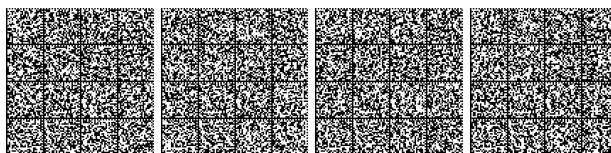
RETTIFICHE

<u>Rettifica della direttiva n. 2008/88/CE della Commissione, del 23 settembre 2008, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III (GU L 256 del 24 settembre 2008)</u>	Pag. 115
<i>Pubblicata nel n. L 263 del 2 ottobre 2008</i>	
<u>Rettifica del regolamento n. 306/2008/CE della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature (GU L 92 del 3 aprile 2008)</u>	» 115
<i>Pubblicata nel n. L 280 del 23 ottobre 2008</i>	
<u>Rettifica del regolamento n. 640/2008/CE della Commissione, del 4 luglio 2008, che modifica il regolamento n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi di analisi ad essi attinenti (GU L 178 del 5 luglio 2008)</u>	» 116
<i>Pubblicata nel n. L 288 del 30 ottobre 2008</i>	



AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».



REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1073/2008 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º novembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2008.

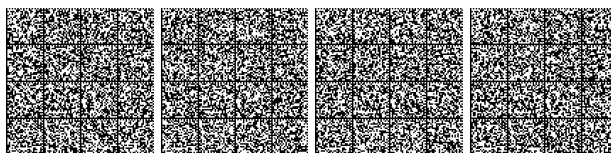
Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.



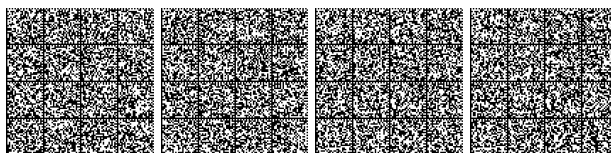
ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	36,8
	MK	43,0
	TR	108,9
	ZZ	62,9
0707 00 05	JO	168,2
	MA	28,7
	TR	136,0
	ZZ	111,0
0709 90 70	MA	40,7
	TR	128,7
	ZZ	84,7
0805 50 10	AR	74,8
	MA	81,6
	TR	101,3
	ZA	91,9
	ZZ	87,4
0806 10 10	BR	233,7
	TR	114,1
	US	265,5
	ZA	218,0
	ZZ	207,8
0808 10 80	CA	96,2
	CL	68,1
	CN	66,8
	MK	37,6
	NZ	81,7
	US	113,0
	ZA	89,7
	ZZ	79,0
0808 20 50	CN	64,7
	US	208,3
	ZA	94,6
	ZZ	122,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».



REGOLAMENTO (CE) N. 1074/2008 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1249/96 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 143, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione ⁽²⁾, la cauzione aggiuntiva di importo pari a 24 EUR/t per il mais vitreo non è richiesta quando la domanda di titolo d'importazione è corredata del certificato di conformità rilasciato dal Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria dell'Argentina. Nella pratica tuttavia, tale certificato di conformità è annesso ai documenti di trasporto e segue dunque la merce. Per ragioni amministrative, ciò impedisce agli operatori di ottenere l'esonero dalla cauzione previsto dalla normativa. Per ovviare a questa situazione, è opportuno modificare le modalità secondo cui gli operatori sono tenuti a presentare la prova richiesta.

(2) L'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede, in caso di importazione di frumento tenero di qualità alta, la costituzione di una cauzione specifica in aggiunta alle cauzioni previste dal regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾. Tale cauzione aggiuntiva di 95 EUR/t è giustificata dalla differenza dei dazi doganali applicabili all'importazione di frumento tenero a seconda che si tratti di frumento di qualità alta o di frumento di qualità bassa e media. In caso di sospensione dei dazi doganali per tutte le categorie qualitative di frumento tenero in virtù dell'articolo 187 del regolamento (CE) n. 1234/2007, la cauzione aggiuntiva summenzionata non è più giustificata e non andrebbe pertanto richiesta per l'intero periodo in cui si applica la sospensione dei dazi.

(3) L'allegato IV *ter* del regolamento (CE) n. 1249/96 contiene un modello di certificato di conformità autorizzato dal governo del Canada per quanto concerne le specifiche di qualità per le esportazioni di frumento tenero e di frumento duro verso la Comunità europea. Con lettera ufficiale del 20 maggio 2008, le autorità canadesi hanno informato i servizi della Commissione in merito a una modifica del loro modello nazionale. Occorre pertanto adeguare il suddetto modello.

(4) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1249/96.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1249/96 è modificato come segue:

1) all'articolo 2, paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Fatto salvo l'articolo 293, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CEE) n. 2454/93, l'importatore deve costituire presso l'organismo competente interessato una cauzione aggiuntiva di importo pari a 24 EUR/t per il mais vitreo, tranne quando il titolo d'importazione è corredata di un certificato di conformità rilasciato dal Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) dell'Argentina, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento. In questo caso, la domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano, nella casella 24, l'indicazione del tipo di certificato di conformità e il numero di quest'ultimo.»;

2) l'articolo 5 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, secondo comma, la terza frase è sostituita dal testo seguente:

«In questo caso, la domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano, nella casella 24, l'indicazione del tipo di certificato di conformità e il numero di quest'ultimo.»;

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽³⁾ GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.



b) è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. In caso di sospensione dei dazi doganali all'importazione per tutte le categorie qualitative di frumento tenero in virtù dell'articolo 187 del regolamento (CE) n. 1234/2007, la cauzione aggiuntiva di 95 EUR/t di cui al paragrafo 1 del presente articolo non è richiesta per l'intero periodo in cui si applica la sospensione dei dazi.»;

3) all'allegato IV *ter*, il modello di certificato di conformità autorizzato dal governo del Canada per quanto concerne le specifiche di qualità per le esportazioni di frumento tenero e frumento duro è sostituito dal modello che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

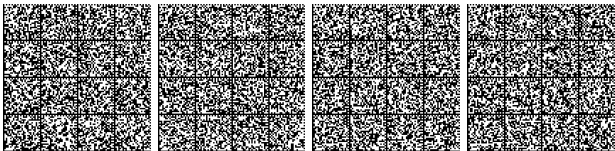
Membro della Commissione



ALLEGATO

MODELLO DI CERTIFICATO DI CONFORMITÀ AUTORIZZATO DAL GOVERNO DEL CANADA PER IL FRUMENTO TENERO E IL FRUMENTO DURO E SPECIFICHE DI QUALITÀ PER L'ESPORTAZIONE

		Canadian Grain Commission Commission des grains		Commission canadienne des grains	
CERTIFICATE FINAL FOR CANADIAN GRAIN		CERTIFICAT FINAL DE GRAIN CANADIEN			
Certificate no. 3 13502		N° de certificat			
Vessel / Navire		Port		Date	
Product / Produit		Grade		Weight in tonnes Poids en tonnes métriques	
Stowage / Arrimage					
Remarks / Remarques					
For account of / Pour le compte de					
Inspector / Inspecteur IW 300		Weigher / Peseur CGC Industry Services – ISO 9001:2000 – Services à l'industrie CCG		Verified by / Vérifié par 2006-12	



REGOLAMENTO (CE) N. 1075/2008 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2008

recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1º novembre 2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l'ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l'ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) A norma dell'articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif.

- (3) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (frumento tenero di alta qualità), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 4 del medesimo regolamento.
- (4) Occorre fissare i dazi all'importazione per il periodo a decorrere dal 1º novembre 2008, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione.
- (5) Tuttavia, a norma del regolamento (CE) n. 608/2008 della Commissione, del 26 giugno 2008, recante sospensione temporanea dei dazi doganali all'importazione di alcuni cereali per la campagna di commercializzazione 2008/2009 ⁽³⁾, l'applicazione di alcuni dazi fissati dal presente regolamento è sospesa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1º novembre 2008, i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º novembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2008.

Per la Commissione

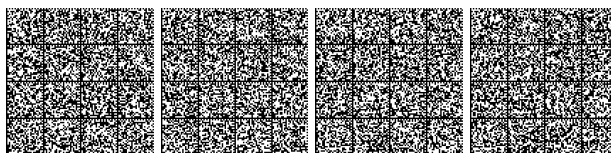
Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽³⁾ GU L 166 del 27.6.2008, pag. 19.



ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere del 1° novembre 2008

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione ⁽¹⁾ (EUR/t)
1001 10 00	FRUMENTO (grano) duro di alta qualità	0,00
	di media qualità	0,00
	di bassa qualità	0,00
1001 90 91	FRUMENTO (grano) tenero da seme	0,00
ex 1001 90 99	FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme	0,00
1002 00 00	SEGALA	28,01
1005 10 90	GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido	2,90
1005 90 00	GRANTURCO, diverso dal granturco da seme ⁽²⁾	2,90
1007 00 90	SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	28,01

⁽¹⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

- 3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure
- 2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽²⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.



ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I

17.10.2008-30.10.2008

1) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

	Frumento tenero ⁽¹⁾	Granturco	Frumento duro di alta qualità	Frumento duro di media qualità ⁽²⁾	Frumento duro di bassa qualità ⁽³⁾	Orzo
Borsa	Minneapolis	Chicago	—	—	—	—
Quotazione	192,55	121,62	—	—	—	—
Prezzo FOB USA	—	—	237,49	227,49	207,49	116,94
Premio sul Golfo	—	17,39	—	—	—	—
Premio sui Grandi laghi	14,92	—	—	—	—	—

⁽¹⁾ Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].⁽²⁾ Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].⁽³⁾ Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

2) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico-Rotterdam: 15,83 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi-Rotterdam: 12,79 EUR/t



REGOLAMENTO (CE) N. 1076/2008 DELLA COMMISSIONE**del 3 novembre 2008****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 novembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2008.

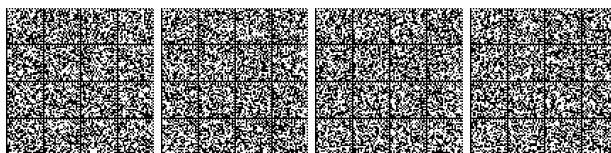
Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.



ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	36,3
	MK	43,0
	TR	81,0
	ZZ	53,4
0707 00 05	JO	168,2
	MA	26,4
	TR	143,3
	ZZ	112,6
0709 90 70	MA	39,5
	TR	127,4
	ZZ	83,5
0805 50 10	AR	82,2
	MA	81,6
	TR	93,5
	ZA	91,9
	ZZ	87,3
0806 10 10	BR	232,0
	TR	127,8
	US	242,1
	ZA	218,0
	ZZ	205,0
0808 10 80	CA	96,3
	CL	64,4
	CN	66,8
	MK	37,6
	NZ	82,2
	US	112,0
	ZA	91,2
	ZZ	78,6
0808 20 50	CN	55,9
	US	208,3
	ZZ	132,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».



REGOLAMENTO (CE) N. 1077/2008 DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2008

che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento e che abroga il regolamento (CE) n. 1566/2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio ⁽²⁾ vieta l'esercizio di attività disciplinate dalla politica comune della pesca se il comandante non provvede a registrare e a comunicare tempestivamente le informazioni relative alle attività di pesca, compresi gli sbarchi e i trasbordi, e se copia delle registrazioni non è messa a disposizione delle autorità.
- (2) In conformità del regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio, l'obbligo di registrare e di trasmettere per via elettronica i giornali di bordo, le dichiarazioni di sbarco e i dati relativi al trasbordo si applica ai comandanti dei pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri entro 24 mesi dall'entrata in vigore delle modalità di applicazione e ai comandanti dei pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri entro 42 mesi dall'entrata in vigore delle modalità di applicazione.
- (3) La trasmissione giornaliera dei dati relativi alle attività di pesca contribuirebbe a rafforzare in misura significativa l'efficacia e l'efficienza delle operazioni di monitoraggio, controllo e sorveglianza sia in mare che a terra.
- (4) L'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽³⁾, dispone che i comandanti dei pescherecci comunitari tengano un giornale di bordo delle loro operazioni di pesca.
- (5) L'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2847/93 dispone che, al termine di ogni bordata ed entro 48 ore dallo sbarco, i comandanti dei pescherecci comunitari di lun-

ghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri, o i loro mandatarî, presentino una dichiarazione alle autorità competenti degli Stati membri nel cui territorio avviene lo sbarco.

- (6) L'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2847/93 dispone che, all'atto della prima vendita, i centri per le vendite all'asta o gli altri organismi o persone autorizzati dagli Stati membri quali responsabili della prima immissione in commercio dei prodotti della pesca presentino una nota di vendita alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha luogo la prima immissione in commercio.
- (7) L'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2847/93 dispone inoltre che, qualora la prima immissione in commercio dei prodotti della pesca non avvenga nello Stato membro in cui i medesimi sono stati sbarcati, lo Stato membro cui compete il controllo della prima immissione in commercio provveda affinché una copia della nota di vendita sia presentata quanto prima possibile alle autorità responsabili del controllo dello sbarco dei prodotti.
- (8) L'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2847/93 impone agli Stati membri di istituire basi di dati informatizzate e di definire un sistema di convalida che comporti segnatamente controlli incrociati e verifiche dei dati.
- (9) Gli articoli 19 *ter* e 19 *sexies* del regolamento (CEE) n. 2847/93 impongono ai comandanti dei pescherecci comunitari di elaborare rapporti sullo sforzo di pesca e di registrarli nei rispettivi giornali di bordo.
- (10) L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio ⁽⁴⁾ impone ai comandanti dei pescherecci comunitari in possesso di un permesso di pesca per acque profonde di annotare nel giornale di bordo o in un modulo fornito dallo Stato membro di bandiera le informazioni riguardanti le caratteristiche degli attrezzi da pesca e le operazioni di pesca.
- (11) Il regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce un'Agenzia comunitaria di controllo della pesca e modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽⁵⁾, prevede l'attuazione di piani di impiego congiunto.

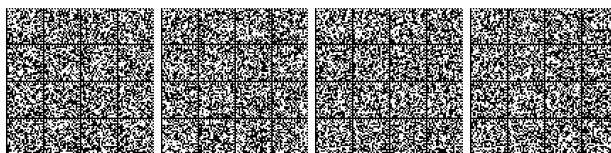
⁽¹⁾ GU L 409 del 30.12.2006, pag. 1; rettifica nella GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1.



(12) Il regolamento (CE) n. 1566/2007 della Commissione ⁽¹⁾ stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1966/2006 per quanto riguarda la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca.

(13) È attualmente necessario definire con maggiore esattezza e chiarire talune disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1566/2007.

A tal fine è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1566/2007 e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(14) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica:
 - a) ai pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri, a decorrere dal 1° gennaio 2010;
 - b) ai pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri, a decorrere dal 1° luglio 2011;
 - c) agli acquirenti registrati, ai centri d'asta registrati o ad altre entità o persone autorizzate dagli Stati membri, responsabili della prima vendita dei prodotti della pesca e aventi un fatturato annuo per le prime vendite di prodotti della pesca superiore a 400 000 EUR, a decorrere dal 1° gennaio 2009.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), il presente regolamento si applica a decorrere da una data anteriore al 1° gennaio 2010 ai pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri battenti bandiera di Stati membri che dispongano in tal senso.
3. In deroga al paragrafo 1, lettera b), il presente regolamento si applica a decorrere da una data anteriore al 1° luglio 2011 ai pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri battenti bandiera di Stati membri che dispongano in tal senso.
4. In deroga alle date fissate al paragrafo 1, lettere a) e b), gli Stati membri possono decidere di applicare il presente regolamento alle loro navi di lunghezza pari o inferiore a 15 metri

⁽¹⁾ GU L 340 del 22.12.2007, pag. 46.

anteriamente alle date suddette, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio.

5. Gli Stati membri possono stipulare accordi bilaterali riguardanti l'impiego di sistemi elettronici di trasmissione dei dati sulle navi battenti la loro bandiera nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione a condizione che tali navi si conformino a tutte le disposizioni del presente regolamento.

6. Il presente regolamento si applica ai pescherecci comunitari a prescindere dalle acque in cui effettuano operazioni di pesca o dai porti in cui sbarcano.

7. Il presente regolamento non si applica ai pescherecci comunitari utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'acquacoltura.

Articolo 2

Elenco degli operatori e delle navi

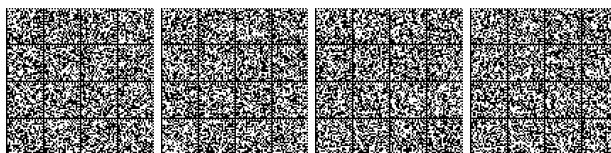
1. Ciascuno Stato membro stabilisce un elenco degli acquirenti registrati, dei centri d'asta registrati o di altre entità o persone da esso autorizzate, responsabili della prima vendita dei prodotti della pesca e aventi un fatturato annuo per i prodotti della pesca superiore a 400 000 EUR. Il primo anno di riferimento è il 2007; l'elenco è aggiornato il 1° gennaio dell'anno considerato (anno n) sulla base del fatturato annuo per i prodotti della pesca superiore a 400 000 EUR dell'anno n-2. Detto elenco è pubblicato in un sito Internet ufficiale dello Stato membro.
2. Ciascuno Stato membro stabilisce elenchi dei pescherecci comunitari battenti la propria bandiera ai quali si applicano le disposizioni del presente regolamento in conformità dell'articolo 1, paragrafi 2, 3, 4 e 5, e li aggiorna regolarmente. Detti elenchi sono pubblicati in un sito Internet ufficiale dello Stato membro e redatti in un formato che sarà stabilito di concerto tra gli Stati membri e la Commissione.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «operazione di pesca»: qualsiasi attività connessa alla ricerca del pesce, alla cala, alla posa e al recupero di un attrezzo da pesca nonché al ritiro delle eventuali catture dall'attrezzo medesimo;
- 2) «piano di impiego congiunto»: un piano che definisce le modalità operative per l'impiego dei mezzi di controllo e di ispezione disponibili.



CAPO II

TRASMISSIONE ELETTRONICA

Articolo 4

Informazioni da trasmettere a cura dei comandanti delle navi o dei loro mandatarî

1. I comandanti dei pescherecci comunitari trasmettono per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera i dati del giornale di bordo e i dati relativi ai trasbordi.

2. I comandanti dei pescherecci comunitari o i loro mandatarî trasmettono per via elettronica alle autorità competenti dello Stato di bandiera i dati delle dichiarazioni di sbarco.

3. Se un peschereccio comunitario sbarca le proprie catture in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera, ricevuti i dati della dichiarazione di sbarco, li trasmettono senza indugio, per via elettronica, alle autorità competenti dello Stato membro in cui le catture sono state sbarcate.

4. Ove ciò sia previsto dalla normativa comunitaria, i comandanti dei pescherecci comunitari trasmettono per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, al momento prescritto, la notifica preventiva dell'entrata in porto.

5. Se una nave intende entrare in un porto di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera, ricevuta la notifica preventiva di cui al paragrafo 4, la trasmettono senza indugio, per via elettronica, alle autorità competenti dello Stato membro costiero.

Articolo 5

Informazioni da trasmettere a cura delle entità o delle persone responsabili della prima vendita o dell'assunzione in carico

1. Gli acquirenti registrati, i centri d'asta registrati o altre entità o persone autorizzate dagli Stati membri, responsabili della prima vendita dei prodotti della pesca, trasmettono per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha luogo la prima immissione in commercio le informazioni da registrare nella nota di vendita.

2. Se la prima immissione in commercio ha luogo in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera, le autorità competenti dello Stato membro in cui ha luogo la prima immissione in commercio provvedono affinché, al ricevimento delle pertinenti informazioni, una copia dei dati della nota di vendita sia trasmessa per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.

3. Se la prima immissione in commercio dei prodotti della pesca non ha luogo nello Stato membro in cui i medesimi sono stati sbarcati, lo Stato membro in cui ha luogo la prima immissione in commercio provvede affinché, al ricevimento delle pertinenti informazioni, una copia dei dati della nota di vendita sia immediatamente trasmessa per via elettronica alle seguenti autorità:

a) le autorità competenti dello Stato membro in cui i prodotti della pesca sono stati sbarcati; e

b) le autorità competenti dello Stato membro di bandiera della nave che ha effettuato lo sbarco.

4. Il titolare della dichiarazione di assunzione in carico trasmette per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio l'assunzione in carico ha fisicamente luogo le informazioni da registrare nella suddetta dichiarazione.

Articolo 6

Frequenza di trasmissione

1. Il comandante trasmette le informazioni del giornale di bordo elettronico alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera almeno su base giornaliera, entro le ore 24.00, anche in assenza di catture. Il comandante trasmette inoltre i dati suddetti:

a) su richiesta delle autorità competenti dello Stato membro di bandiera;

b) subito dopo il completamento dell'ultima operazione di pesca;

c) prima dell'entrata in porto;

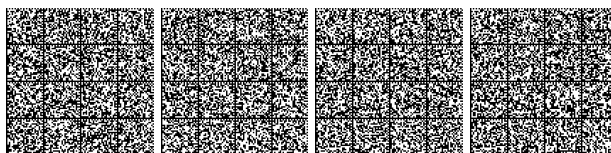
d) all'atto di ogni ispezione in mare;

e) in determinate circostanze definite dalla normativa comunitaria o dallo Stato membro di bandiera.

2. Il comandante può trasmettere correzioni del giornale di bordo elettronico e delle dichiarazioni di trasbordo fino all'ultima trasmissione effettuata al termine delle operazioni di pesca e prima dell'entrata in porto. Le correzioni devono essere facilmente identificabili. Tutti i dati originali del giornale di bordo elettronico e le correzioni ad essi apportate devono essere conservati dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.

3. Il comandante o i suoi mandatarî trasmettono per via elettronica la dichiarazione di sbarco non appena questa è stata completata.

4. Il comandante della nave cedente e quello della nave ricevente trasmettono per via elettronica i dati relativi al trasbordo non appena questo è stato effettuato.



5. Il comandante conserva copia delle informazioni di cui al paragrafo 1 a bordo del peschereccio per l'intera durata di ogni assenza dal porto, fino alla presentazione della dichiarazione di sbarco.

6. Se un peschereccio è ormeggiato in porto, non detiene pesce a bordo e il comandante ha trasmesso la dichiarazione di sbarco, la trasmissione dei dati ai sensi del paragrafo 1 può essere sospesa previa notifica al centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera. La trasmissione viene ripresa quando il peschereccio lascia il porto. Non è richiesta notifica preventiva per i pescherecci dotati di VMS (sistema di controllo dei pescherecci via satellite) che trasmettono i dati con tale sistema.

Articolo 7

Formato per la trasmissione di dati da una nave alle autorità competenti del suo Stato di bandiera

Ogni Stato membro stabilisce il formato per la trasmissione di dati dalle navi battenti la propria bandiera alle proprie autorità competenti.

Articolo 8

Messaggi di ricezione

Gli Stati membri provvedono affinché un messaggio di ricezione sia inviato alle navi battenti la loro bandiera a seguito di ogni trasmissione di dati relativi al giornale di bordo, ai trasbordi o agli sbarchi. Tale messaggio comprende una conferma di ricezione.

CAPO III

ESENZIONI

Articolo 9

Esenzioni

1. Gli Stati membri possono esentare i comandanti delle navi battenti la loro bandiera dagli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e dall'obbligo di detenere a bordo gli strumenti per la trasmissione elettronica dei dati di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio se si assentano dal porto per un periodo pari o inferiore a 24 ore nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione, a condizione che non sbarchino le loro catture fuori dal territorio dello Stato membro di bandiera.

2. I comandanti dei pescherecci comunitari che registrano e trasmettono per via elettronica i dati riguardanti le proprie attività di pesca sono esentati dall'obbligo di compilare un giornale di bordo, dichiarazioni di sbarco e dichiarazioni di trasbordo su supporto cartaceo.

3. I comandanti delle navi comunitarie, o i loro mandatari, che sbarcano le loro catture in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera sono esentati dall'obbligo di presentare allo Stato membro costiero una dichiarazione di sbarco su supporto cartaceo.

4. Gli Stati membri possono stipulare accordi bilaterali riguardanti l'impiego di sistemi elettronici di trasmissione dei dati sulle navi battenti la loro bandiera nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione. Le navi cui si applicano tali accordi sono esentate dall'obbligo di compilare un giornale di bordo su supporto cartaceo quando si trovano nelle acque suddette.

5. I comandanti delle navi comunitarie che registrano nei rispettivi giornali di bordo elettronici i dati relativi allo sforzo di pesca richiesti a norma dell'articolo 19 *ter* del regolamento (CEE) n. 2847/93 sono esentati dall'obbligo di trasmettere rapporti sullo sforzo di pesca via telex, attraverso il sistema VMS, via fax, a mezzo telefono o radio.

CAPO IV

FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI ELETTRONICI DI REGISTRAZIONE E DI TRASMISSIONE DEI DATI

Articolo 10

Disposizioni applicabili in caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento dei sistemi elettronici di registrazione e di trasmissione dei dati

1. In caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento del sistema elettronico di registrazione e di trasmissione dei dati, il comandante o il proprietario della nave, o il loro mandatario, comunica i dati del giornale di bordo e della dichiarazione di sbarco e i dati relativi al trasbordo alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, secondo le modalità da questo stabilite, su base giornaliera ed entro le ore 24.00, anche in assenza di catture. I dati vengono inoltre trasmessi:

- a) su richiesta delle autorità competenti dello Stato di bandiera;
- b) subito dopo il completamento dell'ultima operazione di pesca;
- c) prima dell'entrata in porto;
- d) all'atto di ogni ispezione in mare;
- e) in determinate circostanze definite dalla normativa comunitaria o dallo Stato membro di bandiera.

2. Le autorità competenti dello Stato membro di bandiera aggiornano il giornale di bordo elettronico non appena ricevuti i dati di cui al paragrafo 1.

3. Un peschereccio comunitario non può lasciare il porto, dopo un guasto tecnico o un'avaria del sistema elettronico di registrazione e di trasmissione dei dati, prima che le autorità competenti dello Stato membro di bandiera abbiano constatato che il sistema funziona normalmente o comunque prima di essere stato autorizzato a salpare dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera. Se uno Stato membro di bandiera autorizza una nave battente la propria bandiera a lasciare il porto di uno Stato membro costiero, esso ne informa senza indugio lo Stato membro costiero.



*Articolo 11***Mancata ricezione dei dati**

1. Se non ricevono i dati trasmessi in conformità dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera ne informano quanto prima possibile il comandante o il proprietario della nave, o il loro mandatario. Se per una determinata nave tale situazione si verifica più di tre volte nell'arco di un anno, lo Stato membro di bandiera provvede affinché si proceda a un controllo del relativo sistema elettronico di trasmissione. Lo Stato membro svolge accertamenti intensi a determinare le cause della mancata ricezione.

2. Se le autorità competenti dello Stato membro di bandiera non ricevono i dati trasmessi in conformità dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, e l'ultima posizione comunicata dal sistema di controllo dei pescherecci si situa nelle acque di uno Stato membro costiero, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera ne informano quanto prima possibile le autorità competenti dello Stato membro costiero.

3. Il comandante o il proprietario della nave, o il loro mandatario, comunica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, non appena ricevuta la notifica, tutti i dati per i quali è stata trasmessa una notifica in conformità del paragrafo 1.

*Articolo 12***Impossibilità di accedere ai dati**

1. Se le autorità competenti di uno Stato membro costiero avvistano nelle loro acque una nave battente bandiera di un altro Stato membro senza poter accedere ai dati del giornale di bordo o della dichiarazione di trasbordo in conformità dell'articolo 15, esse chiedono alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera di provvedere affinché tale accesso sia garantito.

2. Se l'accesso di cui al paragrafo 1 non è ripristinato entro quattro ore dalla richiesta, lo Stato membro costiero ne informa lo Stato membro di bandiera. Al ricevimento di tale informazione lo Stato membro di bandiera trasmette senza indugio i dati allo Stato membro costiero con qualsiasi mezzo elettronico disponibile.

3. Se lo Stato membro costiero non riceve i dati di cui al paragrafo 2, il comandante o il proprietario della nave, o il loro mandatario, trasmette con qualsiasi mezzo elettronico disponibile alle autorità competenti dello Stato membro costiero, su richiesta, i dati e una copia del messaggio di ricezione di cui all'articolo 8.

4. Se il comandante o il proprietario della nave, o il loro mandatario, non può trasmettere alle autorità competenti dello Stato membro costiero una copia del messaggio di ricezione di

cui all'articolo 8, alla nave è vietato l'esercizio della pesca nelle acque dello Stato membro costiero fino a quando il comandante o il suo mandatario non sia in grado di trasmettere alle suddette autorità una copia del messaggio di ricezione o le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

*Articolo 13***Dati relativi al funzionamento del sistema elettronico di trasmissione dei dati**

1. Gli Stati membri mantengono basi di dati sul funzionamento dei rispettivi sistemi elettronici di trasmissione. Tali basi comprendono almeno le seguenti informazioni:

- a) l'elenco dei pescherecci battenti la loro bandiera i cui sistemi elettronici di trasmissione dei dati hanno subito un guasto tecnico o un mancato funzionamento;
- b) il numero di trasmissioni elettroniche del giornale di bordo ricevute ogni giorno e il numero medio di trasmissioni ricevute per ogni nave, suddivise per Stato membro di bandiera;
- c) il numero di dichiarazioni di sbarco, di trasbordo e di assunzione in carico e di note di vendita ricevute, suddivise per Stato di bandiera.

2. Un riepilogo delle informazioni relative al funzionamento dei sistemi elettronici di trasmissione dei dati degli Stati membri è trasmesso alla Commissione, su richiesta della medesima, in un formato e con una frequenza stabiliti d'intesa tra gli Stati membri e la Commissione.

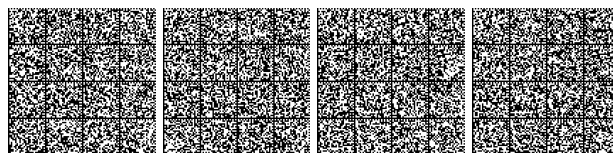
*CAPO V***SCAMBIO DI DATI E ACCESSO AI DATI***Articolo 14***Formato per lo scambio di informazioni tra Stati membri**

1. Gli Stati membri effettuano lo scambio di informazioni utilizzando il formato definito nell'allegato, da cui deriva il linguaggio XML (extensible mark-up language, linguaggio di marcatura estendibile).

2. Le correzioni alle informazioni di cui al paragrafo 1 devono essere chiaramente identificate.

3. Gli Stati membri che ricevono informazioni elettroniche da un altro Stato membro provvedono affinché un messaggio di ricezione sia inviato alle autorità competenti di detto Stato membro. Tale messaggio comprende una conferma di ricezione.

4. I dati indicati nell'allegato che i comandanti sono tenuti a registrare nel giornale di bordo in conformità della normativa comunitaria sono obbligatori anche negli scambi tra Stati membri.



*Articolo 15***Accesso ai dati**

1. Se le navi battenti bandiera di uno Stato membro effettuano operazioni di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di uno Stato membro costiero o entrano in un porto di tale Stato membro, lo Stato membro di bandiera provvede affinché lo Stato membro costiero possa accedere on line, in tempo reale, ai dati del giornale di bordo elettronico e della dichiarazione di sbarco delle navi considerate.

2. I dati di cui al paragrafo 1 riguardano almeno il periodo compreso tra l'ultima partenza dal porto e il completamento dello sbarco. I dati relativi alle operazioni di pesca degli ultimi 12 mesi sono forniti su richiesta.

3. I comandanti dei pescherecci comunitari devono disporre di un accesso sicuro, 24 ore su 24 e sette giorni su sette, ai dati del proprio giornale di bordo elettronico archiviati nella base di dati dello Stato membro di bandiera.

4. Nell'ambito di un piano di impiego congiunto, uno Stato membro costiero fornisce a una nave pattuglia di un altro Stato membro l'accesso on line alla propria base di dati sui giornali di bordo.

*Articolo 16***Scambio di dati tra Stati membri**

1. L'accesso ai dati previsto all'articolo 15, paragrafo 1, è effettuato attraverso una connessione Internet sicura, disponibile 24 ore su 24 e sette giorni su sette.

2. Gli Stati membri si scambiano le informazioni tecniche necessarie per garantire il reciproco accesso ai giornali di bordo elettronici.

3. Gli Stati membri:

a) provvedono affinché i dati ricevuti in conformità del presente regolamento siano conservati in modo sicuro in basi

di dati informatizzate e adottano tutte le misure idonee a garantirne il trattamento riservato;

b) adottano tutte le misure tecniche necessarie per proteggere i dati suddetti contro ogni distruzione accidentale o illecita e ogni perdita accidentale, deterioramento, diffusione o consultazione non autorizzata.

*Articolo 17***Autorità unica**

1. Ogni Stato membro dispone di un'autorità unica incaricata della trasmissione, della ricezione, della gestione e del trattamento di tutti i dati che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.

2. Gli Stati membri si scambiano gli elenchi e i dati di contatto delle autorità di cui al paragrafo 1 e ne informano la Commissione.

3. Eventuali modifiche delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono comunicate senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri.

*CAPO VI***DISPOSIZIONI FINALI***Articolo 18***Abrogazione**

1. Il regolamento (CE) n. 1566/2007 è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

*Articolo 19***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 2008.

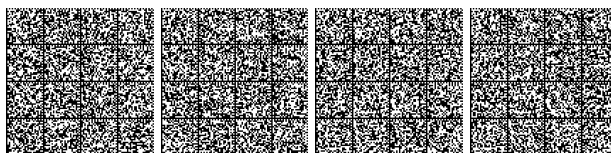
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2008.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione



ALLEGATO ⁽¹⁾

FORMATO PER LO SCAMBIO ELETTRONICO DELLE INFORMAZIONI

N.	Elemento o attributo	Codice	Descrizione e contenuto	Obbligatorio (C)/Obbligatorio se (CIF) (*)/Facoltativo (O) (**)
1	Messaggio ERS			
2	Inizio del messaggio	ERS	Tag indicante l'inizio del messaggio ERS	C
3	Indirizzo	AD	Destinazione del messaggio (codice ISO alpha-3 del paese)	C
4	Mittente	FR	Paese che trasmette i dati (codice ISO alpha-3 del paese)	C
5	Numero (di registrazione) del messaggio	RN	Numero di serie del messaggio (formato CCC99999999)	C
6	Data (di registrazione) del messaggio	RD	Data di trasmissione del messaggio (AAAA-MM-GG)	C
7	Ora (di registrazione) del messaggio	RT	Ora di trasmissione del messaggio (OO:MM in UTC)	C
8	Tipo di messaggio	TM	Tipo di messaggio (Giornale di bordo: tipo = LOG Conferma: tipo = RET, Correzione: tipo = COR o Note di vendita: tipo = SAL)	C
9	Messaggio di prova	TS	La presenza di questo codice indica che si tratta di un messaggio di prova	CIF se messaggio di prova
10				
11	Quando il messaggio è di tipo RET (TM=RET)		RET è un messaggio di conferma	
12	Devono essere specificati i seguenti attributi		Il messaggio costituisce una conferma dell'avvenuta o mancata ricezione del messaggio identificato mediante RN	
13	Numero del messaggio inviato	RN	Numero di serie del messaggio confermato dal CCP ricevente (CCC99999999)	C
14	Stato di ricezione	RS	Indica lo stato del messaggio/rapporto ricevuto. L'elenco dei codici sarà pubblicato sul sito internet della CE a un indirizzo da specificare	C
15	Motivo del rifiuto (eventuale)	RE	Testo libero indicante il motivo del rifiuto	O
16				
17	Quando il messaggio è di tipo COR (TM=COR)		COR è un messaggio di correzione	
18	Devono essere specificati i seguenti attributi		Il messaggio corregge un messaggio precedente, le informazioni ivi contenute sostituiscono integralmente il messaggio precedente, identificato mediante RN	
19	Numero del messaggio originale	RN	Numero di serie del messaggio che viene corretto (formato CCC99999999)	C
20	Motivo della correzione	RE	Elenco dei codici disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_en.htm	O

⁽¹⁾ Il presente allegato sostituisce integralmente l'allegato del regolamento (CE) n. 1566/2007 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1966/2006 concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento.



N.	Elemento o attributo	Codice	Descrizione e contenuto	Obbligatorio (C)/Obbligatorio se (CIF) (*)/Facoltativo (O) (**)
21				
22	Quando il messaggio è di tipo LOG (TM=LOG)		LOG è una dichiarazione relativa al giornale di bordo	
23	Devono essere specificati i seguenti attributi		Il LOG contiene una o più delle seguenti dichiarazioni: DEP, FAR, TRA, COE, COX, ENT, EXI, CRO, TRZ, (INS), DIS, PRN, EOF, RTP, LAN	
24	Inizio della registrazione del giornale di bordo	LOG	Tag indicante l'inizio della registrazione del giornale di bordo	C
25	Numero del registro della flotta comunitaria (CFR) del peschereccio	IR	In formato AAAXXXXXXXXX, dove A è una lettera maiuscola indicante il paese di prima registrazione nell'UE e X è una lettera o un numero	C
26	Identificazione principale della nave	RC	Indicativo internazionale di chiamata	CIF se CFR non aggiornato
27	Identificazione esterna della nave	XR	Numero di immatricolazione riportato sulla fiancata della nave (scafo)	O
28	Nome della nave	NA	Nome della nave	O
29	Nome del comandante	MA	Nome del comandante (gli eventuali cambiamenti verificatisi nel corso della bordata devono essere comunicati nell'ambito della successiva trasmissione LOG)	C
30	Indirizzo del comandante	MD	Indirizzo del comandante (gli eventuali cambiamenti verificatisi nel corso della bordata devono essere comunicati nell'ambito della successiva trasmissione LOG)	C
31	Paese di immatricolazione	FS	Stato di bandiera nel quale la nave è immatricolata. Codice ISO alpha-3 del paese	C
32				
33	DEP: elemento di dichiarazione		Richiesto ad ogni partenza dal porto, da trasmettere nel messaggio successivo	
34	Inizio della dichiarazione di partenza	DEP	Tag indicante l'inizio della dichiarazione di partenza dal porto	C
35	Data	DA	Data di partenza (AAAA-MM-GG)	C
36	Ora	TI	Ora di partenza (OO:MM in UTC)	C
37	Nome del porto PO	PO	Codice del porto (codice ISO alpha-2 del paese + codice del porto a 3 lettere). L'elenco dei codici dei porti (CCPPP) sarà pubblicato sul sito internet della CE a un indirizzo da specificare	C
38	Attività prevista	AA	L'elenco dei codici sarà pubblicato sul sito internet della CE a un indirizzo da specificare	CIF se per l'attività prevista è richiesta una relazione sullo sforzo
39	Tipo di attrezzo	GE	Codice alfabetico in base alla «Classificazione Statistica Internazionale Standardizzata degli Attrezzi da Pesca» della FAO	CIF se prevista attività di pesca
40	Sottodichiarazione relativa alle catture a bordo (sottodichiarazioni SPE relative all'elenco delle specie)	SPE	(V. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE)	CIF se catture a bordo della nave
41				



N.	Elemento o attributo	Codice	Descrizione e contenuto	Obbligatorio (C)/Obbligatorio se (CIF) (*)/Facoltativo (O) (**)
42	FAR: dichiarazione relativa alle attività di pesca		Richiesta entro la mezzanotte di ogni giorno trascorso in mare o in risposta a una richiesta dello Stato di bandiera	
43	Inizio della dichiarazione relativa al rapporto sull'attività di pesca	FAR	Tag indicante l'inizio di una dichiarazione relativa al rapporto sull'attività di pesca	C
44	Marcatore di ultimo rapporto	LR	Marcatore indicante che si tratta dell'ultimo rapporto FAR che verrà inviato (LR=1)	CIF se ultimo messaggio
45	Marcatore di ispezione	IS	Marcatore indicante che il rapporto sull'attività di pesca è stato ricevuto a seguito di un'ispezione svolta a bordo della nave (IS=1)	CIF se è stata effettuata un'ispezione
46	Data	DA	Data in relazione alla quale vengono comunicate le attività di pesca durante la permanenza in mare della nave (AAAA-MM-GG)	C
47	Ora	TI	Ora di inizio dell'attività di pesca (OO:MM in UTC)	O
48	Sottodichiarazione relativa alla zona interessata	RAS	Specificata se non sono state effettuate catture (ai fini dello sforzo di pesca). L'elenco dei codici relativi alle zone di pesca e alle zone di sforzo/conservazione sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare. (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RAS)	CIF
49	Operazioni di pesca	FO	Numero di operazioni di pesca	O
50	Tempo di pesca	DU	Durata delle attività di pesca in minuti (definita «tempo di pesca», pari al numero di ore trascorse in mare meno il tempo impiegato per il transito verso, tra o dalle zone di pesca, nonché i periodi in cui la nave naviga alla cappa, è inattiva o in attesa di riparazione	CIF se richiesto (**)
51	Sottodichiarazione relativa agli attrezzi	GEA	(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di GEA)	CIF se impiego di attrezzi
52	Sottodichiarazione relativa alla perdita di attrezzi	GLS	(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di GLS)	CIF se richiesto dalle norme (**)
53	Sottodichiarazione relativa alle catture (sottodichiarazioni SPE relative all'elenco delle specie)	SPE	(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE)	CIF se sono state effettuate catture
54				
55	RLC: dichiarazione relativa al trasferimento		Utilizzata quando la totalità delle catture o una parte di esse viene trasferita o spostata da attrezzi di pesca condivisi a una nave o dalla stiva di una nave o dai suoi attrezzi di pesca a una nassa, un contenitore o una gabbia esterni in cui le catture vive sono conservate fino al momento dello sbarco	
56	Inizio della dichiarazione relativa al trasferimento	RLC	Tag indicante l'inizio di una dichiarazione relativa al trasferimento	C
57	Data	DA	Data di trasferimento delle catture durante la permanenza in mare della nave (AAAA-MM-GG)	CIF
58	Ora	TI	Ora del trasferimento (OO:MM in UTC)	CIF
59	Numero CFR della nave ricevente	IR	In formato AAAXXXXXXXXXX, dove A è una lettera maiuscola indicante il paese di prima registrazione nell'UE e X è una lettera o un numero	CIF se operazione di pesca in comune e nave UE
60	Indicativo di chiamata della nave ricevente	TT	Indicativo internazionale di chiamata della nave ricevente	CIF se operazione di pesca in comune



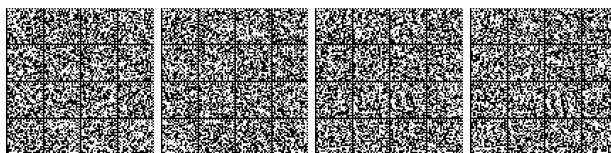
N.	Elemento o attributo	Codice	Descrizione e contenuto	Obbligatorio (C)/Obbligatorio se (CIF) (*)/Facoltativo (O) (**)
61	Stato di bandiera della nave ricevente	TC	Stato di bandiera della nave che riceve le catture (codice ISO alpha-3 del paese)	CIF se operazione di pesca in comune
62	Numeri CFR dell'altra o delle altre navi partecipanti	RF	In formato AAAXXXXXXXXX, dove A è una lettera maiuscola indicante il paese di prima registrazione nell'UE e X è una lettera o un numero	CIF se operazione di pesca in comune e il partner è una nave UE
63	Indicativo di chiamata dell'altra o delle altre navi partecipanti	TF	Indicativo internazionale di chiamata dell'altra o delle altre navi partecipanti	CIF se operazione di pesca in comune e presenza di altre navi
64	Stato/i di bandiera dell'altra o delle altre navi partecipanti	FC	Stato di bandiera della nave o delle navi partecipanti (codice ISO alpha-3 del paese)	CIF se operazione di pesca in comune e presenza di altre navi
65	Trasferimento verso	RT	Codice a 3 lettere per la destinazione del trasferimento (nassa: KNE, gabbia: CGE, ecc.). L'elenco dei codici sarà pubblicato sul sito internet della CE a un indirizzo da specificare.	CIF
66	Sottodichiarazione POS	POS	Luogo del trasferimento (<i>cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS</i>)	CIF
67	Sottodichiarazione relativa alle catture (sottodichiarazioni SPE relative all'elenco delle specie)	SPE	Quantitativo di pesce trasferito (<i>cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE</i>)	CIF
68				
69	TRA: dichiarazione di trasbordo		Per ogni trasbordo di catture è richiesta una dichiarazione sia della nave cedente che di quella ricevente	
70	Inizio della dichiarazione di trasbordo	TRA	Tag indicante l'inizio di una dichiarazione relativa al trasbordo	C
71	Data	DA	Inizio TRA (AAAA-MM-GG)	C
72	Ora	TI	Inizio TRA (OO:MM in UTC)	C
73	Sottodichiarazione relativa alla zona interessata	RAS	La zona geografica in cui ha avuto luogo il trasbordo. L'elenco dei codici relativi alle zone di pesca e alle zone di sforzo/conservazione sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare. (<i>Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RAS</i>)	CIF se il trasbordo ha avuto luogo in mare
74	Nome del porto PO	PO	Codice del porto (codice ISO alpha-2 del paese + codice del porto a 3 lettere). L'elenco dei codici dei porti (CCPPP) sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare	CIF se il trasbordo ha avuto luogo in porto
75	Numero CFR della nave ricevente	IR	In formato AAAXXXXXXXXX, dove A è una lettera maiuscola indicante il paese di registrazione nell'UE e X è una lettera o un numero	CIF se nave da pesca
76	Trasbordi: nave ricevente	TT	Se nave cedente: indicativo internazionale di chiamata della nave ricevente	C
77	Trasbordi: Stato di bandiera della nave ricevente	TC	Se nave cedente — Stato di bandiera della nave ricevente (codice ISO alpha-3 del paese)	C



N.	Elemento o attributo	Codice	Descrizione e contenuto	Obbligatorio (C)/Obbligatorio se (CIF) (*)/Facoltativo (O) (**)
78	Numero CFR della nave cedente	RF	In formato AAAXXXXXXXXXX, dove A è una lettera maiuscola indicante il paese di prima registrazione nell'UE e X è una lettera o un numero	CIF se nave comunitaria
79	Trasbordi: nave (cedente)	TF	Se nave ricevente: indicativo internazionale di chiamata della nave cedente	C
80	Trasbordi: Stato di bandiera della nave cedente	FC	Se nave ricevente — Stato di bandiera della nave cedente (codice ISO alpha-3 del paese)	C
81	Sottodichiarazione POS	POS	(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)	CIF se richiesto (**) (acque NEAFC o NAFO)
82	Catture oggetto di trasbordo (sottodichiarazioni SPE relative all'elenco delle specie)	SPE	(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE)	C
83				
84	COE: dichiarazione di entrata nella zona		Se la pesca avviene in una zona di ricostituzione di uno stock o nelle acque occidentali	
85	Dichiarazione relativa all'inizio dello sforzo: entrata nella zona	COE	Tag indicante l'inizio di una dichiarazione di entrata nella zona di sforzo	C
86	Data	DA	Data di entrata (AAAA-MM-GG)	C
87	Ora	TI	Ora di entrata (OO:MM in UTC)	C
88	Specie bersaglio	TS	Specie bersaglio all'interno della zona (specie demersali e pelagiche, pettinidi, granchi). L'elenco completo sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare	C
89	Sottodichiarazione relativa alla zona interessata	RAS	Localizzazione geografica della nave. L'elenco dei codici relativi alle zone di pesca e alle zone di sforzo/conservazione sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare. (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RAS)	C
90	Sottodichiarazione relativa alle catture a bordo (sottodichiarazioni SPE relative all'elenco delle specie)	SPE	(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE)	O
91	COX: dichiarazione di uscita dalla zona		Se la pesca avviene in una zona di ricostituzione di uno stock o nelle acque occidentali	
92	Dichiarazione relativa all'inizio dello sforzo: uscita dalla zona	COX	Tag indicante l'inizio di una dichiarazione di uscita dalla zona di sforzo	C
93	Data	DA	Data di uscita (AAAA-MM-GG)	C
94	Ora	TI	Ora di uscita (OO:MM in UTC)	C



N.	Elemento o attributo	Codice	Descrizione e contenuto	Obbligatorio (C)/Obbligatorio se (CIF) (*)/Facoltativo (O) (**)
95	Specie bersaglio	TS	Specie bersaglio all'interno della zona (specie demersali e pelagiche, pettinidi, granchi). L'elenco completo sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare	CIF se non si svolgono altre attività di pesca
96	Sottodichiarazione relativa alla zona interessata	RAS	Localizzazione geografica della nave. L'elenco dei codici relativi alle zone di pesca e alle zone di sforzo/conservazione sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare. (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RAS)	CIF se non si svolgono altre attività di pesca
97	Sottodichiarazione relativa alla posizione	POS	Posizione al momento dell'uscita (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)	C
98	Sottodichiarazione relativa alle catture effettuate	SPE	Catture effettuate durante la presenza nella zona (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE)	O
99				
100	CRO: dichiarazione di attraversamento di una zona		In caso di attraversamento di una zona di ricostituzione o di una zona delle acque occidentali	
101	Dichiarazione relativa all'inizio dello sforzo: attraversamento di una zona	CRO	Tag indicante l'inizio di una dichiarazione di attraversamento della zona di sforzo (senza operazioni di pesca). Nelle dichiarazioni COE e COX devono essere specificati unicamente DA, TI e POS	C
102	Dichiarazione di entrata nella zona	COE	(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di COE)	C
103	Dichiarazione di uscita dalla zona	COX	(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di COX)	C
104				
105	TRZ: dichiarazione di pesca transzonale		In caso di pesca transzonale	
106	Dichiarazione relativa all'inizio dello sforzo: pesca transzonale	TRZ	Tag indicante l'inizio di una dichiarazione di pesca transzonale	C
107	Dichiarazione di entrata	COE	Prima entrata (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di COE)	C
108	Dichiarazione di uscita	COX	Ultima uscita (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di COX)	C
109				
110	INS: dichiarazione di ispezione		Deve essere presentata dalle autorità ma non dal comandante	
111	Inizio della dichiarazione di ispezione	INS	Tag indicante l'inizio di una sottodichiarazione di ispezione	O
112	Paese di ispezione	IC	Codice ISO alpha-3 del paese	O
113	Ispettore incaricato	IA	Per ciascuno Stato fornire un codice a quattro cifre che identifichi il relativo ispettore	O
114	Data	DA	Data di ispezione (AAAA-MM-GG)	O
115	Ora	TI	Ora di ispezione (OO:MM in UTC)	O
116	Sottodichiarazione relativa alla posizione	POS	Posizione al momento dell'ispezione (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)	O



N.	Elemento o attributo	Codice	Descrizione e contenuto	Obbligatorio (C)/Obbligatorio se (CIF) (*)/Facoltativo (O) (**)
117				
118	DIS: dichiarazione di rigetto in mare			CIF se richiesto (**) (acque NEAFC o NAFO)
119	Inizio della dichiarazione di rigetto in mare	DIS	Tag contenente i dettagli del pesce rigettato in mare	C
120	Data	DA	Data del rigetto in mare (AAAA-MM-GG)	C
121	Ora	TI	Ora del rigetto in mare (OO:MM in UTC)	C
122	Sottodichiarazione relativa alla posizione	POS	Posizione al momento del rigetto in mare (<i>Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS</i>)	C
123	Sottodichiarazione relativa al pesce rigettato in mare	SPE	Pesce rigettato in mare (<i>Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE</i>)	C
124				
125	PRN: dichiarazione relativa alla notifica preventiva di rientro		Da trasmettere prima del rientro in porto o se richiesto dalla normativa comunitaria	CIF se richiesto (**) (acque NEAFC o NAFO)
126	Inizio della notifica preventiva	PRN	Tag indicante l'inizio di una dichiarazione di notifica preventiva	C
127	Data prevista	PD	Data prevista di arrivo/attraversamento (AAAA-MM-GG)	C
128	Ora prevista	PT	Data prevista di arrivo/attraversamento (OO:MM in UTC)	C
129	Nome del porto	PO	Codice del porto (codice del paese a 2 lettere (codice ISO alpha-2) + codice del porto a 3 lettere). L'elenco dei codici dei porti (CCPPP) sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare	C
130	Sottodichiarazione relativa alla zona interessata	RAS	Zona di pesca da utilizzare per la notifica preventiva del merluzzo bianco. L'elenco dei codici relativi alle zone di pesca e alle zone di sforzo/conservazione sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare. (<i>Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RAS</i>)	CIF se nel mar Baltico
131	Data di sbarco prevista	DA	Data di sbarco prevista (AAAA-MM-GG) nel Baltico	CIF se nel mar Baltico
132	Ora di sbarco prevista	TI	Ora di sbarco prevista (OO:MM in UTC) nel Baltico	CIF se nel mar Baltico
133	Sottodichiarazioni relative alle catture a bordo (sottodichiarazioni SPE relative all'elenco delle specie)	SPE	Catture a bordo (se pelagiche è richiesta la zona CIEM) (<i>Cfr. dettagli della sottodichiarazione SPE</i>)	C
134	Sottodichiarazione relativa alla posizione	POS	Posizione al momento dell'entrata nel settore/nella zona o dell'uscita dal settore/dalla zona (<i>Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS</i>)	CIF
135				
136	EOF: dichiarazione relativa alla fine della pesca		Da trasmettere immediatamente dopo l'ultima operazione di pesca e prima di tornare in porto e procedere allo sbarco del pesce	
137	Inizio della convalida della dichiarazione di cattura	EOF	Tag indicante il completamento delle operazioni di pesca prima del rientro in porto	C
138	Data	DA	Data di convalida (AAAA-MM-GG)	C



N.	Elemento o attributo	Codice	Descrizione e contenuto	Obbligatorio (C)/Obbligatorio se (CIF) (*)/Facoltativo (O) (**)
139	Ora	TI	Ora di convalida (OO:MM in UTC)	C
140				
141	RTP: dichiarazione di rientro in porto		Da trasmettere al momento dell'entrata in porto, dopo ogni dichiarazione PRN e prima di ogni sbarco di pesce	
142	Inizio della dichiarazione di rientro in porto	RTP	Tag indicante il rientro in porto al termine della bordata di pesca	C
143	Data	DA	Data di rientro (AAAA-MM-GG)	C
144	Ora	TI	Ora di rientro (OO:MM in UTC)	C
145	Nome del porto	PO	L'elenco dei codici dei porti (codice ISO alpha-2 del paese + codice del porto a 3 lettere) (CCPPP) sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare	C
146	Motivo del rientro	RE	Motivo del rientro in porto (per es. riparo, imbarco di rifornimenti, sbarco). L'elenco dei codici dei motivi sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare	CIF
147				
148	LAN: dichiarazione di sbarco		Da trasmettere dopo lo sbarco delle catture	
149	Inizio della dichiarazione di sbarco	LAN	Tag indicante l'inizio di una dichiarazione di sbarco	C
150	Data	DA	AAAA-MM-GG — data di sbarco	C
151	Ora	TI	OO:MM in UTC — ora di sbarco	C
152	Tipo di mittente	TS	Codice a 3 lettere (MAS: comandante, REP: suo mandatario, AGE: agente)	C
153	Nome del porto	PO	Codice del porto (codice del paese a 2 lettere (codice ISO alpha-2) + codice del porto a 3 lettere). L'elenco dei codici dei porti (CCPPP) sarà pubblicato sul sito internet della CE a un indirizzo da specificare	C
154	Sottodichiarazione relativa alle catture sbarcate (elenco delle SPE con sottodichiarazioni PRO)	SPE	Specie, zone di pesca, peso delle catture sbarcate, relativi attrezzi e presentazioni (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE)	C
155				
156	POS: sottodichiarazione relativa alla posizione			
157	Inizio della sottodichiarazione relativa alla posizione	POS	Tag contenente le coordinate della posizione geografica	C
158	Latitudine (decimale)	LT	Latitudine espressa conformemente al formato WGS84 utilizzato per il VMS	C
159	Longitudine (decimale)	LG	Longitudine espressa conformemente al formato WGS84 utilizzato per il VMS	C
160				



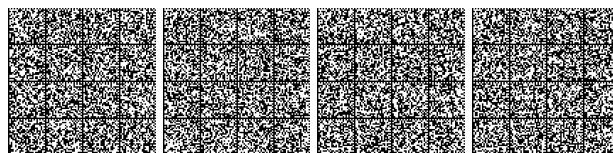
N.	Elemento o attributo	Codice	Descrizione e contenuto	Obbligatorio (C)/Obbligatorio se (CIF) (*)/Facoltativo (O) (**)
161	GEA: sottodichiarazione relativa all'utilizzo di attrezzi			
162	Inizio della sottodichiarazione relativa all'utilizzo di attrezzi	GEA	Tag contenente le coordinate della posizione geografica	C
163	Tipo di attrezzo	GE	Codice dell'attrezzo in base alla «Classificazione Statistica Internazionale Standardizzata degli Attrezzi da Pesca» della FAO	C
164	Dimensione delle maglie	ME	Dimensioni delle maglie (in millimetri)	CIF se l'attrezzo ha maglie soggette a requisiti di dimensioni
165	Capacità dell'attrezzo	GC	Dimensione e numero degli attrezzi	CIF se richiesto per il tipo di attrezzo utilizzato
166	Operazioni di pesca	FO	Numero di operazioni di pesca (cale) per periodo di 24 ore	CIF se la nave possiede una licenza per la pesca degli stock di acque profonde
167	Tempo di pesca	DU	Numero di ore di utilizzo dell'attrezzo	CIF se la nave possiede una licenza per la pesca degli stock di acque profonde
168	Sottodichiarazione relativa alla cala dell'attrezzo	GES	Dichiarazione relativa alla cala dell'attrezzo (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di GES)	CIF se richiesto (**) (la nave usa attrezzi statici o fissi)
169	Sottodichiarazione relativa al recupero dell'attrezzo	GER	Dichiarazione relativa al recupero dell'attrezzo (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di GER)	CIF se richiesto (**) (la nave usa attrezzi statici o fissi)
170	Sottodichiarazione relativa all'uso di reti da imbrocco	GIL	Sottodichiarazione relativa all'uso di reti da imbrocco (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di GIL)	CIF se la nave dispone di permessi per le zone CIEM IIIa, IVa, IVb, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k e XII
171	Profondità di pesca	FD	Distanza fra la superficie dell'acqua e la parte più bassa dell'attrezzo da pesca (in metri). Si applica alle navi che usano attrezzi trainati, palangari e reti fisse	CIF se la pesca è effettuata in acque profonde e nelle acque norvegesi
172	Numero medio di ami utilizzati sui palangari	NH	Il numero medio di ami utilizzati sui palangari	CIF se la pesca è effettuata in acque profonde e nelle acque norvegesi
173	Lunghezza media delle reti	GL	Lunghezza media delle reti nel caso di uso di reti fisse (in metri)	CIF se la pesca è effettuata in acque profonde e nelle acque norvegesi
174	Altezza media delle reti	GD	Lunghezza media delle reti nel caso di uso di reti fisse (in metri)	CIF se la pesca è effettuata in acque profonde e nelle acque norvegesi
175				



N.	Elemento o attributo	Codice	Descrizione e contenuto	Obbligatorio (C)/Obbligatorio se (CIF) (*)/Facoltativo (O) (**)
176	GES: sottodichiarazione relativa alla cala dell'attrezzo			CIF se richiesto dalle norme (**)
177	Inizio della sottodichiarazione relativa alla posizione	GES	Tag contenente informazioni sulla cala dell'attrezzo	C
178	Data	DA	Data di cala dell'attrezzo (AAAA-MM-GG)	C
179	Ora	TI	Ora di cala dell'attrezzo (OO:MM in UTC)	C
180	Sottodichiarazione POS	POS	Posizione al momento della cala dell'attrezzo (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)	C
181				
182	GER: sottodichiarazione relativa al recupero dell'attrezzo			CIF se richiesto dalle norme (**)
183	Inizio della sottodichiarazione relativa alla posizione	GER	Tag contenente informazioni sul recupero dell'attrezzo	C
184	Data	DA	Data di recupero dell'attrezzo (AAAA-MM-GG)	C
185	Ora	TI	Ora di recupero dell'attrezzo (OO:MM in UTC)	C
186	Sottodichiarazione POS	POS	Posizione al momento del recupero dell'attrezzo (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)	C
187	GIL: Sottodichiarazione relativa all'uso di reti da imbrocco			CIF se la nave dispone di permessi per le zone CIEM IIIa, IVa, IVb, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k e XII
188	Inizio della sottodichiarazione relativa all'uso di reti da imbrocco	GIL	Tag indicante l'inizio dell'uso di reti da imbrocco	
189	Lunghezza nominale di una rete	NL	Informazioni richieste da registrare nel corso di ciascuna bordata (in metri)	C
190	Numero di reti	NN	Numero di reti in un insieme	C
191	Numero di insiemi	FL	Numero di insiemi impiegati	C
192	Sottodichiarazione POS	POS	Posizione di ciascun insieme di reti calato (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)	C
193	Profondità di ciascun insieme di reti calato	FD	Profondità di ciascun insieme di reti calato (distanza fra la superficie dell'acqua e la parte più bassa dell'attrezzo da pesca)	C
194	Tempo di immersione di ciascun insieme di reti calato	ST	Tempo di immersione di ciascun insieme di reti calato	C
195				
196	GLS: sottodichiarazione relativa alla perdita di attrezzi		Perdita di attrezzi fissi	CIF se richiesto dalle norme (**)
197	Inizio della sottodichiarazione relativa alla perdita di attrezzi	GLS	Dati relativi all'attrezzo fisso perduto	



N.	Elemento o attributo	Codice	Descrizione e contenuto	Obbligatorio (C)/Obbligatorio se (CIF) (*)/Facoltativo (O) (**)
198	Data di perdita dell'attrezzo	DA	Data di perdita dell'attrezzo (AAAA-MM-GG)	C
199	Numero di unità	NN	Numero di attrezzi perduti	CIF
200	Sottodichiarazione POS	POS	Ultima posizione conosciuta dell'attrezzo (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)	CIF
201				
202	RAS: Sottodichiarazione relativa alla zona interessata	RAS	Zona interessata in funzione dei requisiti applicabili in materia di informazione — almeno un campo deve essere compilato. L'elenco dei codici sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare	CIF
203	Zona FAO	FA	Zona FAO (p. es. 27)	CIF
204	Sottozona FAO (CIEM)	SA	Sottozona FAO (CIEM) (p. es. 3)	CIF
205	Divisione FAO (CIEM)	ID	Divisione FAO (CIEM)(p. es. d)	CIF
206	Sottodivisione FAO (CIEM)	SD	Sottodivisione FAO (CIEM) (p. es. 24) (da leggersi congiuntamente con le precedenti, ossia 27.3.d.24)	CIF
207	Zona economica	EZ	Zona economica	CIF
208	Riquadro statistico CIEM	SR	Riquadro statistico CIEM (p. es. 49E6)	CIF
209	Zona di sforzo di pesca	FE	L'elenco dei codici sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare	CIF
210	Sottodichiarazione relativa alla posizione	POS	(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)	CIF
211				
212	SPE: sottodichiarazione relativa alle specie		Quantitativo aggregato per specie	
213	Inizio della sottodichiarazione relativa alle specie	SPE	Dati relativi alle catture suddivisi per specie catturata	C
214	Nome delle specie	SN	Nome delle specie (codice FAO alpha-3)	C
215	Peso del pesce	WT	In funzione del contesto questa voce può contenere: 1) peso totale del pesce (in chilogrammi) nel periodo di cattura; 2) peso totale del pesce (in chilogrammi) a bordo (aggregato); o 3) peso totale del pesce (in chilogrammi) sbarcato	CIF se non vengono contestate le specie
216	Numero di pesci	NF	Numero di pesci catturati (se la cattura deve essere registrata in numero di esemplari, come nel caso del salmone e del tonno)	CIF
217	Quantitativo trasportato nelle reti	NQ	Stima del quantitativo trasportato nelle reti (anziché nella stiva)	O
218	Numero di esemplari trasportati nelle reti	NB	Stima del numero di esemplari trasportati nelle reti (anziché nella stiva)	O
219	Sottodichiarazione relativa alla zona interessata	RAS	La zona geografica in cui la maggior parte delle catture è stata prelevata L'elenco dei codici sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RAS)	C



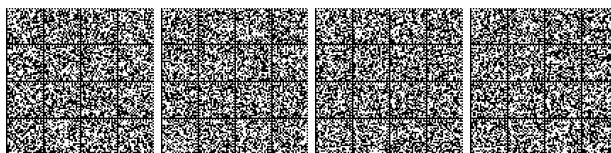
N.	Elemento o attributo	Codice	Descrizione e contenuto	Obbligatorio (C)/Obbligatorio se (CIF) (*)/Facoltativo (O) (**)
220	Tipo di attrezzo	GE	Codice alfabetico in base alla «Classificazione Statistica Internazionale Standardizzata degli Attrezzi da Pesca» della FAO	CIF se la dichiarazione di sbarco riguarda unicamente determinate specie e zone di cattura
221	Sottodichiarazione relativa alla trasformazione	PRO	(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di PRO)	CIF se dichiarazione di sbarco (trasbordo)
222				
223	PRO: sottodichiarazione relativa alla trasformazione		Trasformazione/presentazione per ciascuna specie sbarcata	
224	Inizio della sottodichiarazione relativa alla trasformazione	PRO	Tag contenente i dettagli della trasformazione del pesce	C
225	Categoria di freschezza del pesce	FF	Categoria di freschezza del pesce (A, B, E)	C
226	Stato di conservazione	PS	Codice alfabetico per lo stato di conservazione del pesce (vivo, congelato, salato). L'elenco dei codici sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare	C
227	Presentazione del pesce	PR	Codice alfabetico per la presentazione del prodotto (tipo di trasformazione). L'elenco dei codici sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare	C
228	Tipo di imballaggio	TY	Codice a 3 lettere (CRT=cartoni, BOX=casse, BGS=sacchi, BLC=blocchi)	CIF (LAN o TRA)
229	Numero di confezioni	NN	Numero di confezioni: cartoni, casse, sacchi, container, blocchi, ecc.	CIF (per LAN o TRA)
230	Peso medio per unità di confezionamento	AW	Peso del prodotto (kg)	CIF (per LAN o TRA)
231	Fattore di conversione	CF	Coefficiente numerico applicato per convertire il peso del pesce trasformato in peso di pesce vivo	O
232				
233	Quando il messaggio è di tipo SAL (TM=SAL)		SAL è un messaggio relativo alle vendite	
234	Devono essere specificati i seguenti attributi		Un messaggio relativo alle vendite può riguardare una nota di vendita o un'assunzione in carico	
235	Inizio della registrazione relativa alle vendite	SAL	Tag indicante l'inizio della registrazione relativa alle vendite	C
236	Numero del registro della flotta comunitaria della nave	IR	In formato AAAXXXXXXXXXX, dove A è una lettera maiuscola indicante il paese di prima registrazione nell'UE e X è una lettera o un numero	C
237	Indicativo di chiamata della nave	RC	Indicativo internazionale di chiamata	CIF se CFR non aggiornato
238	Identificazione esterna della nave	XR	Numero di immatricolazione riportato sulla fiancata della nave (scafo) che ha sbarcato il pesce	O
239	Paese di immatricolazione	FS	Codice ISO alpha-3 del paese	C



N.	Elemento o attributo	Codice	Descrizione e contenuto	Obbligatorio (C)/Obbligatorio se (CIF) (*)/Facoltativo (O) (**)
240	Nome della nave	NA	Nome della nave che ha sbarcato il pesce	O
241	Dichiarazione SLI	SLI	(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SLI)	CIF se vendita
242	Dichiarazione TLI	TLI	(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di TLI)	CIF se assunzione in carico
243				
244	SLI: dichiarazione relativa a una vendita			
245	Inizio della dichiarazione relativa a una vendita	SLI	Tag contenente i dettagli della vendita di una partita	C
246	Data	DA	Data della vendita (AAAA-MM-GG)	C
247	Paese di vendita	SC	Paese in cui ha avuto luogo la vendita (codice ISO alpha-3 del paese)	C
248	Luogo di vendita	SL	L'elenco dei codici dei porti (CCPPP) sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare	C
249	Nome del venditore	NS	Nome del centro d'asta, dell'organismo o della persona che vende il pesce	C
250	Nome dell'acquirente	NB	Nome dell'organismo o della persona che acquista il pesce	C
251	Numero di riferimento del contratto di vendita	CN	Numero di riferimento del contratto di vendita	C
252	Sottodichiarazione relativa al documento di origine	SRC	(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SRC)	C
253	Sottodichiarazione relativa alla partita venduta	CSS	(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di CSS)	C
254				
255	Sottodichiarazione SRC		Le autorità dello Stato di bandiera risalgono al documento di origine a partire dai dati contenuti nel giornale di bordo e da quelli relativi agli sbarchi	
256	Inizio della sottodichiarazione relativa al documento di origine	SRC	Tag contenente i dettagli del documento di origine per la partita venduta	C
257	Data di sbarco	DL	Data di sbarco (AAAA-MM-GG)	C
258	Paese e nome del porto	PO	Paese e nome del porto per il luogo di sbarco. L'elenco dei codici dei porti (CCPPP) sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare	C
259				
260	Sottodichiarazione CSS			
261	Inizio della sottodichiarazione relativa alla partita venduta	CSS	Tag contenente i dettagli della merce venduta	C
262	Nome delle specie	SN	Nome delle specie vendute (codice FAO alpha-3)	C
263	Peso del pesce venduto	WT	Peso del pesce venduto (in chilogrammi)	C



N.	Elemento o attributo	Codice	Descrizione e contenuto	Obbligatorio (C)/Obbligatorio se (CIF) (*)/Facoltativo (O) (**)
264	Numero di pesci venduti	NF	Numero di pesci venduti (se la cattura deve essere registrata in numero di esemplari, come nel caso del salmone e del tonno)	CIF
265	Prezzo del pesce	FP	Prezzo al kg	C
266	Valuta di vendita	CR	Valuta del prezzo di vendita — L'elenco dei codici/simboli delle valute sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare	C
267	Categoria di taglia del pesce	SF	Taglia del pesce (1-8; una taglia oppure kg, g, cm, mm oppure numero di pesci per kg, a seconda dei casi)	CIF
268	Destinazione del prodotto (uso)	PP	Codici per il consumo umano, il riporto, gli usi industriali	CIF
269	Sottodichiarazione relativa alla zona interessata	RAS	L'elenco dei codici relativi alle zone di pesca e alle zone di sforzo/conservazione sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare. (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RAS)	C
270	Sottodichiarazione PRO relativa alla trasformazione	PRO	(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di PRO)	C
271	Catture ritirate	WD	Catture ritirate tramite un'organizzazione di produttori (Y-sì, N-no, T-temporaneamente)	C
272	Codice di utilizzazione OP	OP	L'elenco dei codici sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare	O
273	Stato di conservazione	PS	Codice alfabetico per lo stato di conservazione del pesce (vivo, congelato, salato). L'elenco dei codici sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare	CIF se ritiro temporaneo
274				
275	TLI: dichiarazione di assunzione in carico			
276	Inizio della dichiarazione di TLI	TLI	Tag indicante i dettagli dell'assunzione in carico	C
277	Data	DA	Data dell'assunzione in carico (AAAA-MM-GG)	C
278	Paese di assunzione in carico	SC	Paese in cui ha avuto luogo l'assunzione in carico (codice ISO alpha-3 del paese)	C
279	Luogo di assunzione in carico	SL	Codice del porto o nome della località (se non si tratta di un porto) in cui ha avuto luogo l'assunzione in carico — l'elenco sarà pubblicato sul sito Internet della CE (http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_en.htm) a un indirizzo da specificare	C
280	Nome dell'organizzazione responsabile dell'assunzione in carico	NT	Nome dell'organizzazione che ha preso in carico il pesce	C
281	Numero di riferimento del contratto di assunzione in carico	CN	Numero di riferimento del contratto di assunzione in carico	O
282	Sottodichiarazione SRC	SRC	(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SRC)	C
283	Sottodichiarazione relativa alla partita assunta in carico	CST	(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di CST)	C
284				



N.	Elemento o attributo	Codice	Descrizione e contenuto	Obbligatorio (C)/Obbligatorio se (CIF) (*)/Facoltativo (O) (**)
285	Sottodichiarazione CST			
286	Inizio della riga per ciascuna partita assunta in carico	CST	Tag contenente dati particolareggiati per ciascuna specie assunta in carico	C
287	Nome delle specie	SN	Nome delle specie vendute (codice FAO alpha-3)	C
288	Peso del pesce assunto in carico	WT	Peso del pesce assunto in carico (in chilogrammi)	C
289	Numero di pesci assunti in carico	NF	Numero di pesci assunti in carico (se la cattura deve essere registrata in numero di esemplari, come nel caso del salmone e del tonno)	CIF
290	Categoria di taglia del pesce	SF	Taglia del pesce (1-8; una taglia oppure kg, g, cm, mm oppure numero di pesci per kg, a seconda dei casi)	C
291	Sottodichiarazione relativa alla zona interessata	RAS	L'elenco dei codici relativi alle zone di pesca e alle zone di sforzo/conservazione sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare. (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RAS)	O
292	Sottodichiarazione PRO relativa alla trasformazione	PRO	(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di PRO)	C

Note

(*) Obbligatorio se richiesto dalle norme comunitarie o internazionali o da accordi bilaterali.

(**) Quando la condizione CIF non si applica l'attributo è opzionale.

1. Definizioni dei set di caratteri disponibili all'indirizzo: <http://europa.eu.int/idabc/en/chapter/556used>. Per ERS: set di caratteri occidentali (UTF-8).

2. Tutti i codici (o i necessari riferimenti) saranno elencati sul sito Internet della DG Pesca a un indirizzo da specificare:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_en.htm (inclusi i codici per le correzioni, i porti, le zone di pesca, l'intenzione di lasciare il porto, i motivi del ritorno in porto, i tipi di pesca o di specie bersaglio, i codici per l'entrata in zone di conservazione o di sforzo e altri codici o riferimenti).

3. I codici a 3 caratteri sono elementi XML (codice a 3 caratteri), quelli a 2 caratteri sono attributi XML.

4. I file XML campione e la definizione XSD di riferimento dell'allegato saranno pubblicati sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare.

5. Tutti i pesi nella tabella sono espressi in chilogrammi e, se necessario, con un'approssimazione di due decimali.



REGOLAMENTO (CE) N. 1078/2008 DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2008

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta e la gestione dei dati di base relativi alla pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

per la raccolta dei dati. È inoltre opportuno stabilire che l'inosservanza di tali norme e procedure comporta l'esclusione delle spese.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca ⁽²⁾, costituisce la base per l'analisi scientifica della pesca e per la fornitura di pareri scientifici di qualità ai fini dell'attuazione della politica comune della pesca.

(2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, la Commissione è tenuta a adottare un programma comunitario pluriennale, sulla base del quale gli Stati membri definiscono a loro volta programmi pluriennali nazionali per la raccolta, la gestione e l'uso dei dati.

(3) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 861/2006 prevede, tra le altre azioni, che la Comunità eroghi un contributo finanziario per misure nell'ambito della raccolta di dati di base. L'articolo 24 dello stesso regolamento stabilisce inoltre che la Commissione deve decidere con cadenza annua in merito al contributo comunitario per tali misure.

(4) In ossequio al principio della sana gestione finanziaria, occorre definire le norme e le procedure cui gli Stati membri devono attenersi per poter beneficiare del contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute

(5) Il contributo finanziario annuo della Comunità dovrebbe basarsi sulle previsioni annuali di bilancio da valutare tenendo conto dei programmi nazionali elaborati dagli Stati membri.

(6) Al fine di assicurare che il contributo comunitario sia ripartito in modo efficace, le previsioni annuali di bilancio dovrebbero essere coerenti con le attività previste dai programmi nazionali.

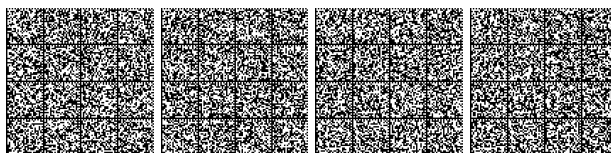
(7) Al fine di semplificare le procedure è necessario definire le norme e il formato per la presentazione da parte degli Stati membri delle previsioni annuali di bilancio in relazione all'esecuzione dei programmi nazionali. È opportuno considerare ammissibili soltanto i costi direttamente connessi con l'attuazione dei programmi nazionali che siano debitamente giustificati e siano stati effettivamente sostenuti dagli Stati membri. A tal fine è opportuno inoltre chiarire il ruolo e gli obblighi dei partner e dei subcontraenti nell'attuazione dei programmi nazionali.

(8) Per quanto riguarda la possibilità di modificare gli aspetti tecnici dei programmi pluriennali, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 199/2008, occorre definire le norme in virtù delle quali gli Stati membri possono modificare adeguatamente l'entità dei fondi necessari a una corretta attuazione dei programmi nazionali. Occorre consentire agli Stati membri di ridistribuire i fondi tra diverse categorie di costi, se si ritiene che ciò consenta una migliore attuazione del programma nazionale.

(9) È opportuno definire norme atte a garantire che le domande di rimborso delle spese siano conformi alla decisione della Commissione che approva il contributo finanziario annuo della Comunità. Dette norme dovrebbero precisare la procedura di presentazione e approvazione delle domande. Se del caso, le domande non conformi alle norme in parola dovrebbero essere escluse dal contributo.

⁽¹⁾ GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1.



(10) È opportuno che i pagamenti siano erogati in due rate per consentire agli Stati membri di beneficiare del contributo finanziario della Comunità già durante la fase di attuazione del programma.

(11) Al fine di garantire un utilizzo corretto dei finanziamenti comunitari, è opportuno che la Commissione e la Corte dei conti possano verificare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e che, a tal fine, possano disporre di tutte le informazioni necessarie per effettuare gli audit e le rettifiche finanziarie di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 861/2006.

(12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda il contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta e la gestione dei dati di base relativi alla pesca.

Articolo 2

Presentazione delle previsioni annuali di bilancio

1. Gli Stati membri che desiderino beneficiare di un contributo finanziario della Comunità per l'attuazione del loro programma pluriennale, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 199/2008, di seguito il «programma nazionale», presentano alla Commissione, entro il 31 marzo dell'anno che precede il periodo di attuazione del programma:

a) una previsione annuale di bilancio per il primo anno di attuazione del programma nazionale; e

b) una previsione annuale di bilancio indicativa per ciascuno degli anni successivi di attuazione del programma nazionale.

2. Gli Stati membri presentano previsioni annuali di bilancio definitive per ciascuno degli anni di attuazione del programma

nazionale successivi al primo, qualora dette previsioni siano diverse da quelle indicative precedentemente presentate. Le previsioni annuali di bilancio definitive sono presentate entro il 31 ottobre precedente l'anno di attuazione interessato.

3. Per il primo programma nazionale, relativo al periodo 2009-2010, le previsioni annuali di bilancio sono presentate entro il 15 ottobre 2008.

Articolo 3

Contenuto delle previsioni annuali di bilancio

1. Le previsioni annuali di bilancio indicano la spesa annua che lo Stato membro prevede di sostenere per l'attuazione del programma nazionale.

2. Le previsioni annuali di bilancio sono presentate:

a) per categoria di spesa, come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

b) per modulo, quale definito nella decisione della Commissione che istituisce il programma pluriennale comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura; e

c) se pertinente, per regione, come stabilito dall'articolo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione ⁽¹⁾.

3. Gli Stati membri presentano le previsioni annuali di bilancio in formato elettronico e utilizzando i moduli finanziari elaborati e trasmessi loro dalla Commissione.

Articolo 4

Valutazione delle previsioni annuali di bilancio

1. La Commissione valuta le previsioni annuali di bilancio tenendo conto dei programmi nazionali approvati in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 199/2008.

⁽¹⁾ GU L 186 del 15.7.2008, pag. 3.



2. Ai fini della valutazione delle previsioni annuali di bilancio, la Commissione può invitare gli Stati membri a fornire ulteriori chiarimenti sulle spese di cui trattasi, che questi ultimi sono tenuti a fornire entro 15 giorni di calendario dalla data della richiesta della Commissione.

3. In assenza di chiarimenti soddisfacenti da parte degli Stati membri entro il termine di cui al paragrafo 2, la Commissione può escludere, se del caso, le spese di cui trattasi dalle pertinenti previsioni annuali di bilancio in attesa di approvazione.

Articolo 5

Contributo finanziario della Comunità

La Commissione approva le previsioni annuali di bilancio e decide in merito al contributo finanziario annuale della Comunità a ciascun programma nazionale conformemente alla procedura di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 861/2006, nonché sulla base dei risultati della valutazione delle previsioni annuali di bilancio di cui all'articolo 4.

Articolo 6

Modifiche delle previsioni annuali di bilancio approvate

1. Gli Stati membri sono autorizzati a trasferire gli importi indicati nelle previsioni annuali di bilancio, approvate in conformità dell'articolo 5, tra moduli e categorie di costo esclusivamente all'interno della stessa regione, a condizione che:

a) gli importi trasferiti non siano superiori a 50 000 EUR o al 10 % del bilancio annuo totale approvato per la regione in cui l'importo di tale bilancio è inferiore a 500 000 EUR;

b) informino la Commissione della necessità di operare tale trasferimento.

2. Ogni altra modifica delle previsioni annuali di bilancio approvate in conformità dell'articolo 5 deve essere debitamente giustificata e deve essere approvata dalla Commissione prima che la spesa sia eseguita.

Articolo 7

Spese ammissibili

1. Possono beneficiare del contributo finanziario della Comunità le spese che:

a) siano state effettivamente sostenute dagli Stati membri;

b) siano relative ad azioni previste dal programma nazionale;

c) siano indicate nelle previsioni annuali di bilancio;

d) rientrino in una delle categorie di cui all'allegato I;

e) siano relative a un'azione eseguita in conformità delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 199/2008 e delle sue misure di esecuzione;

f) siano identificabili e verificabili, e in particolare siano iscritte nei registri contabili dello Stato membro e dei suoi partner;

g) siano determinate conformemente ai principi contabili vigenti e siano conformi alle disposizioni della legislazione nazionale;

h) siano ragionevoli e giustificate nonché rispondenti ai principi della sana gestione finanziaria, in particolare per quanto riguarda l'efficienza e l'economicità;

i) siano state sostenute nel periodo di attuazione dell'azione come previsto dal programma nazionale.

2. Le spese ammissibili si riferiscono:

a) alle seguenti attività di raccolta dei dati:

— raccolta di dati nei siti di campionamento di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 199/2008 mediante campionamento diretto o colloqui e quesiti,

— controllo in mare delle flotte di pesca commerciale e ricreativa di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 199/2008,

— campagne di ricerca a mare di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 199/2008;

b) alle seguenti attività di gestione dei dati, come stabilito dal programma pluriennale comunitario di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 199/2008:



- sviluppo di banche dati e siti web,
 - inserimento dei dati (memorizzazione),
 - controllo della qualità dei dati e convalida,
 - elaborazione dei dati primari in dati dettagliati o aggregati,
 - trasformazione dei dati socioeconomici primari in meta-dati;
- c) alle seguenti attività di uso dei dati, come stabilito dal programma pluriennale comunitario di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 199/2008:
- produzione di serie di dati e loro utilizzo a sostegno dell'analisi scientifica, come base per l'elaborazione di pareri per la gestione della pesca,
 - stime sui parametri biologici (età, peso, sesso, maturità e fecondità),
 - preparazione di serie di dati per la valutazione degli stock, modellazione bioeconomica e corrispondente analisi scientifica.
- g) costi delle attività di distribuzione, commercializzazione e pubblicità destinate a promuovere prodotti o attività commerciali;
 - h) spese di rappresentanza, tranne quelle riconosciute dalla Commissione come assolutamente necessarie all'attuazione del programma nazionale;
 - i) spese voluttuarie e pubblicità;
 - j) qualsiasi spesa relativa ad altri programmi/progetti finanziati da terzi;
 - k) qualsiasi spesa sostenuta per proteggere i risultati dei lavori effettuati nell'ambito del programma nazionale;
 - l) qualsiasi tipo di prelievo recuperabile (compresa l'IVA);
 - m) risorse messe a disposizione dello Stato membro a titolo gratuito;
 - n) valore dei contributi in natura;
 - o) spese non necessarie o non giustificate.

Articolo 8

Spese non ammissibili

Non possono beneficiare del contributo finanziario della Comunità le seguenti spese:

- a) margini di profitto, accantonamenti e crediti inesigibili;
- b) interessi debitori e commissioni bancarie;
- c) costo medio del lavoro;
- d) costi indiretti quali: siti e fabbricati, amministrazione, personale di sostegno, fornitura di materiale da ufficio, infrastrutture, spese di funzionamento e di manutenzione, quali spese per le telecomunicazioni, beni e servizi;
- e) attrezzature non utilizzate a fini di raccolta e gestione dei dati, quali scanner, stampanti, telefoni cellulari, walkie-talkie, videocamere e macchine fotografiche;
- f) acquisto di veicoli;

Articolo 9

Attuazione dei programmi

1. Ai fini dell'attuazione dei programmi nazionali gli Stati membri possono essere assistiti da partner, ovvero organismi che il programma nazionale indica esplicitamente come necessari per assistere gli Stati membri nell'attuazione dell'intero programma nazionale o di una parte significativa di esso. I partner sono direttamente coinvolti nell'attuazione tecnica di uno o più aspetti del programma nazionale e sono soggetti agli stessi obblighi degli Stati membri in relazione all'attuazione dei programmi nazionali.

2. I partner non agiscono, nel contesto del programma, come fornitori o subcontraenti dello Stato membro o di altri partner.

3. Per una durata definita, compiti specifici del programma nazionale possono essere eseguiti da subcontraenti, che tuttavia non sono considerati alla stregua di partner. I subcontraenti sono persone fisiche o giuridiche che forniscono servizi agli Stati membri e/o ai partner. L'eventuale ricorso al subappalto nel corso della realizzazione dell'azione, se non previsto nella proposta iniziale del programma, è subordinato alla preventiva autorizzazione scritta della Commissione.



*Articolo 10***Presentazione delle domande di rimborso**

1. Gli Stati membri presentano alla Commissione le domande di rimborso delle spese sostenute per l'attuazione dei programmi nazionali entro il 31 maggio di ciascun anno seguente l'anno civile interessato. Le domande di rimborso comprendono:

- a) una lettera che indichi l'importo totale per il quale è chiesto il rimborso e menzioni esplicitamente i punti di cui all'allegato II;
- b) una relazione finanziaria presentata per categoria di spesa, modulo e, dove pertinente, per regione, come indicato nei moduli finanziari di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Essa è presentata in un formato elaborato e comunicato agli Stati membri dalla Commissione;
- c) una dichiarazione delle spese quale definita nell'allegato III; e
- d) i pertinenti giustificativi quali indicati nell'allegato I.

2. Le domande di rimborso devono essere trasmesse alla Commissione in formato elettronico.

3. Quando presentano la domanda di rimborso delle spese, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per verificare e certificare che:

- a) le azioni effettuate e la dichiarazione delle spese sostenute in virtù della decisione di cui all'articolo 5 corrispondano al programma nazionale quale approvato dalla Commissione;
- b) la domanda di rimborso sia conforme alle condizioni di cui agli articoli 7 e 8;
- c) le spese siano state sostenute in conformità delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 861/2006, al presente regolamento, alla decisione di cui all'articolo 5 e alla legislazione comunitaria in materia di aggiudicazione di appalti pubblici.

*Articolo 11***Valutazione delle domande di rimborso**

1. La Commissione valuta le domande di rimborso sulla base della loro conformità al presente regolamento.

2. Ai fini della valutazione delle domande di rimborso, la Commissione può invitare gli Stati membri a fornire ulteriori chiarimenti, che questi ultimi sono tenuti a fornire entro 15 giorni di calendario dalla data della richiesta della Commissione.

*Articolo 12***Esclusione dal rimborso**

Se gli Stati membri non trasmettono chiarimenti sufficienti entro il termine di cui all'articolo 11, paragrafo 2, e la Commissione ritiene che la domanda di rimborso non sia conforme alle condizioni di cui al presente regolamento, essa invita gli Stati membri a presentare le loro osservazioni entro 15 giorni di calendario. Se l'esame conferma il mancato rispetto delle suddette condizioni, la Commissione rifiuta di rimborsare, in tutto o in parte, le spese considerate non conformi e, se del caso, esige il rimborso dei pagamenti indebitamente eseguiti o disimpegna gli importi non ancora versati.

*Articolo 13***Approvazione delle domande di rimborso**

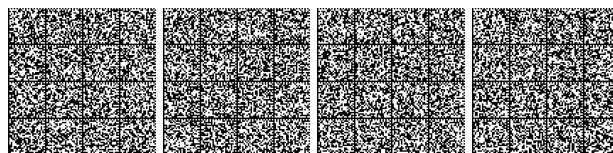
La Commissione approva le domande di rimborso sulla base dei risultati della procedura di cui agli articoli 11 e 12.

*Articolo 14***Pagamenti**

1. Il contributo finanziario della Comunità concesso a uno Stato membro in conformità dell'articolo 8 per ogni anno di applicazione del programma nazionale è versato in due rate con le seguenti modalità:

- a) un prefinanziamento equivalente al 50 % del contributo comunitario, erogato dopo la notifica allo Stato membro della decisione di cui all'articolo 5 e il ricevimento della lettera con cui viene richiesto il prefinanziamento e che menziona esplicitamente i punti di cui all'allegato II;
- b) un saldo annuo sulla base della domanda di rimborso di cui all'articolo 10, effettuato entro 45 giorni a decorrere dall'approvazione, da parte della Commissione, della domanda di rimborso di cui all'articolo 12.

2. Eventuali riduzioni del contributo comunitario, di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 199/2008, sono applicate al saldo annuale di cui al paragrafo 1, lettera b).



3. Ulteriori domande di rimborso e documenti giustificativi non sono accettati dopo l'erogazione del saldo.

Articolo 15

Valuta

1. Le previsioni annue di bilancio e le domande di rimborso sono espresse in euro.

2. Nel primo anno di attuazione del programma nazionale, gli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell'Unione economica e monetaria applicano il tasso di cambio pubblicato nella serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 1º marzo dell'anno precedente il periodo di attuazione del programma in parola. Per il primo programma nazionale relativo al periodo 2009-2010 tale data è il 1º ottobre 2008.

3. Per ciascun anno di attuazione del programma nazionale successivo al primo, gli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell'Unione economica e monetaria applicano il tasso di cambio pubblicato nella serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 1º ottobre dell'anno precedente l'anno di attuazione in parola.

4. Gli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell'Unione economica e monetaria specificano il tasso di cambio utilizzato nelle previsioni annue di bilancio e nelle domande di rimborso.

Articolo 16

Verifiche e rettifiche finanziarie

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e alla Corte dei conti qualsiasi informazione richiesta da dette istituzioni ai fini delle revisioni e delle rettifiche finanziarie previste all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 861/2006.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica alle spese sostenute a decorrere dal 1º gennaio 2009.

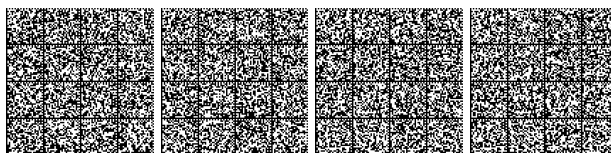
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2008.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione



ALLEGATO I

Ammissibilità delle spese sostenute per l'attuazione dei programmi nazionali

Tra le spese ammissibili rientrano, interamente o parzialmente, le seguenti categorie di costi:

a) spese di personale:

- le spese di personale corrispondono alle ore effettivamente dedicate al programma nazionale da parte di personale esclusivamente scientifico o tecnico,
- le spese di personale sono stabilite in relazione alle ore effettivamente dedicate al programma nazionale e sono calcolate sulla base dell'effettivo costo del lavoro (salari, oneri sociali, contributi previdenziali e spese pensionistiche) ma esclusi tutti gli altri costi,
- il calcolo delle tariffe orarie/giornaliere è effettuato sulla base di 210 giorni produttivi per esercizio,
- il tempo dedicato dal personale al programma deve figurare interamente nei registri (schede orarie) ed essere certificato almeno una volta al mese dalla persona responsabile; le schede orarie vengono messe a disposizione della Commissione qualora ne faccia richiesta;

b) spese di viaggio:

- le spese di viaggio sono stabilite secondo le regole interne dello Stato membro o dei partner. Per spostamenti all'esterno della Comunità è necessaria l'autorizzazione preventiva della Commissione, a meno che essi non siano previsti dal programma nazionale;

c) beni durevoli:

- i beni durevoli devono avere una durata prevista non inferiore alla durata dei lavori del programma e figurare nell'inventario dei beni durevoli del coordinatore o del partecipante in questione o essere considerati un'attività in base ai metodi, alle regole e ai principi contabili dello Stato membro o del partner interessati,
- ai fini del calcolo delle spese ammissibili, si calcola che i beni durevoli abbiano una durata di vita probabile di 36 mesi nel caso di apparecchiature informatiche di valore non superiore a 25 000 EUR e di 60 mesi nel caso di altre attrezzature. L'importo ammissibile dipende dalla durata di vita prevista dei beni durevoli in funzione della durata del programma, a condizione che il periodo considerato per calcolare tale somma cominci alla data effettiva d'inizio del programma, o alla data di acquisto dei beni se quest'ultima è successiva alla data effettiva d'inizio, e termini alla data di conclusione del programma. È inoltre opportuno tener conto del tasso di impiego dei beni durevoli nel corso di tale periodo,
- a titolo di eccezione i beni durevoli possono essere acquistati o presi in leasing con opzione di acquisto sei mesi prima della data di inizio del programma nazionale,
- le norme vigenti in materia di appalti pubblici si applicano anche in caso di acquisto di beni durevoli,
- le spese relative ai beni durevoli devono essere giustificate da fatture autenticate, che confermino la data di consegna, da trasmettere alla Commissione unitamente alla dichiarazione delle spese;

d) materiali di consumo e forniture, inclusi i costi del materiale informatico:

- la spesa per materiali di consumo e forniture è relativa alle materie prime di consumo e riguarda l'acquisto, la produzione, la riparazione o l'impiego di qualunque bene materiale o apparecchiatura, la cui durata di vita è probabilmente più breve della durata delle azioni del programma; tali materiali non figurano nell'inventario dei beni durevoli dello Stato membro o dei partner in questione o non sono considerati un'attività in base ai metodi, alle regole e ai principi contabili dello Stato membro o dei partner di cui trattasi,
- i materiali devono essere descritti in modo sufficientemente dettagliato da consentire di decidere in merito alla loro ammissibilità,
- i costi ammissibili per il materiale informatico riguardano l'elaborazione e la fornitura agli Stati membri di software per la gestione e l'interrogazione delle banche dati;



e) spese per le navi:

- per le campagne di ricerca a mare, di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 199/2008, comprese quelle effettuate mediante navi noleggate, sono ammissibili solo le spese di locazione e altre spese di esercizio. Una copia autenticata della fattura deve essere trasmessa alla Commissione unitamente alla dichiarazione delle spese,
- se una nave è di proprietà dello Stato membro o del partner, deve essere trasmessa alla Commissione, unitamente alla dichiarazione delle spese, una ripartizione dettagliata dei costi indicante le modalità di calcolo delle spese di esercizio imputate;

f) costi di subappalto/assistenza esterna:

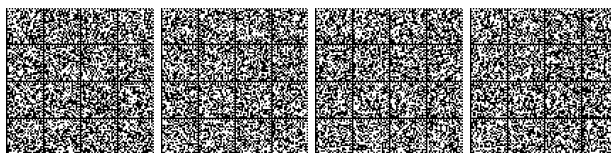
- il subappalto o l'assistenza esterna riguardano servizi di base e non innovativi forniti allo Stato membro e/o ai partner quando essi non siano in grado di provvedervi con i loro mezzi e il loro costo non può superare il 20 % del bilancio annuo globale approvato. Qualora l'importo cumulato dei contratti di subappalto nel programma nazionale superi il limite sopra specificato è necessaria la preventiva autorizzazione scritta della Commissione,
- l'aggiudicazione di contratti di subappalto da parte dello Stato membro/partner deve avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti pubblici e in conformità con le direttive comunitarie in materia di appalti pubblici,
- tutte le fatture rilasciate dai subcontraenti devono presentare un chiaro riferimento al programma nazionale e al modulo (ovvero, numero e titolo o titolo breve). Tutte le fatture devono essere sufficientemente precise per consentire di individuare le singole voci che costituiscono il servizio prestato (descrizione chiara e costo di ciascuna voce),
- lo Stato membro e i partner provvedono affinché ciascun contratto di subappalto contenga una clausola in cui si dichiara espressamente che la Commissione e la Corte dei conti esercitano poteri di controllo sui documenti e sui locali del subcontraente che ha ricevuto fondi comunitari,
- i paesi non comunitari possono partecipare a un programma nazionale in qualità di subcontraenti se il loro contributo si rivela necessario alla realizzazione dei programmi comunitari e dietro preventiva autorizzazione scritta da parte della Commissione,
- una copia autenticata del contratto con il subcontraente, e i relativi giustificativi del pagamento, devono essere trasmessi alla Commissione unitamente alla dichiarazione delle spese;

g) altri costi specifici:

- eventuali altre spese supplementari o impreviste che non rientrano in una delle categorie sopra specificate possono essere imputate al programma solo dietro preventiva autorizzazione della Commissione, a meno che non siano già indicate nelle previsioni annuali di bilancio;

h) sostegno per le consulenze scientifiche:

- le indennità giornaliere e le spese di viaggio e di personale sono ammissibili per la durata delle riunioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 665/2008, conformemente a quanto stabilito all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 665/2008,
- una copia autenticata dei documenti di viaggio giustificativi deve essere trasmessa alla Commissione unitamente alla dichiarazione delle spese.



ALLEGATO II

Contenuto della lettera relativa all'importo di cui è richiesto il rimborso o all'importo chiesto a titolo di prefinanziamento

La lettera relativa all'importo di cui è richiesto il rimborso o all'importo chiesto a titolo di prefinanziamento deve indicare esplicitamente:

- 1) la decisione della Commissione cui è fatto riferimento (articolo e allegato);
- 2) il riferimento al programma nazionale;
- 3) l'importo richiesto alla Commissione, espresso in euro, al netto dell'IVA;
- 4) il tipo di domanda (prefinanziamento, saldo);
- 5) il conto bancario su cui va effettuato il bonifico.



ALLEGATO III

DICHIARAZIONE DI SPESA

(da inviare all'unità MARE.C4 per vie ufficiali)

SPESA PUBBLICA SOSTENUTA PER L'ESECUZIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE DI RACCOLTA DI DATI

Decisione della Commissione del/n.

Riferimento nazionale (se del caso)

ATTESTATO

Il sottoscritto, rappresentante l'autorità
..... competente per le procedure finanziarie e di controllo
applicabili, certifica, previa verifica, che tutte le spese ammissibili riportate nei documenti allegati, e indicanti il costo
totale, sono state sostenute nel 200... , e ammontano a: EUR (importo esatto al secondo decimale), riguardano il
programma nazionale di raccolta di dati del 200... e corrispondono al contributo del 50 % della Commissione europea.

In relazione al sopracitato programma è già stato erogato un pagamento dell'importo di EUR.

Il sottoscritto certifica altresì che le spese dichiarate sono esatte e che la domanda di pagamento tiene conto di eventuali
recuperi effettuati.

Le operazioni sono state svolte in conformità degli obiettivi stabiliti dalla decisione e delle disposizioni dei regolamenti
(CE) n. 199/2008 e (CE) n. 861/2006 del Consiglio, segnatamente per quanto riguarda:

- la conformità con il diritto comunitario e gli strumenti adottati in virtù dello stesso, in particolare le norme in materia
di concorrenza e aggiudicazione di appalti pubblici,
- l'applicazione delle procedure di gestione e di controllo ai contributi finanziari, in particolare allo scopo di verificare la
consegna dei beni e servizi cofinanziati e la veridicità delle spese dichiarate, nonché di prevenire, individuare e
correggere le irregolarità, reprimere le frodi e recuperare gli importi indebitamente versati.

Le tabelle allegate indicano le spese sostenute. Sono allegate le copie autenticate delle fatture relative ai costi per i beni
durevoli e le navi. Gli originali di tutti i documenti giustificativi sono disponibili per un periodo minimo di tre anni
successivamente al pagamento del saldo da parte della Commissione.

Data: .../.../...

Nome in stampatello, timbro, qualifica e
firma dell'autorità competente

Elenco degli allegati:



REGOLAMENTO (CE) N. 1079/2008 DELLA COMMISSIONE**del 4 novembre 2008****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 novembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2008.

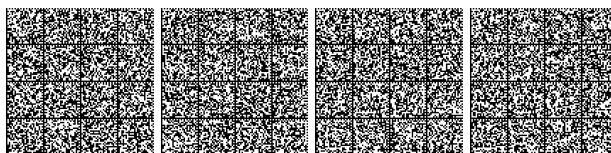
Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.



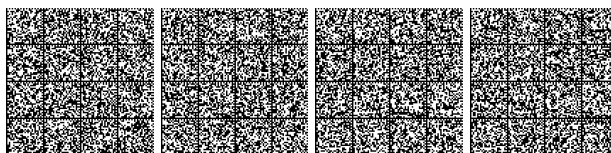
ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	41,3
	MK	43,0
	TR	49,3
	ZZ	44,5
0707 00 05	JO	175,3
	MA	26,4
	TR	147,3
	ZZ	116,3
0709 90 70	MA	44,6
	TR	126,1
	ZZ	85,4
0805 20 10	MA	95,2
	ZZ	95,2
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	HR	28,3
	TR	79,0
	ZZ	53,7
0805 50 10	AR	82,1
	MA	103,9
	TR	107,6
	ZA	102,7
	ZZ	99,1
0806 10 10	BR	236,2
	TR	129,7
	US	272,9
	ZA	218,0
	ZZ	214,2
0808 10 80	CA	96,3
	CL	68,1
	CN	66,8
	NZ	104,3
	US	132,8
	ZA	96,9
	ZZ	94,2
0808 20 50	CN	51,0
	US	208,3
	ZZ	129,7

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».



REGOLAMENTO (CE) N. 1080/2008 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1100/2006 che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, norme dettagliate per l'apertura e la gestione di contingenti tariffari per lo zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione originario di paesi meno sviluppati, nonché norme dettagliate da applicare all'importazione di prodotti di cui alla voce tariffaria 1701 originari di paesi meno sviluppati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 6,visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽²⁾, in particolare l'articolo 134, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5, paragrafo 7, lettera d), del regolamento (CE) n. 1100/2006 della Commissione, del 17 luglio 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, norme dettagliate per l'apertura e la gestione di contingenti tariffari per lo zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione originario di paesi meno sviluppati, nonché norme dettagliate da applicare all'importazione di prodotti di cui alla voce tariffaria 1701 originari di paesi meno sviluppati ⁽³⁾, limita le domande di titoli di importazione di zucchero originario di paesi meno sviluppati (DMD) a «operatori riconosciuti».
- (2) Il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i

regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007 della Commissione ⁽⁴⁾ (regolamento PTG) prevede una definizione più ampia: «i richiedenti». La modifica che introduce sarà tuttavia applicabile solo dal 1° gennaio 2009, data d'inizio dell'applicazione del nuovo periodo del regolamento PTG, e non dal 1° ottobre 2008, data d'inizio della prossima campagna di commercializzazione. Allo scopo di evitare ogni discriminazione tra operatori disponibili ad approvvigionare il mercato, è opportuno che la nuova definizione sia applicata fin dall'inizio della campagna di commercializzazione dello zucchero. Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1100/2006.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle preferenze generalizzate.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 5, paragrafo 7, lettera d), del regolamento (CE) n. 1100/2006 le parole «l'operatore riconosciuto si impegna» sono sostituite dalle parole «il richiedente si impegna».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2008.

Per la Commissione

Catherine ASHTON

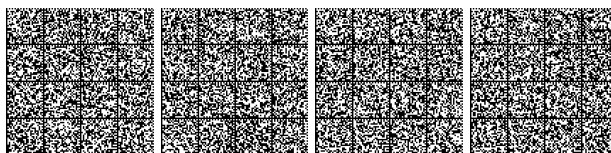
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 196 del 18.7.2006, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1.



REGOLAMENTO (CE) N. 1081/2008 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2008

che abroga il regolamento (CEE) n. 2968/79 recante modalità di applicazione per l'assistenza amministrativa all'esportazione di formaggi molli stagionati di latte vaccino che possono beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo e il regolamento (CEE) n. 1552/80 recante modalità di applicazione per l'assistenza amministrativa all'esportazione di taluni formaggi che possono beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in Australia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 172, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 172, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, che abroga il regolamento (CEE) n. 2931/79 del Consiglio ⁽²⁾ a decorrere dal 1° gennaio 2008, qualora siano esportati prodotti che, in virtù degli accordi conclusi dalla Comunità, possono beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo se sono rispettate talune condizioni, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano, su richiesta e dopo aver effettuato gli opportuni controlli, un certificato attestante che tali condizioni sono soddisfatte. In accordo con tale regolamento, i regolamenti (CEE) n. 2968/79 della Commissione ⁽³⁾ e (CEE) n. 1552/80 della Commissione ⁽⁴⁾ richiedono agli esportatori di presentare un certificato che attesti la conformità dei formaggi alle definizioni contenute in tali regolamenti al fine di poter accedere liberamente e illimitatamente agli Stati Uniti e all'Australia.

(2) Le competenti autorità di importazione statunitensi hanno confermato che verificano la classificazione di

tali formaggi al momento dell'importazione mediante ispezione visiva e analisi di laboratorio di campioni e che il certificato di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2968/79 non è più richiesto.

(3) Nel medesimo contesto, le autorità competenti australiane hanno confermato che, al fine di permettere l'importazione, senza alcuna restrizione quantitativa, di certi tipi di formaggi della Comunità di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1552/80, non richiederanno più un certificato di identità e di origine.

(4) I regolamenti (CEE) n. 2968/79 e (CEE) n. 1552/80 devono pertanto essere abrogati.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2968/79 e il regolamento (CEE) n. 1552/80 sono abrogati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

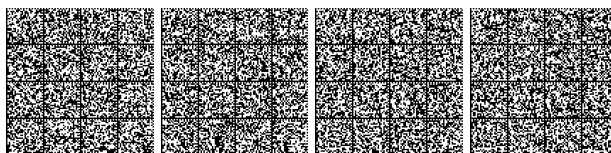
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 334 del 28.12.1979, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 336 del 29.12.1979, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU L 153 del 21.6.1980, pag. 23.



REGOLAMENTO (CE) N. 1082/2008 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2008

che avvia un riesame concernente i «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 192/2007 del Consiglio che istituisce un dazio anti-dumping definitivo sulle importazioni di polietilentereftalato (PET) originarie, tra l'altro, della Malesia, abroga il dazio per quanto riguarda le importazioni provenienti da un esportatore di questo paese e stabilisce che tali importazioni sono soggette a registrazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (di seguito il «regolamento di base»⁽¹⁾), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

A. DOMANDA DI RIESAME

- (1) La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame concernente i «nuovi esportatori» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda è stata presentata dalla Eastman Chemical (Malesia) SDN.BHD («il richiedente»), un produttore esportatore della Malesia (il «paese interessato»).

B. PRODOTTO

- (2) Il prodotto in esame è il polietilentereftalato avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, conformemente alla norma ISO 1628-5 originario della Malesia (il «prodotto in questione»), attualmente classificato nel codice NC 3907 60 20.

C. MISURE IN VIGORE

- (3) Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio anti-dumping definitivo imposto con il regolamento (CE) n. 192/2007⁽²⁾ a norma del quale le importazioni nella Comunità del prodotto in esame originario della Malesia e fabbricato dal richiedente sono soggette a un dazio definitivo anti-dumping di 160,1 EUR/t, a eccezione di talune società espressamente indicate che sono soggette ad aliquote individuali di dazio.

D. MOTIVAZIONI DEL RIESAME

- (4) Il richiedente afferma di non aver esportato il prodotto in esame nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta in base ai cui risultati sono state istituite le misure anti-dumping, vale a dire nel periodo dal 1º ottobre 1998 al 30 settembre 1999 (il «periodo dell'inchiesta iniziale») e di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori del prodotto in esame soggetti alle summenzionate misure anti-dumping.

- (5) Il richiedente sostiene inoltre di aver iniziato a esportare il prodotto in questione nella Comunità dopo la fine del periodo dell'inchiesta iniziale.

E. PROCEDURA

- (6) I produttori comunitari notoriamente interessati sono stati informati della domanda di riesame ed è stata offerta loro la possibilità di presentare osservazioni. Non sono però pervenute osservazioni da parte loro.

- (7) Dopo aver esaminato le prove disponibili, la Commissione conclude che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'avvio di un riesame concernente i «nuovi esportatori», ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, al fine di determinare il margine di dumping individuale del richiedente e, qualora venissero accertate prassi di dumping, il livello di dazio da applicare alle importazioni del prodotto in esame effettuate dal richiedente nella Comunità.

- (8) Nel caso in cui il richiedente soddisfi i requisiti per usufruire di un dazio individuale, può risultare necessario modificare il livello del dazio attualmente applicabile alle importazioni del prodotto in esame proveniente da società non menzionate individualmente all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 192/2007.

a) Questionari

Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per l'inchiesta, la Commissione invierà un questionario al richiedente.

b) Raccolta di informazioni e audizioni

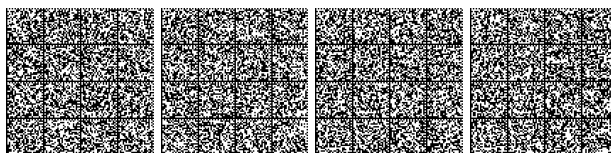
Si invitano tutte le parti interessate a comunicare le rispettive osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova a sostegno delle medesime.

La Commissione può inoltre ascoltare le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

Si richiama l'attenzione delle parti sul fatto che esse potranno esercitare la maggior parte dei diritti procedurali enunciati nel regolamento di base solo se si faranno conoscere entro i termini fissati dal presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 59 del 27.2.2007, pag. 1.



F. ABROGAZIONE DEL DAZIO IN VIGORE E REGISTRAZIONE DELLE IMPORTAZIONI

- (9) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, occorre abrogare il dazio anti-dumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame fabbricato e venduto dal richiedente per l'esportazione nella Comunità. Parallelamente, tali importazioni devono essere soggette a registrazione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base affinché, qualora il riesame si concluda con l'accertamento dell'esistenza di dumping per quanto riguarda i richiedenti, possano essere riscossi dazi anti-dumping a titolo retroattivo a decorrere dalla data d'inizio del riesame. In questa fase del procedimento non è possibile stimare l'ammontare degli eventuali dazi che il richiedente dovrà corrispondere in futuro.

G. TERMINI

- (10) Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere stabiliti i termini entro i quali:
- a) le parti interessate possono manifestarsi contattando la Commissione, comunicare per iscritto le loro osservazioni e rispondere al questionario di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento o fornire qualsiasi altra informazione di cui si debba tener conto nel corso dell'inchiesta;
- b) le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

H. OMESSA COLLABORAZIONE

- (11) Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie o non le comunichi entro i termini stabiliti, oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.
- (12) Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Se una parte interessata non collabora o collabora solo in parte, e vengono utilizzati i dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole di quanto sarebbe stato se la parte avesse collaborato.

I. TRATTAMENTO DEI DATI A CARATTERE PERSONALE

- (13) È opportuno notare che qualunque dato a carattere personale raccolto nel quadro della presente inchiesta sarà trattato conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati⁽¹⁾.

J. CONSIGLIERE-AUDITORE

- (14) Da notare inoltre che se le parti interessate ritengono di incontrare difficoltà nell'esercizio dei loro diritti di difesa, possono sollecitare l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio. Il consigliere-auditore agisce come intermediario tra le parti interessate e i servizi della Commissione e offre, se necessario, la sua mediazione sulle questioni di procedura che riguardano la tutela degli interessi di tali parti nel corso della presente inchiesta, in particolare per quanto riguarda l'accesso al fascicolo, la confidenzialità, la proroga dei termini e il trattamento dei punti di vista presentati per iscritto/o oralmente. Per ottenere maggiori informazioni e le coordinate del contatto, le parti interessate possono consultare le pagine web dedicate al consigliere-auditore sul sito internet della DG Commercio (<http://ec.europa.eu/trade>).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In conformità dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, è avviato un riesame del regolamento (CE) n. 192/2007 per stabilire se e in quale misura debbano essere soggette al dazio anti-dumping imposto da tale regolamento le importazioni di polietilenterefalato avente un coefficiente di viscosità pari o superiore 78 ml/g, conformemente alla norma ISO 1628-5, classificato nel codice NC 3907 60 20 originario della Malesia, prodotto e venduto per l'esportazione nella Comunità da Eastman Chemical (Malesia) SDN.BHD (codice addizionale TARIC A898).

Articolo 2

Il dazio anti-dumping imposto dal regolamento (CE) n. 192/2007 è abrogato con riguardo alle importazioni di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, si chiede alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni di cui all'articolo 1. La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.



Articolo 4

1. Le parti interessate, se desiderano che si tenga conto delle loro osservazioni durante l'inchiesta, devono manifestarsi alla Commissione, comunicare le proprie osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario menzionato al considerando 10, lettera a), del presente regolamento, ed eventuali altre informazioni, salvo diversa indicazione, entro 40 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le parti interessate possono inoltre chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

2. Tutte le osservazioni e le richieste presentate dalle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo disposizione contraria) e devono riportare l'indicazione di nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, incluse le informazioni richieste dal presente regolamento, le risposte al questionario e la corrispondenza fornite dalle parti interessate in forma riservata, devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata ⁽¹⁾» e, conforme-

mente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».

Le informazioni relative al caso in esame e/o le domande di audizione devono essere inviate al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio: N-105 4/92
B-1049 Bruxelles
Fax (32 2) 295 65 05

Articolo 5

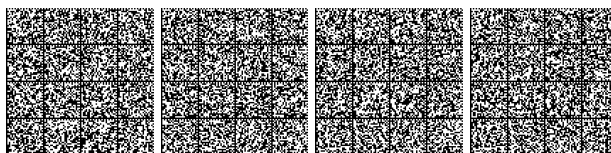
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2008.

Per la Commissione
Catherine ASHTON
Membro della Commissione

⁽¹⁾ Ciò significa che il documento è esclusivamente per uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1) e all'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo anti-dumping).



REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2008 DELLA COMMISSIONE**del 5 novembre 2008****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 novembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2008.

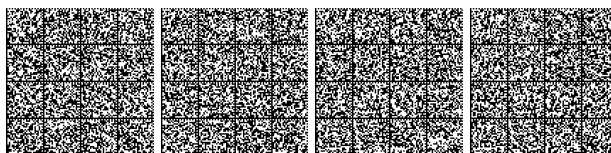
Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.



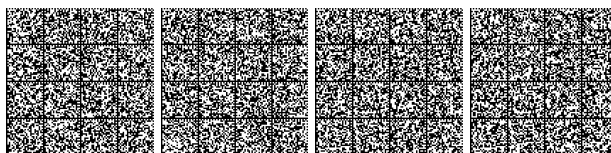
ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	45,7
	MK	47,1
	TR	54,6
	ZZ	49,1
0707 00 05	JO	175,3
	MA	26,4
	TR	118,2
	ZZ	106,6
0709 90 70	MA	53,8
	TR	127,1
	ZZ	90,5
0805 20 10	MA	85,4
	ZZ	85,4
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	HR	26,3
	TR	73,8
	ZZ	50,1
0805 50 10	AR	82,1
	MA	103,9
	TR	85,9
	ZA	89,5
	ZZ	90,4
0806 10 10	BR	236,0
	TR	128,6
	US	272,9
	ZA	218,0
	ZZ	213,9
0808 10 80	AR	75,0
	CA	96,3
	CL	68,1
	CN	66,8
	NZ	104,3
	US	132,8
	ZA	93,5
	ZZ	91,0
0808 20 50	CN	43,6
	TR	124,9
	US	208,3
	ZZ	125,6

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».



REGOLAMENTO (CE) N. 1084/2008 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2008

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008, per la campagna 2008/2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna

2008/2009 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 della Commissione ⁽³⁾. Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1071/2008 della Commissione ⁽⁴⁾.

- (2) Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 945/2008 per la campagna 2008/2009, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 novembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

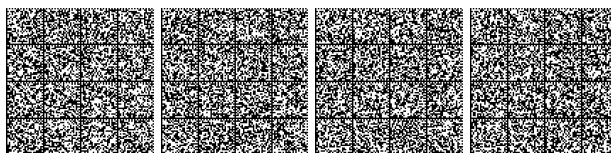
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 258 del 26.9.2008, pag. 56.

⁽⁴⁾ GU L 290 del 31.10.2008, pag. 18.



ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 6 novembre 2008

(EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	24,58	4,01
1701 11 90 ⁽¹⁾	24,58	9,24
1701 12 10 ⁽¹⁾	24,58	3,82
1701 12 90 ⁽¹⁾	24,58	8,81
1701 91 00 ⁽²⁾	27,44	11,51
1701 99 10 ⁽²⁾	27,44	6,99
1701 99 90 ⁽²⁾	27,44	6,99
1702 90 95 ⁽³⁾	0,27	0,38

⁽¹⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.⁽²⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.⁽³⁾ Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 1085/2008 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2008

recante fissazione del coefficiente di attribuzione relativo al rilascio di titoli di importazione richiesti dal 27 al 31 ottobre 2008 per prodotti del settore dello zucchero nell'ambito dei contingenti tariffari e degli accordi preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Nel periodo dal 27 al 31 ottobre 2008 sono state presentate alle autorità competenti alcune domande di titoli di importazione a norma dei regolamenti (CE) n. 950/2006 e/o (CE) n. 508/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, recante apertura di contingenti tariffari per le importazioni in Bulgaria e in Romania di zucchero di

canna greggio destinato all'approvvigionamento delle raffinerie nelle campagne 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 ⁽³⁾, per un quantitativo totale pari o superiore al quantitativo disponibile per il numero d'ordine 09.4436.

- (2) In tale contesto, è opportuno che la Commissione fissi un coefficiente di attribuzione ai fini del rilascio dei titoli in proporzione ai quantitativi disponibili e/o informi gli Stati membri che è stato raggiunto il limite stabilito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le domande di titoli di importazione presentate dal 27 al 31 ottobre 2008 a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006 e/o dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 508/2007, i titoli sono rilasciati entro i limiti quantitativi stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2008.

Per la Commissione

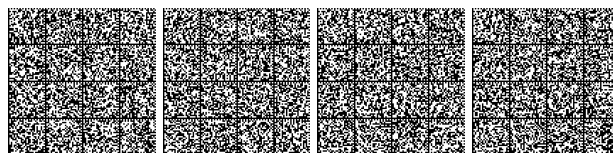
Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 122 dell'11.5.2007, pag. 1.



ALLEGATO

Zucchero preferenziale ACP-INDIA
Capo IV del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2008/2009

Numero d'ordine	Paese	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 27.10.2008-31.10.2008	Limite
09.4331	Barbados	100	Raggiunto
09.4332	Belize	100	
09.4333	Costa d'Avorio	100	
09.4334	Repubblica del Congo	100	
09.4335	Figi	100	
09.4336	Guyana	100	
09.4337	India	0	
09.4338	Giamaica	100	
09.4339	Kenya	100	
09.4340	Madagascar	100	
09.4341	Malawi	100	
09.4342	Maurizio	100	
09.4343	Mozambico	100	
09.4344	Saint Christopher e Nevis	—	
09.4345	Suriname	—	
09.4346	Swaziland	100	
09.4347	Tanzania	100	
09.4348	Trinidad e Tobago	100	
09.4349	Uganda	—	
09.4350	Zambia	100	
09.4351	Zimbabwe	100	

Zucchero complementare
Capo V del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna 2008/2009

Numero d'ordine	Paese	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 27.10.2008-31.10.2008	Limite
09.4315	India	—	
09.4316	Paesi firmatari del protocollo ACP	—	



Zucchero concessioni CXL**Capo VI del regolamento (CE) n. 950/2006****Campagna di commercializzazione 2008/2009**

Numero d'ordine	Paese	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 27.10.2008-31.10.2008	Limite
09.4317	Australia	0	Raggiunto
09.4318	Brasile	0	Raggiunto
09.4319	Cuba	0	Raggiunto
09.4320	Altri paesi terzi	0	Raggiunto

Zucchero Balcani**Capo VII del regolamento (CE) n. 950/2006****Campagna di commercializzazione 2008/2009**

Numero d'ordine	Paese	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 27.10.2008-31.10.2008	Limite
09.4324	Albania	100	Raggiunto
09.4325	Bosnia-Erzegovina	0	
09.4326	Serbia e Kosovo	100	
09.4327	Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	100	
09.4328	Croazia	100	

Zucchero di importazione eccezionale e industriale**Capo VIII del regolamento (CE) n. 950/2006****Campagna di commercializzazione 2008/2009**

Numero d'ordine	Tipo	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 27.10.2008-31.10.2008	Limite
09.4380	eccezionale	—	
09.4390	industriale	100	



Zucchero APE supplementare
Capo VIII bis del regolamento (CE) n. 950/2006
Campagna di commercializzazione 2008/2009

Numero d'ordine	Paese	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 27.10.2008-31.10.2008	Limite
09.4431	Comore, Madagascar, Maurizio, Seicelle, Zimbabwe	100	
09.4432	Burundi, Kenya, Ruanda, Tanzania, Uganda	100	
09.4433	Swaziland	100	
09.4434	Mozambico	100	
09.4435	Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Repubblica dominicana, Grenada, Guyana, Haiti, Giamaica, Saint Christopher e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago	100	
09.4436	Repubblica dominicana	98,3284	
09.4437	Figi, Papua – Nuova Guinea	100	Raggiunto

Importazione di zucchero nell'ambito dei contingenti tariffari transitori aperti per la Bulgaria e la Romania

Articolo 1 del regolamento (CE) n. 508/2007

Campagna di commercializzazione 2008/2009

Numero d'ordine	Tipo	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 27.10.2008-31.10.2008	Limite
09.4365	Bulgaria	0	Raggiunto
09.4366	Romania	100	



REGOLAMENTO (CE) N. 1086/2008 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 1438/2003 che stabilisce le modalità d'applicazione della politica comunitaria per la flotta di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Secondo il disposto dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2371/2002, la Commissione stabilisce per ogni Stato membro i livelli di riferimento espressi in GT e kW relativi alla capacità di pesca complessiva dei pescherecci comunitari battenti bandiera dello Stato membro considerato. Tali livelli di riferimento sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1438/2003 della Commissione, del 12 agosto 2003, che stabilisce le modalità d'applicazione della politica comunitaria per la flotta di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) Conformemente all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1438/2003, detto regolamento si applica alla capacità di pesca dei pescherecci comunitari, fatta eccezione per le navi che sono utilizzate esclusivamente per l'acquacoltura o immatricolate nelle regioni ultraperiferiche della Francia, del Portogallo e della Spagna.
- (3) La nota in calce (1) dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1438/2003 dispone che i livelli di riferimento possono essere modificati per tener conto delle navi che esistevano al 31 dicembre 2002 ma che non erano né interessate dal POP IV né registrate al momento in cui è stata redatta la tabella dell'allegato.
- (4) Il 26 settembre 2006 i Paesi Bassi hanno comunicato alla Commissione che un certo numero di navi, la cui capa-

cità è attualmente inclusa nel livello di riferimento stabilito per tale Stato membro, sono utilizzate esclusivamente per l'acquacoltura e hanno chiesto alla Commissione di ridurre di 15 540 GT e 39 258 kW il livello di riferimento per la capacità di pesca totale dei pescherecci comunitari battenti bandiera olandese.

- (5) L'attuale livello di riferimento per la flotta irlandese non comprende parte della flotta artigianale principalmente dedicata alla pesca di specie non soggette a contingenti. Benché la capacità di queste navi sia stata inclusa negli obiettivi del POP IV, esse non erano state ancora registrate al momento in cui sono stati fissati i livelli di riferimento. Il 4 aprile 2008 l'Irlanda ha presentato l'elenco definitivo delle navi alla Commissione, chiedendole di modificare di conseguenza il livello di riferimento della flotta irlandese. Inoltre, è necessario tener conto della capacità di pesca delle draghe da mitili che non erano state precedentemente registrate. Occorre quindi aumentare di 1 719 GT e 14 608 kW i livelli di riferimento per l'Irlanda.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1438/2003 della Commissione è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2008.

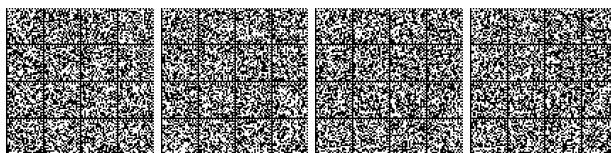
Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

⁽²⁾ GU L 204 del 13.8.2003, pag. 21.



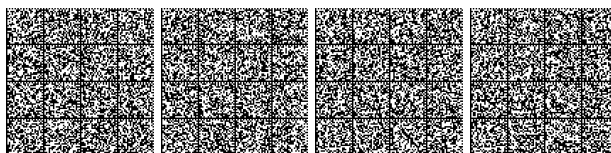
ALLEGATO

«ALLEGATO I

Livelli di riferimento per Stato membro ⁽¹⁾

Stato membro	Livelli di riferimento 1° gennaio 2003	
	R(GT) 03	R(kW) 03
Belgio	23 372	67 857
Danimarca	132 706	459 526
Germania	84 262	175 927
Grecia	119 910	653 497
Spagna (esclusa la capacità registrata nelle isole Canarie al 31.12.2002)	728 344	1 671 739
Francia (esclusi gli obiettivi del POP IV per i segmenti dei dipartimenti francesi d'oltremare)	230 257	920 969
Irlanda	88 700	244 834
Italia	229 862	1 338 971
Paesi Bassi	197 599	487 809
Portogallo (esclusi gli obiettivi del POP IV per i segmenti delle Azzorre e di Madeira)	171 502	412 025
Finlandia	23 203	216 195
Svezia	51 993	261 028
Regno Unito	286 120	1 129 194
Totale	2 367 830	8 039 571

(1) I livelli di riferimento possono essere modificati per tener conto delle navi che esistevano al 31 dicembre 2002 ma che non erano né interessate dal POP IV né registrate al momento in cui è stata redatta la presente tabella.»



REGOLAMENTO (CE) N. 1087/2008 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2008

recante modifica, per quanto riguarda l'allegato XVII, del regolamento (CE) n. 423/2008 che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 46,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'allegato V, sezione C, punto 4, del regolamento (CE) n. 1493/1999, negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli è possibile aumentare dell'1 % il titolo alcolometrico volumico.
- (2) A norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 423/2008 della Commissione ⁽²⁾, gli anni caratterizzati da condizioni meteorologiche eccezionalmente sfavorevoli sono indicati nel suo allegato XVII, con menzione delle zone viticole, delle regioni geografiche e delle varietà interessate.

- (3) A motivo delle condizioni meteorologiche eccezionalmente sfavorevoli del 2008, i limiti fissati nell'allegato V, sezione C, punto 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 per l'aumento del titolo alcolometrico naturale non consentono di produrre vini con caratteristiche conformi a quelle normalmente richieste sul mercato nelle regioni viticole del Regno Unito. È pertanto opportuno autorizzare il Regno Unito ad aumentare il titolo alcolometrico naturale del 4,5 % vol.

- (4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 423/2008.

- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella tabella dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 423/2008 è aggiunta la riga seguente:

«2.	2008	A	Inghilterra, Galles	Varietà autorizzate»
-----	------	---	---------------------	----------------------

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2008.

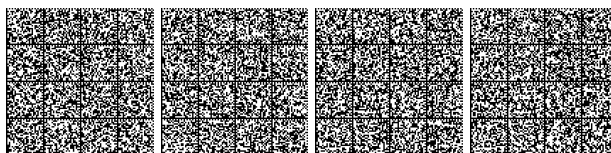
Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 127 del 15.5.2008, pag. 13.



REGOLAMENTO (CE) N. 1088/2008 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2008

recante determinazione provvisoria dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare in virtù del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna che inizia il 1° luglio 2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

ciascun paese esportatore per il periodo di consegna che inizia il 1° luglio 2009.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 156 in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali ⁽²⁾, prevede le modalità relative alla determinazione dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti di cui al codice NC 1701, espressi in equivalente zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo n. 3 accluso all'allegato V dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (protocollo ACP) e dell'accordo India.
- (2) Con la decisione 2007/626/CE ⁽³⁾ il Consiglio ha denunciato, a nome della Comunità, l'accordo con l'India sullo zucchero di canna (di seguito «accordo India») ⁽⁴⁾ con effetto dal 1° ottobre 2009. Con la decisione 2007/627/CE ⁽⁵⁾ il Consiglio ha denunciato, a nome della Comunità, il protocollo ACP con effetto dal 1° ottobre 2009. Il periodo di consegna che inizia il 1° luglio 2009 durerà pertanto solo tre mesi.
- (3) In applicazione degli articoli 3 e 7 del protocollo ACP, degli articoli 3 e 7 dell'accordo India, nonché dell'articolo 12, paragrafo 3, e degli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 950/2006, la Commissione ha calcolato, sulla base delle informazioni attualmente disponibili, i quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per

- (4) Per il periodo di consegna che va dal 1° luglio 2009 al 30 settembre 2009 è opportuno dare agli operatori un periodo sufficiente per organizzare gli scambi. Occorre pertanto determinare in via provvisoria i quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per il periodo che inizia il 1° luglio 2009, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 950/2006.

- (5) I contratti commerciali tra gli importatori comunitari e i paesi ACP e l'India sono connessi ai periodi di consegna. Per rispettare la tempistica delle consegne, è opportuno che le domande di titoli di importazione per il periodo di consegna che inizia il 1° luglio 2009 non possano essere presentate anteriormente al 4 maggio 2009, a meno che non si dimostri che il paese esportatore ha soddisfatto il proprio obbligo di consegna relativo al periodo 2008/2009, determinato dal regolamento (CE) n. 403/2008 della Commissione ⁽⁶⁾.

- (6) A norma dell'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, i titoli di importazione per lo zucchero destinato alla raffinazione devono essere rilasciati esclusivamente a raffinerie a tempo pieno e a condizione che i relativi quantitativi non superino i quantitativi che possono essere importati nell'ambito del fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di cui al medesimo articolo, paragrafo 1. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 155 del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione può adottare misure di deroga all'articolo 153, paragrafo 3, del medesimo regolamento per garantire che lo zucchero a ACP/India sia importato nella Comunità nel rispetto delle condizioni stabilite dal protocollo ACP e dall'accordo India. Per il periodo di consegna che inizia il 1° luglio 2009 e tenendo conto della riduzione di prezzo dello zucchero greggio di canna importato il 1° ottobre 2009, le suddette condizioni possono essere soddisfatte soltanto se tutti gli operatori hanno accesso ai titoli di importazione di zucchero destinato alla raffinazione. È pertanto necessario derogare all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 950/2006 che limita alle raffinerie a tempo pieno la possibilità di presentare domande per lo zucchero destinato alla raffinazione.

- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

⁽¹⁾ GU L 299 del 26.11.2007, pag. 1.

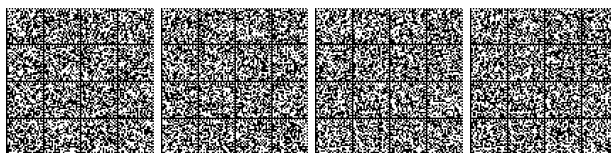
⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 255 del 29.9.2007, pag. 37.

⁽⁴⁾ GU L 190 del 23.7.1975, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU L 255 del 29.9.2007, pag. 38.

⁽⁶⁾ GU L 120 del 7.5.2008, pag. 6.



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India sono determinati in via provvisoria in conformità dell'allegato. I quantitativi sono fissati per paese esportatore con riferimento ai prodotti del codice NC 1701, espressi in equivalente zucchero bianco, per il periodo di consegna che ha inizio il 1° luglio 2009.

Articolo 2

In deroga all'articolo 4, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 950/2006, il primo periodo di presentazione delle domande di titolo di importazione inizia il 4 maggio 2009. Tuttavia, se il limite stabilito dal regolamento (CE) n. 403/2008 per il periodo di consegna 2008/2009 è stato raggiunto per un paese esportatore, il primo periodo di presentazione delle domande di titolo di importazione inizia per tale

paese il lunedì successivo alla comunicazione di cui dall'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 950/2006 da parte della Commissione agli Stati membri.

Articolo 3

Per i quantitativi corrispondenti agli obblighi consegna del periodo che ha inizio il 1° luglio 2009 e in deroga all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 950/2006, tutti i richiedenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione ⁽¹⁾ possono presentare domanda di titolo di importazione di zucchero destinato alla raffinazione nello Stato membro in cui sono registrati ai fini dell'IVA.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

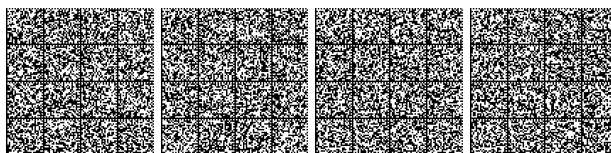
Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

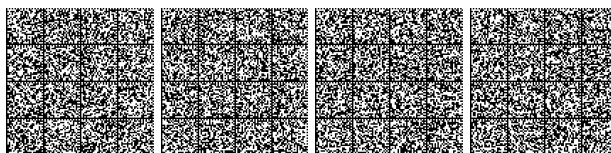
⁽¹⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.



ALLEGATO

Quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni di zucchero preferenziale originario dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna che inizia il 1° luglio 2009, espressi in equivalente zucchero bianco.

Paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India	Obblighi di consegna per il periodo che inizia il 1° luglio 2009
Barbados	8 024,35
Belize	11 670,03
Congo	2 546,53
Figi	41 337,08
Guyana	41 282,85
India	2 500,00
Costa d'Avorio	2 546,53
Giamaica	30 558,58
Kenia	1 250,00
Madagascar	2 690,00
Malawi	5 206,10
Maurizio	122 757,63
Mozambico	1 500,00
Saint Kitts e Nevis	0,00
Suriname	0,00
Swaziland	29 461,13
Tanzania	2 546,53
Trinidad e Tobago	10 937,75
Uganda	0,00
Zambia	1 803,75
Zimbabwe	7 556,20
Totale	326 175,04



REGOLAMENTO (CE) N. 1089/2008 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1832/2006 recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,

Il regolamento (CE) n. 1832/2006 è modificato come segue:

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 41 e l'articolo 21 in combinato disposto con l'allegato V, sezione 3, lettera a), punto 4,

1) all'articolo 9, paragrafo 1, la data «31 luglio 2007» è sostituita dalla data «31 dicembre 2008»;

considerando quanto segue:

2) l'articolo 11 è modificato come segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1832/2006 della Commissione ⁽¹⁾ reca, al capo II, sezione 2, disposizioni relative alla determinazione e all'eliminazione delle eccedenze di zucchero esistenti in Bulgaria e in Romania alla data dell'adesione di questi due paesi all'Unione europea. In particolare, fissa i termini per la determinazione delle eccedenze, per la loro eliminazione e per la presentazione della prova dell'avvenuta eliminazione da parte di operatori identificati e/o da parte della Bulgaria e della Romania. Fissa inoltre periodi di riferimento per il calcolo degli importi che la Bulgaria e la Romania sono tenute a pagare se non procedono all'eliminazione delle eccedenze.

a) al paragrafo 1, la data «30 aprile 2008» è sostituita dalla data «30 settembre 2009»;

b) il paragrafo 3 è modificato come segue:

i) la data «30 aprile 2008» è sostituita dalla data «30 settembre 2009»;

ii) la data «31 dicembre 2008» è sostituita dalla data «31 maggio 2010»;

(2) A causa di ritardi nell'assunzione delle necessarie informazioni sulle eccedenze esistenti in Bulgaria e in Romania e del tempo impiegato per analizzare esaurientemente tali informazioni e discuterle con gli Stati membri interessati, la Commissione non ha potuto determinare le eccedenze di zucchero entro il 31 luglio 2007 come prescritto dall'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1832/2006.

3) l'articolo 12 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, la data «31 luglio 2008» è sostituita dalla data «31 dicembre 2009»;

b) al paragrafo 2, quarto comma, la data «30 aprile 2008» è sostituita dalla data «30 settembre 2009»;

(3) Ai fini della corretta applicazione del capo II, sezione 2, è necessaria una proroga dei termini.

4) l'articolo 13 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, la data «31 agosto 2008» è sostituita dalla data «31 gennaio 2010»;

b) il paragrafo 2 è modificato come segue:

(4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1832/2006.

i) al primo comma, la data «30 aprile 2008» è sostituita dalla data «30 settembre 2009»;

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

ii) al secondo comma, la data «31 dicembre 2008» è sostituita dalla data «31 maggio 2010»;

iii) al terzo comma, la data «31 ottobre 2008» è sostituita dalla data «31 marzo 2010».

⁽¹⁾ GU L 354 del 14.12.2006, pag. 8.



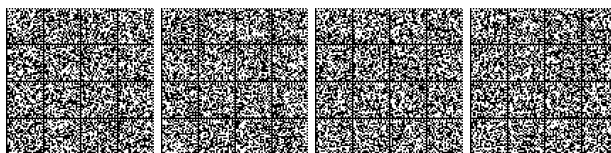
Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2008.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione



REGOLAMENTO (CE) N. 1090/2008 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2008

recante divieto di pesca dell'eglefino nelle acque norvegesi delle zone I e II per le navi battenti bandiera polacca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, fissa i contingenti per il 2008.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2008.

- (3) È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2008 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2008.

Per la Commissione

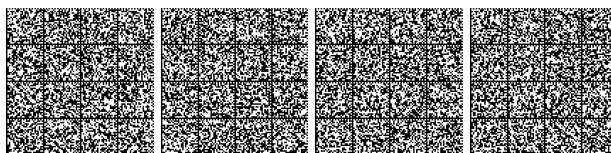
Fokion FOTIADIS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

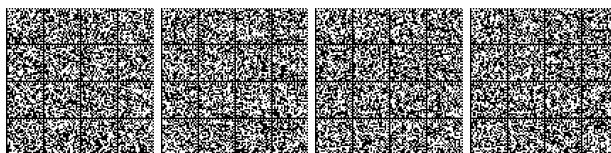
⁽²⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1.



ALLEGATO

N.	51/T&Q
Stato membro	POL
Stock	HAD/1N2AB.
Specie	Eglefino (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)
Zona	Acque norvegesi delle zone I e II
Data	11.9.2008



REGOLAMENTO (CE) N. 1091/2008 DELLA COMMISSIONE**del 31 ottobre 2008****recante divieto di pesca dello sgombrò nelle zone IIIa e IV e nelle acque comunitarie delle zone IIa, IIIb, IIIc e IIId per le navi battenti bandiera francese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, fissa i contingenti per il 2008.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2008.

- (3) È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2008 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2008.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

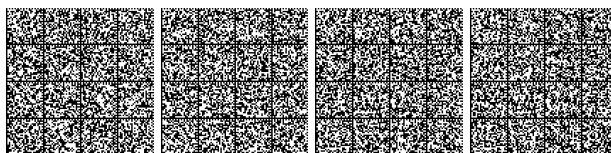
⁽²⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1.



ALLEGATO

N.	49/T&Q
Stato membro	FRA
Stock	MAC/2A34.
Specie	Sgombro (<i>Scomber scombrus</i>)
Zona	IIIa e IV; acque comunitarie delle zone IIa, IIIb, IIIc e IIId
Data	7.9.2008



REGOLAMENTO (CE) N. 1092/2008 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2008

recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle zone I e IIb per le navi battenti bandiera polacca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, fissa i contingenti per il 2008.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2008.

- (3) È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2008 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2008.

Per la Commissione

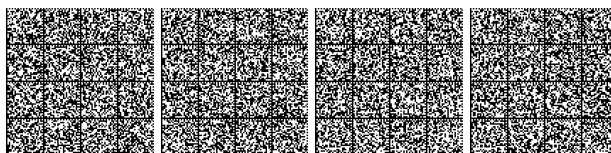
Fokion FOTIADIS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

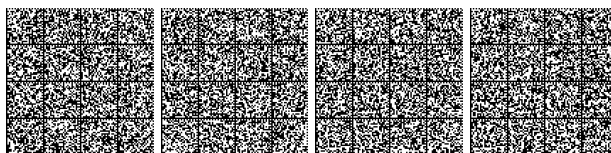
⁽²⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1.



ALLEGATO

N.	53/T&Q
Stato membro	POL
Stock	COD/1/2B.
Specie	Merluzzo bianco (<i>Gadus morhua</i>)
Zona	I e IIb
Data	11.9.2008



REGOLAMENTO (CE) N. 1093/2008 DELLA COMMISSIONE**del 5 novembre 2008****recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle zone I e IIb per le navi battenti bandiera spagnola**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, fissa i contingenti per il 2008.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2008.

- (3) È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2008 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2008.

Per la Commissione

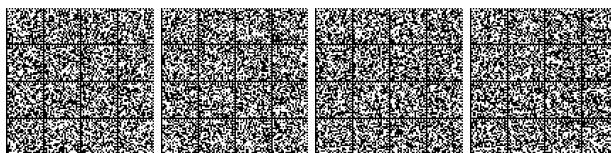
Fokion FOTIADIS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

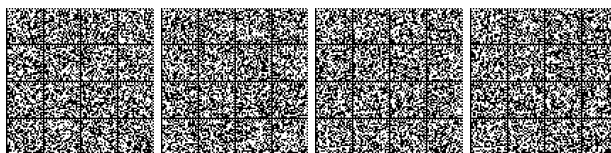
⁽²⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1.



ALLEGATO

N.	54/T&Q
Stato membro	ESP
Stock	COD/1/2B.
Specie	Merluzzo bianco (<i>Gadus morhua</i>)
Zona	I e IIb
Data	1.9.2008



REGOLAMENTO (CE) N. 1094/2008 DELLA COMMISSIONE**del 6 novembre 2008****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 novembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2008.

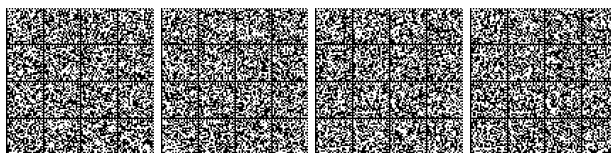
Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.



ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	51,6
	MK	46,2
	TR	69,3
	ZZ	55,7
0707 00 05	JO	175,3
	MA	30,8
	TR	71,6
	ZZ	92,6
0709 90 70	MA	53,8
	TR	123,0
	ZZ	88,4
0805 20 10	MA	102,7
	ZZ	102,7
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	HR	24,8
	TR	80,5
	ZZ	52,7
0805 50 10	AR	82,1
	MA	103,9
	TR	101,7
	ZA	96,4
	ZZ	96,0
0806 10 10	BR	234,7
	TR	134,2
	US	272,9
	ZA	218,0
	ZZ	215,0
0808 10 80	AL	32,1
	AR	75,0
	CA	96,3
	CL	68,1
	CN	66,8
	MK	37,6
	NZ	104,3
	US	162,2
	ZA	99,1
	ZZ	82,4
0808 20 50	CN	68,2
	TR	124,9
	US	208,3
	ZZ	133,8

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».



REGOLAMENTO (CE) N. 1095/2008 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 109/2007 per quanto riguarda i termini dell'autorizzazione dell'additivo per mangimi a base di monensin sodico (Coxidin)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'additivo a base di monensin sodico (Coxidin) è stato autorizzato a determinate condizioni conformemente al regolamento (CE) n. 1831/2003. Il regolamento (CE) n. 109/2007 della Commissione ⁽²⁾ ha autorizzato l'impiego di tale additivo per un periodo di dieci anni per i polli da ingrasso e i tacchini, associando l'autorizzazione al titolare dell'autorizzazione di immissione in circolazione dell'additivo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede la possibilità di modificare l'autorizzazione di un additivo in seguito a una richiesta del titolare dell'autorizzazione e a un parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»).
- (3) Il titolare dell'autorizzazione dell'additivo alimentare a base di monensin sodico (Coxidin) ha presentato una domanda in cui propone di modificare i termini dell'autorizzazione riducendo il periodo di sospensione prima della macellazione e definendo un limite massimo di residui (LMR) definitivo.

(4) Nel parere adottato il 18 giugno 2008 ⁽³⁾ l'Autorità ha concluso, dopo un riesame dell'esposizione umana, che è possibile fissare un periodo di sospensione di un giorno per il Coxidin destinato ai polli da ingrasso e ai tacchini. Il titolare dell'autorizzazione non ha fornito nuovi dati in grado di consentire all'Autorità di proporre un LMR definitivo.

(5) Il regolamento (CE) n. 109/2007 va pertanto modificato di conseguenza.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 109/2007 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2008.

Per la Commissione

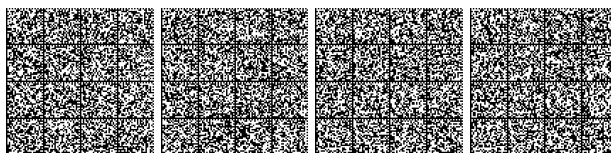
Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 31 del 6.2.2007, pag. 6.

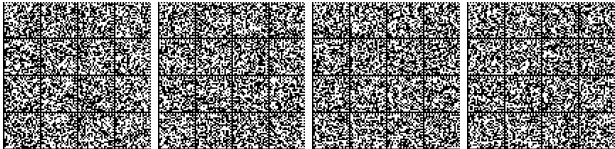
⁽³⁾ Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze usati nei mangimi (FEEDAP) adottato su richiesta della Commissione europea e relativo al periodo di sospensione per il Coxidin destinato a polli e tacchini da ingrasso e al riesame del limite massimo di residui provvisorio. *The EFSA Journal* (2008) 731, pagg. 1-14.



ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo (denominazione commerciale)	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie o categorie di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Data di scadenza dell'autorizzazione	Limite massimo di residui (LMR) provvisorio negli alimenti d'origine animale interessati
						mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tenore d'umidità del 12 %				
Coccidiostatici e istomonostatici										
5 1 701	Huvepharma NV Belgio	Monensin sodico (Coxidin)	Sostanza attiva $C_{36}H_{61}O_{11}Na$ Sale sodico dell'acido monocarbossilico polietere prodotto da <i>Streptomyces cinnamonensis</i> , 28682, LMG S-19095 in polvere. Composizione: Monensin A: almeno 90 % Monensin A + B: almeno 95 % Monensin C: 0,2-0,3 % <i>Composizione dell'additivo</i> Monensin sodico, sostanza tecnica equivalente all'attività del monensin: 25 % Perlite: 15-20 % Crucca di frumento: 55-60 % <i>Metodo analitico</i> (1) Metodo per determinare la sostanza attiva: cromatografia in fase liquida ad alta risoluzione (HPLC) con derivatizzazione post-colonna e rilevamento UV (λ = 520 nm).	Polli da ingrasso	—	100	125	1. Impiego vietato almeno 1 giorno prima della macellazione. 2. L'additivo è incorporato nei mangimi composti in forma di premiscela. 3. Dose massima consentita di monensin sodico nei mangimi complementari: — 625 mg/kg per polli da ingrasso, — 500 mg/kg per tacchini. 4. Il monensin sodico non va mescolato con altri coccidiostatici. 5. Nelle istruzioni per l'uso indicare: «Pericoloso per gli equidi. Mangime contenente uno ionoforo: evitare la somministrazione simultanea di tiamulina e controllare eventuali effetti collaterali negativi se usato contemporaneamente ad altri medicinali». 6. Indossare guanti e indumenti protettivi adeguati e proteggere occhi e viso. In caso di locali insufficientemente aerati servirsi di appositi respiratori.	6.2.2017	25 µg di monensin sodico/kg di pelle e grasso (peso umido), 8 µg di monensin sodico/kg di fegato, reni e muscoli (peso umido).
				Tacchini	16 settimane	60	100			

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl/feed-additives



REGOLAMENTO (CE) N. 1096/2008 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1356/2004 per quanto riguarda le condizioni per l'autorizzazione dell'additivo per mangimi «Elancoban», appartenente al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicamentose

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'additivo a base di monensin sodico (Elancoban G100, Elancoban 100, Elancogran 100, Elancoban G200, Elancoban 200) è stato autorizzato a certe condizioni conformemente alla direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾. Il regolamento (CE) n. 1356/2004 della Commissione ⁽³⁾ ha autorizzato l'impiego di tale additivo per un periodo di dieci anni per i polli da ingrasso, le galline ovaiole e i tacchini, associando l'autorizzazione alla persona responsabile dell'immissione in commercio dell'additivo. Tale additivo è stato notificato quale prodotto esistente in base all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Poiché sono state presentate tutte le informazioni richieste a norma di tale disposizione, l'additivo è stato inserito nel registro comunitario degli additivi per mangimi.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede la possibilità di modificare l'autorizzazione di un additivo in seguito a richiesta del titolare dell'autorizzazione e a un parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»).

- (3) Il titolare dell'autorizzazione dell'additivo a base di monensin sodico (Elancoban G100, Elancoban 100, Elancogran 100, Elancoban G200, Elancoban 200) ha presentato una domanda di modifica dei termini dell'autorizzazione, al fine di ridurre il periodo di attesa prima della macellazione.
- (4) Nel suo parere adottato il 18 giugno 2008 ⁽⁴⁾, l'Autorità ha concluso che, dopo una nuova valutazione dell'esposizione umana, può essere fissato a un giorno il periodo di sospensione di Elancoban G100, Elancoban 100, Elancogran 100, Elancoban G200 e Elancoban 200 per polli da ingrasso, galline ovaiole e tacchini.
- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1356/2004.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato al regolamento (CE) n. 1356/2004 è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

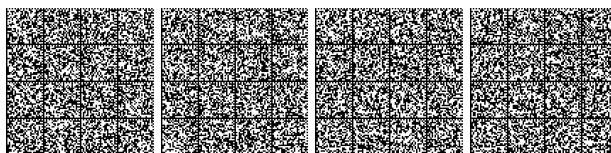
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.⁽²⁾ GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva abolita dal regolamento (CE) n. 1831/2003.⁽³⁾ GU L 251 del 27.7.2004, pag. 6.⁽⁴⁾ Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze usati nei mangimi (FEEDAP) in merito ad una domanda della Commissione europea relativa al periodo di sospensione dell'Elancoban per polli da ingrasso, galline ovaiole e tacchini da ingrasso. *The EFSA Journal* (2008) 730, pagg. 1-16.

ALLEGATO

Numero di registrazione dell'additivo	Nome e numero di registrazione della persona responsabile dell'immissione in commercio dell'additivo	Additivo (denominazione commerciale)	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie animale o categorie di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione	Limiti massimi di residui (LMR) provvisori negli alimenti d'origine animale pertinenti
						mg di principio attivo/kg di alimento completo				
Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose										
E 757	Eli Lilly and Company Limited	Monensin sodico (Elancoban G100, Elancoban 100, Elancogran 100, Elancoban G200, Elancoban 200)	Sostanza attiva $C_{36}H_{61}O_{11}Na$	Polli da ingrasso	—	100	125	Somministrazione vietata almeno un giorno prima della macellazione. Indicare nelle istruzioni d'uso: «Pericoloso per equidi. Alimento contenente uno ionoforo: evitare la somministrazione simultanea di tiamulina e controllare possibili effetti indesiderati se utilizzato contemporaneamente ad altre sostanze medicamentose».	30.7.2014	25 µg di monensin sodico/kg di tessuto cutaneo e adiposo pesati umidi 8 µg di monensin sodico/kg di fegato, reni e tessuto muscolare pesati umidi.
			Sale sodico di polietere dell'acido monocarbossilico prodotto da <i>Streptomyces cinamomensis</i> , ATCC 15413 in forma granulosa.	Galline ovaiole	16 settimane	100	120			
			Composizione del fattore: Monensin A: non inferiore al 90 % Monensin A + B: non inferiore al 95 %	Tacchini	16 settimane	60	100			
			Composizione dell'additivo							
			Monensin granuloso (prodotto a fermentazione secca) equivalente all'attività del monensin 10 % w/w							
Olio minerale 1-3 % w/w										
Granulosa di calcare 13-23 % w/w										
Granulosa di glumella di riso o granulosa di calcare qb 100 % w/w										
Monensin granuloso (prodotto a fermentazione secca) equivalente all'attività del monensin 20 % w/w										
Olio minerale 1-3 % w/w										
Granulosa di glumella di riso o granulosa di calcare qb 100 % w/w										



REGOLAMENTO (CE) N. 1097/2008 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2008

recante misure eccezionali relative ai titoli di importazione nel settore del riso per problemi sul mercato internazionale nel 2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 134 e 148, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Dall'inizio del 2008 l'andamento delle importazioni di riso nella Comunità ha subito perturbazioni dovute a varie misure di limitazione delle esportazioni adottate da paesi terzi. In alcuni casi si trattava di divieti ufficiali di esportare o di misure aventi effetto equivalente. Di conseguenza, gli importatori della Comunità non sono riusciti a tener fede ai propri obblighi connessi ai titoli di importazione, in particolare, all'obbligo di importare previsto dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽²⁾.
- (2) Al fine di limitare le conseguenze negative per gli importatori, occorre pertanto stabilire misure eccezionali riguardo ai titoli di importazione rilasciati per i periodi contingenti 2007/2008 e 2008.
- (3) L'obbligo di importare è un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli ⁽³⁾; l'articolo 22 del medesimo regolamento dispone che, se tale obbligo non è soddisfatto, la cauzione deve essere incamerata. Su richiesta delle parti interessate e a norma dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 376/2008, è opportuno annullare l'obbligo di importare e decidere caso per caso in merito al vincolo della cauzione. È opportuno stabilire le condizioni che il titolare del titolo deve soddisfare per dimostrare che le misure di limitazione delle esportazioni devono essere considerate un caso di forza maggiore.

Articolo 1

1. A norma dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 376/2008, su richiesta del titolare presentata entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento, per i titoli di importazione rilasciati nel periodo contingente 2007/2008 in forza dei regolamenti (CE) n. 964/2007 ⁽⁴⁾ e (CE) n. 1002/2007 ⁽⁵⁾, o nel periodo contingente 2008 in forza dei regolamenti (CE) n. 2058/96 ⁽⁶⁾, (CE) n. 327/98 ⁽⁷⁾, (CE) n. 955/2005 ⁽⁸⁾, (CE) n. 1964/2006 ⁽⁹⁾ e (CE) n. 1529/2007 ⁽¹⁰⁾, le autorità competenti degli Stati membri annullano l'obbligo di importare e svincolano le cauzioni relative ai quantitativi non utilizzati.

2. La misura di cui al paragrafo 1 si applica solo se il titolare invoca norme imposte da un paese terzo che le autorità competenti dello Stato membro considerano un caso di forza maggiore ai sensi degli articoli 39 e 40 del regolamento (CE) n. 376/2008. Il titolare è tenuto a dimostrare, in modo giudicato soddisfacente dalle autorità competenti, di non essere stato in grado di importare a causa dell'imposizione, da parte di paesi terzi, di divieti ufficiali di esportare o di misure aventi un effetto equivalente che un operatore economico ragionevolmente prudente del settore del riso non avrebbe potuto prevedere al momento di chiedere il titolo di importazione, e di essersi fatto parte diligente per utilizzare il titolo di importazione durante il periodo di validità.

Articolo 2

Entro il 31 gennaio 2009 gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.

Le comunicazioni sono effettuate per via elettronica. La loro forma e il loro contenuto sono definiti sulla base di modelli che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.⁽³⁾ GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.⁽⁴⁾ GU L 213 del 15.8.2007, pag. 26.⁽⁵⁾ GU L 226 del 30.8.2007, pag. 15.⁽⁶⁾ GU L 276 del 29.10.1996, pag. 7.⁽⁷⁾ GU L 37 dell'11.2.1998, pag. 5.⁽⁸⁾ GU L 164 del 24.6.2005, pag. 5.⁽⁹⁾ GU L 408 del 22.12.2006, pag. 19.⁽¹⁰⁾ GU L 348 del 31.12.2007, pag. 155.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2008.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione



DECISIONE N. 1098/2008/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 22 ottobre 2008
riguardante l'anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale (2010)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 137, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La lotta alla povertà e all'esclusione sociale è uno degli impegni fondamentali dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.
- (2) Il trattato di Amsterdam nel 1997 ha aggiunto nuove disposizioni sulla lotta all'emarginazione sociale agli esistenti ambiti di attività su cui vertono le disposizioni di politica sociale del trattato CE, in particolare gli articoli 136 e 137, e ha creato un nuovo quadro giuridico e una nuova base giuridica per nuovi impegni politici in questo settore.
- (3) Il Consiglio europeo tenutosi a Lisbona il 23 e 24 marzo 2000 ha riconosciuto l'inaccettabilità della portata della

povertà e dell'esclusione sociale. La costruzione di un'Unione europea più inclusiva è stata quindi considerata elemento fondamentale per il raggiungimento dell'obiettivo strategico decennale dell'Unione, consistente nella realizzazione di una crescita economica con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale.

- (4) Il Consiglio europeo di Lisbona ha invitato gli Stati membri e la Commissione ad avviare iniziative per imprimere «una svolta decisiva alla lotta contro la povertà» entro il 2010. Il Consiglio europeo di Lisbona ha quindi deciso di adottare un metodo aperto di coordinamento (OMC) in questo settore.
- (5) Sin dall'inizio, l'OMC per la protezione sociale e l'inclusione sociale ha costituito uno strumento importante per sostenere tale impegno politico e rafforzare la capacità dell'Unione europea di coadiuvare gli Stati membri nei loro sforzi per rafforzare la coesione sociale in Europa.
- (6) L'OMC contribuisce ad approfondire l'apprendimento reciproco e ha rafforzato la consapevolezza del carattere multidimensionale dell'esclusione e della povertà. L'OMC crea quindi le condizioni necessarie a produrre un impatto più profondo sul terreno e a rendere l'interesse che l'Unione europea ripone nei valori sociali più visibile ai suoi cittadini.
- (7) Malgrado i risultati ottenuti, una parte significativa della popolazione vive ancora nelle privazioni, ha un accesso limitato e diseguale ai servizi o è esclusa dalla società. La relazione congiunta per il 2008 sulla protezione sociale e sull'inclusione sociale sottolinea il fatto che nell'Unione europea 78 milioni di persone, di cui 19 milioni di bambini, sono esposti al rischio di povertà. Il divario di genere è di circa due punti percentuali.
- (8) Inoltre, la ripartizione ineguale della ricchezza e la grave povertà sono motivo di crescente preoccupazione in seno all'Unione.
- (9) Nell'interesse della coesione sociale ed economica, occorre fornire sostegno alle regioni meno favorite, alle zone che soffrono di svantaggi strutturali permanenti, alle regioni ultraperiferiche, a determinate isole e Stati membri insulari e alle aree interessate dalla recente deindustrializzazione o riconversione industriale.

⁽¹⁾ GU C 224 del 30.8.2008, pag. 106.

⁽²⁾ Parere del 18 giugno 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 2 ottobre 2008.



- (10) L'esclusione sociale compromette il benessere dei cittadini limitando la loro capacità di esprimersi e di partecipare alla società. L'anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale (di seguito «l'anno europeo») dovrebbe pertanto conferire la necessaria visibilità a tale aspetto.
- (11) Nella risoluzione del 15 novembre 2007 sull'inventario della realtà sociale, il Parlamento europeo ha sottolineato che il rafforzamento della coesione sociale e l'eradicazione della povertà e dell'esclusione sociale devono diventare una priorità politica per l'Unione europea.
- (12) La lotta alla povertà e all'esclusione sociale deve essere perseguita sia sul piano interno, in seno all'Unione europea, sia su quello esterno, in linea con gli obiettivi di sviluppo del millennio delle Nazioni Unite sottoscritti dall'Unione europea e dagli Stati membri.
- (13) Il problema della povertà e dell'esclusione sociale assume forme estese, complesse e multidimensionali. Esse sono correlate ad un ampio numero di fattori, ad esempio al reddito e alle condizioni di vita, alla necessità di possibilità di istruzione e di lavoro dignitoso, all'efficacia dei sistemi di protezione sociale, all'alloggio, all'accesso a servizi sanitari di qualità, e alla cittadinanza attiva. È auspicabile pertanto che i soggetti interessati siano coinvolti in tutte le aree di intervento.
- (14) Di conseguenza, la prevenzione e la lotta contro la povertà necessitano di politiche multidimensionali a livello nazionale, regionale e locale, che assicurino un equilibrio tra politiche economiche e sociali e strategie mirate per categorie o persone in situazioni di particolare vulnerabilità. L'anno europeo può contribuire a dare impulso a tali politiche pluridimensionali e all'ulteriore sviluppo di pertinenti indicatori.
- (15) L'agenda sociale 2005-2010, che integra e sostiene la strategia di Lisbona, svolge un ruolo fondamentale nella promozione della dimensione sociale della crescita economica e della partecipazione attiva dei cittadini alla società e al mercato del lavoro. Una delle priorità dell'agenda sociale è la promozione delle pari opportunità per tutti come strumento verso la solidarietà sociale e intergenerazionale e la creazione di una società senza povertà e più inclusiva.
- (16) Nei rispettivi piani d'azione nazionali per l'inclusione sociale, vari Stati membri sottolineano il rischio elevato di povertà e/o di esclusione al quale sono esposti gruppi particolari, tra cui bambini, giovani che abbandonano prematuramente gli studi, famiglie monoparentali, famiglie numerose, famiglie monoreddito, giovani, in particolare giovani donne, persone anziane, migranti e minoranze etniche, disabili e persone che se ne occupano, senzatetto, disoccupati, in particolare i disoccupati di lunga durata, detenuti, donne e bambini vittime di violenza nonché tossicomani. Le politiche nazionali e le misure di sostegno destinate ai gruppi più vulnerabili potrebbero svolgere un ruolo importante nella lotta contro la povertà e l'esclusione sociale.
- (17) L'occupazione dignitosa può ridurre significativamente il rischio di povertà di un individuo. Tuttavia l'occupazione di per sé non sempre rappresenta una condizione sufficiente per uscire dalla povertà, e il tasso di rischio di povertà resta del resto relativamente elevato anche per le persone che hanno un lavoro. La povertà per le persone che lavorano dipende dall'esiguità delle retribuzioni, dal divario retributivo tra uomini e donne, dalle scarse competenze, dalle limitate possibilità di formazione professionale, dalla necessità di conciliare lavoro e vita familiare, da condizioni di impiego e di lavoro precarie, come pure da condizioni familiari difficili. La qualità dell'occupazione e il sostegno sociale ed economico sono quindi essenziali per affrancarsi dalla povertà.
- (18) Anche la mancanza di competenze e di qualifiche di base adatte alle sempre nuove esigenze del mercato del lavoro costituisce un ostacolo importante all'integrazione nella società. Esiste un rischio crescente di nuove spaccature nella società tra coloro che hanno accesso all'apprendimento permanente per migliorare la loro capacità di inserimento professionale e di adeguamento e per facilitare il loro sviluppo personale e la loro cittadinanza attiva, e coloro che rimangono esclusi e subiscono varie forme di discriminazione. Le persone che non posseggono le competenze adeguate incontrano maggiori difficoltà ad accedere al mercato del lavoro e a trovare un'occupazione di qualità, sono maggiormente soggette a lunghi periodi senza lavoro o, qualora ne trovino uno, ad occupare posti di lavoro a bassa retribuzione.
- (19) La disponibilità e la capacità di utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) sta diventando sempre di più una condizione essenziale per l'integrazione. Una dichiarazione ministeriale approvata a Riga l'11 giugno 2006 auspica una società dell'informazione per tutti.
- (20) Un'ampia adesione della popolazione e un ampio sostegno politico sono fondamentali per il successo dell'azione comunitaria di lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Anche l'applicazione efficace della legislazione europea in materia di pari opportunità e di non discriminazione supporta le finalità dell'anno europeo. L'anno europeo dovrebbe pertanto agire come catalizzatore per sensibilizzare i cittadini, dare più slancio e forza all'azione e favorire lo scambio delle migliori prassi tra gli Stati membri, le autorità locali e regionali e le organizzazioni internazionali coinvolte nella lotta contro la povertà. Esso dovrebbe contribuire ad attirare l'attenzione politica e a mobilitare tutti gli interessati al fine di far avanzare e rafforzare l'OMC sulla protezione sociale e sull'inclusione sociale nonché al fine di promuovere ulteriori azioni e iniziative a livello comunitario e nazionale in tale settore, in cooperazione con le persone colpite dalla povertà e i loro rappresentanti.
- (21) L'anno europeo dovrebbe dare impulso a politiche di inclusione attive in quanto strumenti atti a prevenire la povertà e l'esclusione sociale e dovrebbe contribuire a promuovere le migliori prassi in tal campo nel quadro dell'OMC.



- (22) I diversi gradi di progresso registrato nei vari Stati membri e la diversità in termini di contesti socioeconomici e culturali e di sensibilità rendono opportuno decentrare a livello nazionale un'ampia parte delle azioni previste dall'anno europeo, attraverso un sistema di gestione centralizzata indiretta secondo le procedure di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾, e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾.
- (23) Tuttavia, la definizione delle priorità politiche su scala nazionale dovrebbe essere controllata dalla Commissione in modo da garantire la coerenza con gli obiettivi strategici convenuti per l'anno europeo e quindi con gli obiettivi comuni fissati per l'OMC.
- (24) Un efficace coordinamento di tutte le parti coinvolte a livello comunitario, nazionale, regionale e locale è un requisito fondamentale per garantire il successo dell'anno europeo. I partner regionali e locali hanno una funzione particolare da svolgere nella promozione degli interessi delle persone che vivono in condizioni di povertà o esclusione sociale.
- (25) La partecipazione all'anno europeo dovrebbe essere aperta agli Stati membri, ai paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che hanno sottoscritto l'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle disposizioni di tale accordo, ai paesi candidati che beneficiano di una strategia di preadesione e ai paesi dei Balcani occidentali, conformemente alle condizioni di cui ai rispettivi accordi, nonché ai paesi che rientrano nella politica europea di vicinato (PEV), conformemente alle disposizioni di cui al documento strategico del maggio 2004 e ai piani d'azione nazionali.
- (26) L'anno europeo può contribuire a migliorare il coordinamento tra i programmi e le iniziative esistenti a livello comunitario in materia di lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, fra cui l'OMC per la protezione e l'inclusione sociale.
- (27) Dovrebbero essere assicurate la coerenza e la complementarità con altre azioni comunitarie, in particolare con il programma Progress, i fondi strutturali e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), l'azione per combattere la discriminazione e promuovere la parità tra uomini e donne e i diritti fondamentali e l'azione in materia di istruzione e formazione, cultura e dialogo interculturale, gioventù, cittadinanza, immigrazione e asilo, e ricerca.
- (28) L'anno europeo dovrebbe portare avanti le migliori prassi ereditate dai precedenti anni europei, fra cui l'anno europeo delle pari opportunità per tutti (2007) e l'anno europeo del dialogo interculturale (2008).
- (29) La presente decisione istituisce, per l'intera durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato a norma del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽³⁾.
- (30) Le misure necessarie per l'esecuzione della presente decisione dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁴⁾.
- (31) Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, data la necessità, tra gli altri aspetti, di partenariati multilaterali e di scambiare informazioni a livello transnazionale e di diffondere le prassi ottimali su scala comunitaria, e possono dunque, a causa delle dimensioni dell'azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

DECIDONO:

Articolo 1

Anno europeo

Per contribuire all'azione comunitaria di lotta all'esclusione sociale, l'anno 2010 è designato «anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale» (di seguito «l'anno europeo»).

Articolo 2

Obiettivi e principi guida

1. Gli obiettivi e i principi guida dell'anno europeo sono i seguenti:

- a) riconoscimento di diritti — riconoscere il diritto fondamentale delle persone in condizioni di povertà e di esclusione sociale di vivere dignitosamente e di far parte a pieno titolo della società. L'anno europeo sensibilizzerà maggiormente il pubblico alla situazione delle persone in condizione di povertà, prestando particolare attenzione alle categorie o alle persone in situazioni vulnerabili e contribuirà ad agevolare il loro efficace accesso ai diritti sociali, economici e culturali, a risorse sufficienti e a servizi di qualità. L'anno europeo contribuirà anche a combattere gli stereotipi e la stigmatizzazione;

⁽¹⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.



b) responsabilità condivisa e partecipazione — aumentare la partecipazione pubblica alle politiche e alle azioni di inclusione sociale, sottolineando la responsabilità collettiva e individuale nella lotta alla povertà e all'esclusione sociale e l'importanza di promuovere e sostenere le attività di volontariato. L'anno europeo promuoverà la partecipazione dei soggetti pubblici e privati, tra l'altro mediante partenariati dinamici. Esso favorirà la sensibilizzazione e l'impegno, creando possibilità di partecipazione per tutti i cittadini, in particolare per coloro che hanno un'esperienza diretta o indiretta della povertà;

c) coesione — promuovere una società più coesa, sensibilizzando i cittadini sui vantaggi offerti a tutti da una società senza povertà, che consente l'equità distributiva e nella quale nessuno è emarginato. L'anno europeo promuoverà una società che sostiene e sviluppa la qualità della vita, ivi compresa la qualità delle competenze e dell'occupazione, il benessere sociale, ivi compreso il benessere dei bambini e la parità di opportunità per tutti. Tale società garantirà inoltre lo sviluppo sostenibile e la solidarietà intergenerazionale e intragenerazionale nonché la coerenza politica dell'azione intrapresa dall'Unione europea su scala mondiale;

d) impegno e azioni concrete — riaffermare il fermo impegno politico dell'Unione europea e degli Stati membri ad attivarsi con determinazione per eliminare la povertà e l'esclusione sociale e promuovere tale impegno con azioni a tutti i livelli del potere. Sulla scorta dei risultati e del potenziale dell'OMC per la protezione sociale e l'inclusione sociale, l'anno europeo rafforzerà l'impegno politico, richiamando l'attenzione politica e mobilitando tutte le parti interessate, a favore della prevenzione della povertà e dell'esclusione sociale e della lotta alle medesime e imprimerà un nuovo slancio all'azione dell'Unione europea e degli Stati membri in questo campo.

2. Nell'attuare tali obiettivi, la Comunità e gli Stati membri tengono conto delle priorità elencate nella parte IV dell'allegato.

Articolo 3

Contenuto delle azioni

1. Le azioni a livello comunitario e nazionale volte a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2 possono, in particolare, consistere in:

a) incontri e manifestazioni;

b) campagne informative, promozionali ed educative;

c) indagini e studi a livello comunitario o nazionale basati all'occorrenza su raccolte di dati suddivisi per genere.

2. I particolari delle azioni di cui al paragrafo 1 figurano nell'allegato.

3. Tutte le azioni rivolte ad un più vasto pubblico sono accessibili da parte di tutti, comprese le persone che versano in condizioni di povertà e le persone disabili.

Articolo 4

Integrazione della dimensione di genere

L'anno europeo tiene conto dei diversi rischi e livelli di povertà e di esclusione sociale vissuti dalle donne e dagli uomini. In sede di attuazione dell'anno europeo la Comunità e gli Stati membri tengono conto dell'integrazione della dimensione di genere.

Articolo 5

Cooperazione e attuazione a livello comunitario

1. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

2. La Commissione provvede all'attuazione delle azioni comunitarie di cui alla presente decisione conformemente all'allegato.

3. In particolare, allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, la Commissione adotta le misure necessarie per garantire la coerenza e la complementarità delle azioni e delle iniziative comunitarie di cui all'articolo 10.

4. La Commissione organizza uno scambio di pareri periodico con le parti interessate, incluse quelle che lavorano a contatto con persone che vivono in povertà, soprattutto a livello europeo, sulla concezione, sull'attuazione, sulla verifica e sulla valutazione dell'anno europeo. Essa mette tutte le informazioni pertinenti a disposizione del pubblico.

5. La Commissione coinvolge strettamente il comitato per la protezione sociale nella preparazione e nell'attuazione dell'anno europeo, eventualmente informando o coinvolgendo altri comitati competenti.

6. La Commissione coopera nei modi opportuni con le altre istituzioni, organismi, uffici ed agenzie dell'Unione europea.

Articolo 6

Cooperazione e attuazione a livello nazionale

1. Ogni Stato membro designa un «organismo nazionale di attuazione» incaricato di organizzare la propria partecipazione all'anno europeo e di garantire il coordinamento a livello nazionale. L'organismo nazionale di attuazione è responsabile dell'elaborazione del programma nazionale e della definizione delle priorità dell'anno europeo, nonché della selezione delle azioni da proporre per un finanziamento comunitario. La strategia e le priorità nazionali dell'anno europeo sono determinate conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 2.



2. La procedura di concessione del finanziamento comunitario per le azioni da intraprendere a livello nazionale figura nella parte II dell'allegato.

3. Nello svolgimento dei suoi compiti, in particolare nell'elaborazione del programma nazionale e ogni qualvolta necessario durante l'attuazione dell'anno europeo, l'organismo nazionale di attuazione si concerta strettamente e coopera con una vasta gamma di parti interessate, tra cui le organizzazioni della società civile e le organizzazioni che difendono o rappresentano gli interessi delle persone vittime della povertà e dell'esclusione sociale, le parti sociali e le autorità regionali e locali.

Articolo 7

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato (di seguito «il comitato»).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3. I rappresentanti di ciascuno Stato membro in seno al comitato sono nominati, ove possibile, dall'organismo nazionale di attuazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 8

Disposizioni finanziarie

1. Le azioni a livello comunitario, descritte nella parte I dell'allegato, possono essere finanziate a concorrenza dell'80 % o essere oggetto di appalto pubblico finanziato dal bilancio generale dell'Unione europea.

2. Le azioni a livello nazionale, regionale o locale possono essere cofinanziate dal bilancio generale dell'Unione europea fino a un massimo del 50 % dei costi ammissibili complessivi delle azioni conformemente alla procedura di cui alla parte II dell'allegato.

Articolo 9

Procedura di presentazione e di selezione delle domande

1. Le decisioni in merito al finanziamento delle azioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

2. Le domande di assistenza finanziaria per azioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, sono presentate alla Commissione dagli organismi nazionali di attuazione conformemente alla procedura di cui alla parte II dell'allegato.

Articolo 10

Coerenza e complementarità

1. La Commissione, in cooperazione con i paesi partecipanti, garantisce la coerenza fra le azioni previste dalla presente decisione e altre azioni e iniziative comunitarie, nazionali, regionali e locali.

2. Inoltre, essi garantiscono la massima complementarità tra l'anno europeo e le iniziative e risorse esistenti a livello comunitario, nazionale e regionale, se queste ultime possono contribuire a raggiungere gli obiettivi dell'anno europeo.

Articolo 11

Paesi partecipanti

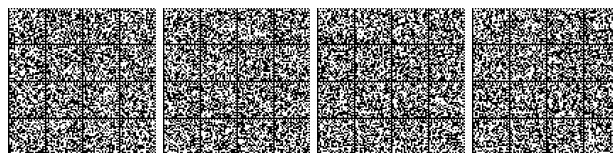
La partecipazione all'anno europeo è aperta:

- a) agli Stati membri;
- b) ai paesi candidati che beneficiano di una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di questi paesi ai programmi comunitari stabiliti nel rispettivo accordo quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione;
- c) ai paesi dei Balcani occidentali, secondo le modalità da definire con questi paesi nell'ambito degli accordi quadro sui principi generali della loro partecipazione ai programmi comunitari;
- d) ai paesi EFTA che hanno sottoscritto l'accordo SEE, conformemente alle disposizioni di tale accordo;
- e) ai paesi partner della PEV, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di questi paesi ai programmi comunitari stabiliti nel documento strategico del maggio 2004 e nei piani d'azione nazionali. L'eventuale sostegno finanziario comunitario ad attività organizzate in tale contesto da paesi partner della PEV è disciplinato dallo strumento della PEV conformemente alle priorità e alle procedure stabilite nel quadro della cooperazione generale con tali paesi.

Articolo 12

Bilancio

1. La dotazione finanziaria per la realizzazione delle azioni di cui alla presente decisione per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010 ammonta a 17 000 000 EUR, di cui 6 500 000 EUR per il periodo fino al 31 dicembre 2009.



2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti del quadro finanziario 2007-2013.

Articolo 13

Cooperazione internazionale

Ai fini dell'anno europeo, la Commissione può cooperare con le organizzazioni internazionali competenti, in particolare con il Consiglio d'Europa, l'organizzazione internazionale del lavoro e le Nazioni Unite.

Articolo 14

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

La Commissione assicura che, in sede di attuazione delle azioni finanziate ai sensi della presente decisione, gli interessi finanziari della Comunità siano salvaguardati mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale, attraverso controlli efficaci e il recupero delle somme indebitamente versate e, ove siano riscontrate irregolarità, mediante l'applicazione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità ⁽¹⁾, del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità ⁽²⁾, e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) ⁽³⁾.

Articolo 15

Controllo e valutazione

1. Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'attuazione, sui risultati e sulla valutazione globale delle azioni previste dalla presente decisione.

2. La relazione descrive anche in che modo la dimensione di genere è stata integrata nelle attività dell'anno europeo e come quest'ultimo abbia recato beneficio a categorie o a persone in situazioni vulnerabili.

Articolo 16

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Strasburgo, addì 22 ottobre 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J.-P. JOUYET

⁽¹⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.



ALLEGATO

Particolari delle azioni di cui all'articolo 3 della presente decisione**I. AZIONI SU SCALA COMUNITARIA****1. Incontri e manifestazioni**

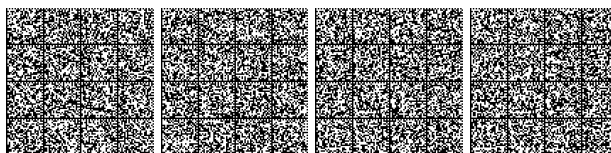
Organizzazione di incontri e di manifestazioni a livello comunitario, volti a sensibilizzare su temi riguardanti l'anno europeo e la povertà ed esclusione sociale come pure a servire da sede per scambi di opinioni. Queste azioni raccoglieranno le parti interessate e saranno pianificate con il concorso di persone in condizioni di povertà e di organizzazioni della società civile che le rappresentano. Tali incontri ed eventi promuoveranno lo sviluppo di misure e pratiche di emancipazione sociale per tutti e contribuiranno ad affrontare le lacune politiche, nonché a sensibilizzare i soggetti e le istituzioni interessate sugli aspetti multidimensionali della povertà e dell'esclusione sociale (in particolare tra le donne e i bambini), prendendo in considerazione fattori come l'accesso al lavoro, l'alloggio, la protezione sociale, il sostegno familiare, la sanità e i servizi sociali.

2. Campagne informative e promozionali comprendenti:

- l'organizzazione di varie iniziative di solidarietà a favore della lotta alla povertà e dell'inclusione sociale, per offrire a tutti i cittadini l'opportunità di contribuire direttamente o tramite le loro organizzazioni, anche in modo modesto e in qualsiasi forma. Le campagne mediatiche a livello comunitario e nazionale possono sostenere azioni di raccolta di fondi avviate nel quadro dell'anno europeo,
- la creazione di un logo disponibile in più formati e di slogan relativi all'anno europeo, da usare per le azioni che rientrano in tale iniziativa,
- una campagna di informazione a livello comunitario con localizzazione a livello nazionale e locale basata su strumenti di comunicazione nuovi e tradizionali, ma anche su nuove tecnologie,
- la produzione di strumenti di comunicazione e mediati disponibili in tutta la Comunità e miranti a stimolare l'interesse del pubblico,
- misure ed iniziative adeguate per fornire informazioni, far conoscere i risultati e migliorare la visibilità dei programmi, delle azioni e delle iniziative comunitarie che contribuiscono agli obiettivi dell'anno europeo,
- iniziative adeguate intraprese dagli istituti di istruzione, dalle organizzazioni non governative e dalle associazioni caritative, a livello comunitario e nazionale, per diffondere le informazioni sull'anno europeo e sulle misure di lotta contro la povertà e l'esclusione sociale,
- l'organizzazione di concorsi europei che evidenzino i risultati e le esperienze relative ai temi dell'anno europeo,
- un forte legame con organizzazioni e settori che in genere non si occupano di povertà e di esclusione sociale (ad esempio sport, arte), incluso il ricorso a testimonial e ad «ambasciatori»,
- allestimento di un sito web di informazione su Europa.

3. Altre azioni

- Indagini e studi a livello comunitario basati all'occorrenza sulla raccolta di dati suddivisi per genere, per valutare e documentare la preparazione, l'efficacia e l'impatto immediato e a lungo termine dell'anno europeo. Per facilitare l'individuazione di soluzioni innovative, una di tali indagini sonderà anche l'opinione pubblica sulla politica di prevenzione e di lotta alla povertà e all'esclusione sociale, compresi eventualmente i sistemi di protezione sociale, e sul ruolo potenziale dell'Unione nella lotta alla povertà e all'esclusione. L'indagine sarà realizzata nel 2009 al fine di poter presentare i risultati alla conferenza inaugurale dell'anno europeo.



- Promozione di studi sulle relazioni fra grave stato di povertà e diritti fondamentali.
- Cooperazione con il settore privato, gli organismi di radiodiffusione e altri media per diffondere le informazioni sull'anno europeo e per le azioni miranti ad un dialogo a lungo termine sulle questioni sociali.
- Assistenza tecnica per facilitare il trasferimento delle conoscenze.
- Relazione di valutazione sull'efficacia e sull'impatto dell'anno europeo.

Potrebbe essere opportuno instaurare legami specifici con l'organizzazione di manifestazioni a livello europeo e internazionale, in particolare creando le sinergie necessarie tra l'anno europeo e le attività sviluppate in relazione al 17 ottobre, giornata mondiale delle Nazioni Unite per l'eradicazione della povertà.

La Commissione può utilizzare assistenza tecnica e/o amministrativa a beneficio della Commissione stessa e dei paesi partecipanti, ad esempio per finanziare consulenze esterne su argomenti specifici.

4. Finanziamento

Fatte salve le disposizioni degli articoli 8 e 12 della presente decisione, il finanziamento può essere effettuato sotto forma di:

- acquisto diretto di beni e di servizi, segnatamente nel campo della comunicazione, mediante bandi di gara,
- acquisto di servizi di consulenza, mediante bandi di gara,
- sovvenzioni a copertura delle spese per manifestazioni speciali a livello comunitario per dare risalto all'anno europeo e sensibilizzare i cittadini. Un finanziamento di questo tipo non può essere superiore all'80 % delle spese complessive sostenute dal beneficiario.

II. COFINANZIAMENTO DELLE AZIONI A LIVELLO NAZIONALE

Queste azioni dovrebbero tener conto della necessità di offrire possibilità di finanziamento che garantiscano l'accesso alle organizzazioni «sul terreno» e ai progetti che associano i gruppi più emarginati.

1. Le azioni a livello nazionale, regionale o locale possono essere ammesse ad un finanziamento a titolo del bilancio comunitario fino ad un massimo del 50 % dei costi complessivi ammissibili per paese partecipante. Il cofinanziamento nazionale, proveniente da fonti pubbliche o private, deve ammontare quanto meno al 50 % dell'importo complessivo, a complemento del finanziamento comunitario. Al momento di selezionare le azioni, gli organismi nazionali di attuazione saranno liberi di decidere se, e in quale misura, chiedere un cofinanziamento da parte dell'organizzazione responsabile dell'esecuzione delle singole azioni.
2. A seguito dell'adozione della presente decisione, la Commissione elaborerà un documento quadro strategico che, parallelamente agli obiettivi di cui all'articolo 2 della presente decisione, fisserà le principali priorità per la realizzazione delle attività dell'anno europeo, tra cui le norme minime relative alla partecipazione a organismi nazionali e ad azioni.
3. In risposta al documento quadro strategico, ogni organismo nazionale di attuazione redigerà, dopo aver consultato la società civile, un programma nazionale di attuazione dell'anno europeo, in stretto coordinamento e in linea con le strategie nazionali sulla protezione sociale e sull'inclusione sociale.
4. Ogni organismo nazionale di attuazione presenterà un'unica domanda di finanziamento comunitario. La domanda descriverà il programma e le priorità nazionali per l'anno europeo nonché le azioni proposte in vista di un finanziamento. La domanda di sovvenzione sarà accompagnata da un bilancio particolareggiato con l'indicazione del totale dei costi delle azioni proposte, nonché dell'importo e delle fonti di cofinanziamento. Tra i costi ammissibili possono figurare le spese di personale e di amministrazione sostenute dall'organismo nazionale di attuazione.
5. Le sovvenzioni globali saranno versate ai paesi partecipanti soltanto se e in quanto gli obiettivi di cui all'articolo 2 della presente decisione e illustrati nel documento quadro strategico siano stati adeguatamente rispettati nel programma nazionale di attuazione dell'anno europeo.



6. La Commissione valuterà le domande di finanziamento comunitario presentate dagli organismi nazionali di attuazione verificandone tra l'altro la conformità con gli obiettivi di cui all'articolo 2 della presente decisione. Se necessario, la Commissione chiederà di apportare modifiche alle domande.

7. Le azioni di cui al punto 1 possono comprendere:

- a) incontri e manifestazioni connesse agli obiettivi dell'anno europeo, tra cui manifestazioni nazionali per il lancio e la promozione dell'anno europeo, destinate a creare un effetto catalizzatore e a offrire spazi aperti di discussione su azioni concrete di lotta alla povertà e all'esclusione sociale;
- b) seminari per l'apprendimento reciproco su scala nazionale, regionale e locale;
- c) altre manifestazioni connesse alla preparazione di iniziative a livello comunitario (ad esempio, la tavola rotonda annuale europea sulla povertà e sull'esclusione sociale e l'incontro europeo delle persone in povertà);
- d) campagne informative, promozionali ed educative, nonché altre azioni presso le scuole ed iniziative con un rilevante effetto moltiplicatore, atte a diffondere i principi e i valori propri dell'anno europeo a livello nazionale, regionale e locale, quali l'organizzazione di premi e concorsi;
- e) indagini e studi, oltre a quelli di cui al punto 3 della parte I, per analizzare in modo più approfondito le problematiche essenziali dell'anno europeo;
- f) possibilità di formazione per funzionari, parti sociali, media, rappresentanti di organizzazioni non governative e altri operatori al fine di aumentare le loro conoscenze sui fenomeni della povertà e dell'esclusione sociale, delle politiche europee e nazionali sull'inclusione sociale e sui vari strumenti d'azione disponibili, onde rafforzare le loro capacità a trattare aspetti connessi alla povertà e a incoraggiarli a rivestire un ruolo attivo nella lotta contro la povertà e l'esclusione sociale;
- g) collaborazione con i media;
- h) elaborazione di piani d'azione pilota a livello regionale e locale per l'inclusione sociale.

III. SOSTEGNO NON FINANZIARIO

La Commissione accorderà un sostegno non finanziario, inclusa l'autorizzazione scritta ad utilizzare il logo specifico ideato per l'anno europeo e altri materiali collegati all'anno europeo, per iniziative intraprese da organizzazioni pubbliche o private, a condizione che queste ultime possano garantire alla Commissione — in base a criteri specifici fissati nel documento quadro strategico — che le iniziative in questione sono o saranno intraprese nel corso dell'anno europeo e possono contribuire in modo significativo al raggiungimento di uno o più dei suoi obiettivi.

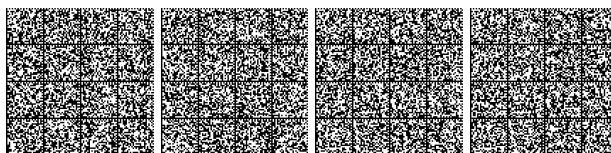
Le iniziative organizzate in paesi terzi in associazione o in cooperazione con l'anno europeo possono anch'esse ricevere un sostegno non finanziario dalla Comunità e utilizzare il logo e altro materiale connesso all'anno europeo.

IV. PRIORITÀ DELLE ATTIVITÀ DELL'ANNO EUROPEO

Tenendo conto della natura multidimensionale della povertà e dell'esclusione sociale e nell'ottica di integrare la prevenzione e la lotta alla povertà e all'esclusione in altre politiche, le attività dell'anno europeo dovrebbero produrre un valore aggiunto manifesto e completare in modo efficace l'OMC per la protezione sociale e l'inclusione sociale. Tali attività dovrebbero quindi concentrarsi su un numero limitato di aspetti prioritari.

Conformemente all'analisi effettuata e alle priorità individuate nella relazione congiunta sulla protezione sociale e sull'inclusione sociale, l'anno europeo dovrebbe riguardare i temi seguenti:

- promozione di strategie multidimensionali integrate intese a prevenire e ridurre la povertà, in particolare la grave povertà, e di approcci da integrare in tutte le pertinenti politiche,

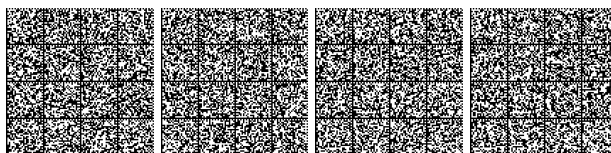


- lotta contro la povertà infantile compresa la trasmissione intergenerazionale della povertà nonché la povertà all'interno della famiglia, prestando un'attenzione particolare alle famiglie numerose, alle famiglie monoparentali e alle famiglie che si prendono cura di una persona a carico, nonché la povertà vissuta dai bambini negli istituti,
- promozione di mercati del lavoro inclusivi, affrontando il problema della povertà lavorativa e la necessità di rendere il lavoro redditizio,
- eliminazione degli svantaggi in materia di istruzione e di formazione, anche mediante la formazione per l'acquisizione di competenze informatiche e la promozione di parità di accesso alle TIC, prestando un'attenzione particolare alle esigenze specifiche delle persone disabili,
- presa in considerazione delle dimensioni di genere e dell'età nella povertà,
- garantire parità di accesso a risorse e servizi adeguati, incluso un alloggio dignitoso, nonché alla protezione sanitaria e sociale,
- favorire l'accesso alla cultura e alle attività ricreative,
- eliminazione della discriminazione e promozione dell'inclusione sociale degli immigrati e delle minoranze etniche,
- promozione di approcci integrati all'inclusione attiva,
- risposta alle esigenze delle persone con disabilità e loro familiari, dei senzatetto e di altre categorie o persone in situazioni vulnerabili.

Nel pianificare le attività dell'anno europeo, gli Stati membri adegueranno i temi summenzionati alla loro situazione e alle loro problematiche nazionali, regionali e locali, tenendo conto degli aspetti connessi alla coesione territoriale.

Alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 2 della presente decisione, l'aspetto della partecipazione dovrebbe essere integrato in tutte le priorità.

A norma dell'articolo 4 della presente decisione, la Commissione e gli Stati membri devono tener conto, nella realizzazione delle attività dell'anno europeo, dei modi diversi in cui le donne e gli uomini vivono la povertà e l'esclusione sociale. Essi veglieranno affinché gli aspetti di genere siano integrati in tutte le priorità dell'anno europeo allo scopo di promuovere la parità tra uomini e donne.



DIRETTIVE

DIRETTIVA 2008/92/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2008

concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 90/377/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica ⁽²⁾, è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese ⁽³⁾. In occasione di nuove modifiche di detta direttiva, è opportuno, per ragioni di chiarezza, procedere alla rifusione delle disposizioni in questione.

(2) La trasparenza dei prezzi dell'energia, nella misura in cui rafforza i presupposti di una concorrenza non falsata nel mercato comune, è essenziale per la realizzazione e il buon funzionamento del mercato interno dell'energia.

(3) La trasparenza può contribuire a eliminare possibili discriminazioni applicate nei confronti dei consumatori, favorendo la libera scelta tra fonti di energie e fornitori.

(4) Attualmente il livello di trasparenza varia a seconda delle diverse fonti di energia, dei diversi Stati membri o delle diverse regioni della Comunità, compromettendo la realizzazione del mercato interno dell'energia.

(5) Tuttavia i prezzi pagati dall'industria comunitaria per l'energia da essa consumata costituiscono uno dei fattori

della sua competitività e, per tale motivo, occorre preservare la riservatezza dei prezzi stessi.

(6) Il sistema dei consumatori standard che è utilizzato dall'istituto statistico delle Comunità europee (Eurostat) nelle sue pubblicazioni sui prezzi e il sistema dei prezzi applicato per i grandi consumatori industriali di energia elettrica consentono entrambi di conseguire che la trasparenza non osti alla protezione della riservatezza.

(7) È d'uopo estendere le categorie di consumatori su cui si basa Eurostat fino ai limiti massimi a cui resterebbe garantita la rappresentatività dei consumatori.

(8) In questa maniera verrebbe raggiunta la trasparenza dei prezzi al consumo finale senza mettere in pericolo la necessaria riservatezza dei contratti; affinché venga garantita la riservatezza, devono esservi almeno tre consumatori in una data categoria di consumatori per poter pubblicare un prezzo.

(9) Queste informazioni che concerneranno il gas e l'elettricità consumati dall'industria negli usi finali dell'energia consentiranno anche un paragone con le altre fonti energetiche (petrolio, carbone, energie fossili e rinnovabili) e gli altri consumatori.

(10) Le imprese fornitrici di gas e di elettricità e i relativi consumatori industriali restano — indipendentemente dall'applicazione della presente direttiva — soggetti all'applicazione delle regole di concorrenza del trattato e pertanto la Commissione può esigere la comunicazione dei prezzi e delle condizioni di vendita.

(11) La conoscenza dei vigenti sistemi di prezzi rientra nell'ambito della trasparenza dei prezzi.

(12) La conoscenza della ripartizione dei consumatori per categoria e delle loro quote rispettive di mercato fa egualmente parte della trasparenza dei prezzi.

⁽¹⁾ Parere del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 25 settembre 2008.

⁽²⁾ GU L 185 del 17.7.1990, pag. 16.

⁽³⁾ Cfr. allegato III, parte A.



- (13) La comunicazione a Eurostat dei prezzi e delle condizioni di vendita ai consumatori, accompagnata dalla comunicazione dei sistemi di prezzi in vigore e dalla ripartizione dei consumatori per categorie di consumo dovrebbe permettere alla Commissione d'essere informata per determinare, se necessario, le azioni o le opportune proposte in relazione alla situazione del mercato interno dell'energia.
- (14) L'affidabilità dei dati comunicati a Eurostat sarà maggiormente garantita se le imprese stesse effettuano l'elaborazione di tali dati.
- (15) La conoscenza della fiscalità e delle tasse parafiscali esistenti in ogni Stato membro è importante per assicurare la trasparenza dei prezzi.
- (16) Occorre prevedere mezzi di controllo dell'affidabilità dei dati comunicati a Eurostat.
- (17) La realizzazione della trasparenza implica la pubblicazione e la massima diffusione possibile tra i consumatori dei prezzi e dei sistemi di prezzi.
- (18) Per realizzare tale trasparenza dei prezzi dell'energia ci si deve basare su tecniche e metodi collaudati, messi a punto e applicati da Eurostat sia nel trattamento e nel controllo della validità sia nella pubblicazione dei dati.
- (19) È necessario, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno dell'energia, rendere operativo al più presto il sistema della trasparenza.
- (20) Sarà possibile attuare in modo uniforme la presente direttiva in tutti gli Stati membri solo se il mercato del gas naturale, in particolare per quanto riguarda le infrastrutture, avrà raggiunto un livello di sviluppo sufficiente.
- (21) Le misure necessarie per l'esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽¹⁾.
- (22) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di apportare agli allegati I e II le modifiche rese necessarie da eventuali problemi specifici individuati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
- (23) Dato che i nuovi elementi introdotti nella presente direttiva riguardano esclusivamente la procedura di comitato,

non sono necessari, al riguardo, provvedimenti di attuazione da parte degli Stati membri.

- (24) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale delle direttive di cui all'allegato III, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le imprese fornitrici di gas o di energia elettrica ai consumatori finali dell'industria, quali definiti negli allegati I e II, comunichino all'istituto statistico delle Comunità europee (Eurostat) nel modo previsto dall'articolo 3:

- 1) i prezzi e le condizioni di vendita ai consumatori industriali finali di gas e di energia elettrica;
- 2) i vigenti sistemi di prezzi;
- 3) la ripartizione dei consumatori e dei relativi volumi per categorie di consumo, onde provvedere alla rappresentatività di tali categorie a livello nazionale.

Articolo 2

1. Il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno, le imprese menzionate nell'articolo 1 rilevano i dati di cui ai punti 1 e 2 dello stesso articolo.

Tali dati, elaborati conformemente all'articolo 3, sono comunicati entro due mesi a Eurostat e alle autorità competenti degli Stati membri.

2. In base ai dati di cui al paragrafo 1, Eurostat pubblica, a maggio e a novembre di ogni anno, in una forma appropriata, i prezzi del gas e dell'energia elettrica per usi industriali negli Stati membri nonché i sistemi di prezzi utilizzati per la loro elaborazione.

3. L'informazione di cui all'articolo 1, punto 3, è comunicata ogni due anni a Eurostat e alle competenti autorità degli Stati membri.

Tale informazione non è pubblicata.

Articolo 3

Le disposizioni di attuazione relative alla forma e al tenore nonché a ogni altra caratteristica delle informazioni di cui all'articolo 1 figurano negli allegati I e II.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.



Articolo 4

Eurostat è tenuto a non divulgare i dati che gli sono stati comunicati a norma dell'articolo 1 e che, per loro natura, potrebbero essere coperti dal segreto commerciale delle imprese. I dati statistici riservati trasmessi a Eurostat sono accessibili ai soli funzionari dello stesso e possono essere utilizzati a scopi esclusivamente statistici.

Il primo paragrafo non osta alla pubblicazione di questi dati in una forma aggregata che non consenta di identificare singole transazioni commerciali.

Articolo 5

Eurostat, qualora constati anomalie o incoerenze statisticamente significative nei dati comunicati a norma della presente direttiva, può chiedere agli organi nazionali di consentirgli di prendere cognizione dei dati non aggregati pertinenti nonché dei procedimenti di calcolo o di valutazione su cui si fondano le informazioni aggregate, per valutare o rettificare l'informazione giudicata anormale.

Articolo 6

Se del caso, la Commissione apporta negli allegati I e II, le modifiche rese necessarie da eventuali problemi specifici individuati. Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

Dette modifiche riguardano tuttavia soltanto gli elementi tecnici contenuti negli allegati I e II e sono pertanto esclusi gli emendamenti tali da poter alterare l'economia generale del sistema.

Articolo 7

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 8

Una volta l'anno, la Commissione invia una relazione di sintesi sull'applicazione della presente direttiva al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

Articolo 9

Per quanto riguarda il gas naturale, la presente direttiva sarà attuata, in uno Stato membro, soltanto cinque anni dopo l'introduzione di tale forma di energia sul mercato in questione.

La data di introduzione di questa fonte di energia su un mercato nazionale forma oggetto di una dichiarazione esplicita e tempestiva alla Commissione da parte dello Stato membro interessato.

Articolo 10

La direttiva 90/377/CEE, modificata dagli atti di cui all'allegato III, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale delle direttive di cui all'allegato III, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato IV.

Articolo 11

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 22 ottobre 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J.-P. JOUYET



ALLEGATO I

PREZZI DEL GAS

I prezzi del gas fornito ai consumatori finali industriali ⁽¹⁾ sono rilevati e compilati secondo la seguente metodologia:

- a) sono comunicati i prezzi pagati dai consumatori finali industriali che acquistano gas naturale distribuito attraverso la rete primaria per il loro uso interno;
- b) sono presi in considerazione tutti gli impieghi industriali del gas. Sono esclusi i consumatori che utilizzano il gas:
 - per la produzione di energia elettrica in centrali elettriche o in centrali di cogenerazione,
 - per impieghi non energetici (ad esempio, nell'industria chimica),
 - oltre i 4 000 000 di gigajoule (GJ) all'anno;
- c) i prezzi rilevati sono ordinati per fasce di consumo, definite in base alla quantità minima e massima di gas consumata in un anno;
- d) i prezzi sono rilevati due volte all'anno all'inizio di ogni semestre (gennaio e luglio) e si riferiscono ai prezzi medi pagati per il gas dai consumatori finali industriali nel corso del semestre precedente. La prima comunicazione dei dati sui prezzi all'istituto statistico delle Comunità europee (Eurostat) riguarda la situazione al 1º gennaio 2008;
- e) i prezzi sono espressi in moneta nazionale per gigajoule. L'unità dell'energia utilizzata è misurata dal potere calorifico superiore;
- f) i prezzi sono comprensivi di tutte le spese: tasse per l'uso della rete, più il prezzo dell'energia consumata, meno eventuali premi o riduzioni, più altri eventuali oneri (affitto del contatore, canone fisso, ecc.). Non è compresa nel prezzo la spesa del primo allacciamento;
- g) i prezzi da comunicare sono i prezzi medi nazionali;
- h) gli Stati membri approntano e applicano procedure efficienti per la compilazione dei dati rappresentativi in base alle seguenti regole:
 - i prezzi sono prezzi medi ponderati, dove il fattore di ponderazione è rappresentato dalle quote di mercato detenute dalle imprese fornitrici. La media aritmetica è ammessa soltanto quando non sia possibile calcolare i prezzi ponderati. In entrambi i casi, gli Stati membri assicurano che i dati raccolti si riferiscano a una quota rappresentativa del mercato nazionale,
 - le quote di mercato sono calcolate con riferimento al volume del gas fatturato dai fornitori ai consumatori finali industriali. Se possibile, queste quote di mercato sono calcolate separatamente per ciascuna categoria di consumatori. Le informazioni utilizzate per il calcolo dei prezzi medi ponderati sono gestite dagli Stati membri rispettando rigorosamente la riservatezza,
 - per garantire la riservatezza, i dati sui prezzi sono comunicati soltanto se, nello Stato membro interessato, esistono almeno tre consumatori finali in ciascuna delle categorie di cui alla lettera j);
- i) devono essere comunicati tre livelli di prezzo:
 - i prezzi al netto di tutte le tasse e oneri,
 - i prezzi al netto dell'IVA e di altre imposte recuperabili,
 - i prezzi comprensivi di tutte le tasse, oneri e IVA;

⁽¹⁾ I consumatori finali industriali possono comprendere altri consumatori non residenziali.



- j) sono rilevati i prezzi del gas per ciascuna delle seguenti categorie di consumatori finali industriali:

Consumatori finali industriali	Consumo annuo di gas (in GJ)	
	Minimo	Massimo
Fascia I1		< 1 000
Fascia I2	1 000	< 10 000
Fascia I3	10 000	< 100 000
Fascia I4	100 000	< 1 000 000
Fascia I5	1 000 000	≤ 4 000 000

- k) una volta ogni due anni vengono comunicate a Eurostat, contestualmente alla comunicazione dei prezzi di gennaio, informazioni sul sistema di compilazione e, in particolare: una descrizione dell'indagine e della sua portata (numero di imprese fornitrici presso le quali sono stati rilevati i prezzi, quota di mercato totale rappresentata, ecc.), nonché i criteri utilizzati per calcolare i prezzi medi ponderati e il consumo aggregato di ciascuna categoria. La prima comunicazione relativa al sistema di compilazione riguarderà la situazione al 1° gennaio 2008;
- l) una volta all'anno vengono comunicate ad Eurostat, contestualmente alla comunicazione dei prezzi di gennaio, informazioni sui principali fattori e caratteristiche medie che incidono sui prezzi comunicati per ciascuna categoria di consumatori.

Le suddette informazioni comprendono:

- i fattori di carico medi dei consumatori finali industriali di ciascuna fascia, da calcolarsi in base al volume totale delle forniture e della domanda massima media,
 - una descrizione degli sconti concessi per le forniture interrompibili,
 - una descrizione dei canoni fissi, dell'affitto dei contatori e di qualsiasi altro onere rilevante a livello nazionale;
- m) una volta all'anno dovrebbero essere comunicati, contestualmente alla comunicazione di gennaio, anche le tariffe, il metodo di calcolo e una descrizione delle imposte sulle vendite di gas ai consumatori finali industriali. La descrizione deve includere tutti gli oneri non fiscali che coprono i costi della rete e gli obblighi di servizio pubblico.

La descrizione delle tasse comprende tre sezioni chiaramente distinte:

- tasse, imposte, oneri, tasse parafiscali, diritti e altri oneri fiscali non indicati nelle fatture inviate ai consumatori finali industriali. Tutti questi dati devono figurare nella sezione «prezzi al netto di tasse, imposte e oneri»,
- tasse, imposte, oneri indicati sulle fatture inviate ai consumatori finali industriali e considerate non rimborsabili. Tutti questi dati devono figurare nella sezione «prezzi al netto dell'IVA e di altre tasse e imposte recuperabili»,
- l'imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre tasse e imposte recuperabili indicate nelle fatture inviate ai consumatori finali industriali. Tutti questi dati devono figurare nella sezione «prezzi comprensivi di tutte le tasse, imposte e IVA».

Segue una breve panoramica delle imposte, tasse, tasse parafiscali, corrispettivi, canoni e oneri vari:

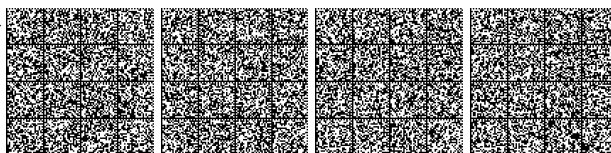
- imposta sul valore aggiunto,



- diritti di concessione; riguardano in genere licenze o corrispettivi per l'occupazione di terreni e immobili di proprietà pubblica o privata da parte della rete o di altre apparecchiature per la distribuzione del gas,
- tasse e oneri ambientali; in genere sono finalizzati a incentivare le fonti di energia rinnovabili o la cogenerazione oppure mirano a penalizzare le emissioni di CO₂, SO₂ o emissioni di altra natura legate al cambiamento climatico,
- altre imposte, tasse e oneri legati al settore dell'energia: ad esempio, corrispettivi per obblighi di servizio pubblico, prelievi per il finanziamento delle autorità regolatrici, ecc.,
- altre imposte, tasse e oneri non legati al settore dell'energia: ad esempio, imposte nazionali, locali o regionali sul consumo di energia, tasse sulla distribuzione del gas, ecc.

Le imposte sul reddito, sulla proprietà immobiliare, sui carburanti per autotrazione, i pedaggi stradali, i diritti per licenze o concessioni per la radio e le telecomunicazioni, la pubblicità, i canoni per la concessione di licenze, le tasse sui rifiuti, ecc. non entrano in considerazione in questa sede e sono quindi esclusi da questo elenco, poiché formano incontestabilmente parte dei costi operativi e si applicano anche ad altre attività economiche e industriali;

- n) negli Stati membri in cui esiste un'unica società che effettua tutte le vendite ai clienti industriali, i dati possono essere comunicati da questa società. Negli Stati membri in cui operano più società le informazioni prescritte devono essere comunicate da un organismo statistico indipendente.



ALLEGATO II

PREZZI DELL'ENERGIA ELETTRICA

I prezzi dell'energia elettrica fornita ai consumatori finali industriali ⁽¹⁾ sono rilevati e compilati secondo la seguente metodologia:

- a) sono comunicati i prezzi pagati dai consumatori finali industriali che acquistano energia elettrica per il loro uso interno;
- b) sono presi in considerazione tutti gli impieghi industriali dell'energia elettrica;
- c) i prezzi rilevati sono ordinati per fasce di consumo, definite con riferimento alla quantità minima e massima di energia elettrica consumata in un anno;
- d) i prezzi sono rilevati due volte all'anno all'inizio di ogni semestre (gennaio e luglio) e si riferiscono ai prezzi medi pagati per l'energia elettrica dai consumatori finali industriali nel corso del semestre precedente. La prima comunicazione dei dati sui prezzi a Eurostat riguarda la situazione al 1° gennaio 2008;
- e) i prezzi sono espressi in moneta nazionale per KWh;
- f) i prezzi sono comprensivi di tutte le spese: tasse per l'uso della rete, più il prezzo dell'energia consumata, meno eventuali premi o riduzioni, più altri eventuali oneri (affitto del contatore, canone fisso, costi connessi alla capacità, ecc.). Non è compresa nel prezzo la spesa del primo allacciamento;
- g) i prezzi da comunicare sono i prezzi medi nazionali;
- h) gli Stati membri approntano e applicano procedure efficienti per la compilazione dei dati rappresentativi in base alle seguenti regole:
 - i prezzi sono prezzi medi ponderati, dove il fattore di ponderazione è rappresentato dalle quote di mercato detenute dalle imprese fornitrici. La media aritmetica è ammessa soltanto quando non sia possibile calcolare i prezzi ponderati. In entrambi i casi gli Stati membri assicurano che i dati raccolti si riferiscano ad una quota rappresentativa del mercato nazionale,
 - le quote di mercato sono calcolate con riferimento alla quantità di energia elettrica fatturata dai fornitori ai consumatori finali industriali. Se possibile, queste quote di mercato sono calcolate separatamente per ciascuna categoria di consumatori. Le informazioni utilizzate per il calcolo dei prezzi medi ponderati sono gestite dagli Stati membri rispettando rigorosamente la riservatezza,
 - per garantire la riservatezza, i dati sui prezzi sono comunicati soltanto se, nello Stato membro interessato, esistono almeno tre consumatori finali in ciascuna delle categorie di cui alla lettera j);
- i) devono essere comunicati tre livelli di prezzo:
 - i prezzi al netto di tutte le tasse e oneri,
 - i prezzi al netto dell'IVA e di altre imposte recuperabili,
 - i prezzi comprensivi di tutte le tasse, imposte e IVA;
- j) sono rilevati i prezzi dell'energia elettrica per ciascuna delle seguenti categorie di consumatori finali industriali:

Consumatori finali industriali	Consumo annuo di energia elettrica (MWh)	
	Minimo	Massimo
Fascia IA		< 20
Fascia IB	20	< 500
Fascia IC	500	< 2 000
Fascia ID	2 000	< 20 000
Fascia IE	20 000	< 70 000
Fascia IF	70 000	≤ 150 000

⁽¹⁾ I consumatori finali industriali possono comprendere altri consumatori non residenziali.



- k) una volta ogni due anni vengono comunicate a Eurostat, contestualmente alla comunicazione dei prezzi di gennaio, informazioni sul sistema di compilazione e, in particolare: una descrizione dell'indagine e della sua portata (numero di imprese fornitrici presso le quali sono stati rilevati i prezzi, quota totale di mercato rappresentata, ecc.), nonché i criteri utilizzati per calcolare i prezzi medi ponderati e il consumo aggregato di ciascuna categoria. La prima comunicazione relativa al sistema di compilazione riguarderà la situazione al 1° gennaio 2008;
- l) una volta all'anno vengono comunicate a Eurostat, contestualmente alla comunicazione dei prezzi di gennaio, informazioni sui principali fattori e caratteristiche medie che incidono sui prezzi comunicati per ciascuna categoria di consumatori.

Le suddette informazioni comprendono:

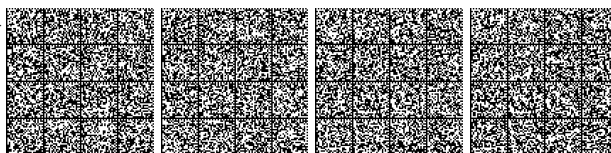
- i fattori di carico medi dei consumatori finali industriali di ciascuna fascia, da calcolarsi in base al volume totale delle forniture e della domanda massima media,
 - una tabella indicante i limiti di tensione per paese,
 - una descrizione dei canoni fissi, della spesa per l'affitto dei contatori e di qualsiasi altro onere rilevante a livello nazionale;
- m) una volta all'anno devono essere comunicati, contestualmente alla comunicazione dei prezzi di gennaio, anche le tariffe, il metodo di calcolo e una descrizione delle tasse sulle vendite di energia elettrica ai consumatori finali industriali. La descrizione deve illustrare tutti gli oneri non fiscali che coprono i costi della rete e gli obblighi di servizio pubblico.

La descrizione delle tasse comprende tre sezioni chiaramente distinte:

- tasse, imposte, oneri, tasse parafiscali, diritti e altri oneri fiscali non indicati nelle fatture inviate ai consumatori finali industriali. Tutti questi dati devono figurare nella sezione «prezzi al netto di tasse, imposte e oneri»,
- tasse, imposte, oneri indicati sulle fatture inviate ai consumatori finali industriali e considerate non rimborsabili. Tutti questi dati devono figurare nella sezione «prezzi al netto dell'IVA e di altre tasse e imposte recuperabili»,
- l'imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre tasse e imposte recuperabili indicate nelle fatture inviate ai consumatori finali industriali. Tutti questi dati devono figurare nella sezione «prezzi comprensivi di tutte le tasse, imposte e IVA».

Segue una breve panoramica delle imposte, tasse, tasse parafiscali, corrispettivi, canoni e oneri vari:

- imposta sul valore aggiunto,
- diritti di concessione; in genere sono licenze o corrispettivi per l'occupazione di terreni e immobili di proprietà pubblica o privata da parte della rete o di altre apparecchiature per la distribuzione dell'energia elettrica,
- tasse e oneri ambientali; in genere sono finalizzati all'incentivazione di fonti di energia rinnovabili o della cogenerazione oppure mirano a penalizzare le emissioni di CO₂, SO₂ o emissioni di altra natura legate al cambiamento climatico,
- tasse per le ispezioni di impianti nucleari e altre ispezioni; spese per la disattivazione di centrali nucleari, ispezioni di controllo, ecc.,
- altre imposte, tasse e oneri legati al settore dell'energia, quali ad esempio, corrispettivi per obblighi di servizio pubblico, prelievi per il finanziamento delle autorità di regolamentazione, ecc.,
- altre imposte, tasse e oneri non legati al settore dell'energia: ad esempio, imposte nazionali, locali o regionali sul consumo di energia, tasse sulla distribuzione dell'energia elettrica, ecc.



Le imposte sul reddito, le imposte sulla proprietà immobiliare, le accise sui prodotti petroliferi e sui combustibili non destinati alla produzione di energia elettrica, le imposte sui carburanti per autotrazione, i pedaggi stradali, i diritti per licenze o concessioni per la radio e le telecomunicazioni, la pubblicità, i canoni per la concessione di licenze, le tasse sui rifiuti, ecc. non entrano in considerazione in questa sede e sono quindi esclusi da questo elenco poiché formano incontestabilmente parte dei costi operativi e si applicano anche ad altre attività economiche e industriali;

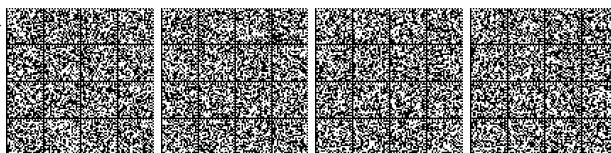
- n) una volta all'anno viene comunicata a Eurostat, contestualmente alla comunicazione dei prezzi di gennaio, una suddivisione dei prezzi dell'energia elettrica nelle loro principali componenti basata sulla seguente metodologia:

il prezzo completo dell'energia per fascia di consumo può essere considerato come la somma dei prezzi «rete», dei prezzi «energia e approvvigionamento» (ossia, dalla produzione fino alla commercializzazione, esclusa la rete) e di tutte le tasse, imposte e altri oneri:

- il prezzo «rete» è dato dal rapporto fra le entrate correlate alle tariffe di trasmissione e di distribuzione e (se possibile) il corrispondente volume di KWh per fascia di consumo. Se non sono disponibili volumi di consumo distinti per fascia, si comunicheranno valori stimati,
- il prezzo «energia e approvvigionamento» è dato dal prezzo totale meno il prezzo «rete» meno tutte le tasse, imposte e altri oneri,
- tasse, imposte e oneri: per questa componente dei prezzi deve essere presentata un'ulteriore suddivisione:
 - tasse, imposte e oneri sui prezzi «rete»,
 - tasse, imposte e oneri sui prezzi «energia e approvvigionamento»,
 - IVA e altre imposte o tasse recuperabili.

Nota: se vengono indicati separatamente servizi complementari, questi possono essere inclusi in una delle due componenti principali, come segue:

- il prezzo «rete» comprenderà i seguenti costi: tariffe per la trasmissione e la distribuzione, perdite di trasmissione e distribuzione, costi relativi alla rete, servizi post vendita, spese per manutenzione e affitto dei contatori,
 - il prezzo «energia e approvvigionamento» comprenderà i seguenti costi: produzione, aggregazione, bilanciamento, costo dell'energia fornita, servizi alla clientela, gestione del servizio post-vendita e altri costi di approvvigionamento,
 - altri costi specifici: rientrano in questa voce i costi che non sono né costi dell'energia e approvvigionamento né imposte o tasse. Laddove esistono, questi costi sono comunicati separatamente;
- o) negli Stati membri in cui esiste un'unica società che effettua tutte le vendite ai clienti industriali, i dati possono essere comunicati da questa società. Negli Stati membri in cui operano più società le informazioni prescritte devono essere comunicate da un organismo statistico indipendente.



ALLEGATO III

PARTE A

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive

(di cui all'articolo 10)

Direttiva 90/377/CEE del Consiglio
(GU L 185 del 17.7.1990, pag. 16)

Direttiva 93/87/CEE della Commissione
(GU L 277 del 10.11.1993, pag. 32)

Atto di adesione del 1994, allegato I
(GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21)

Atto di adesione del 2003, allegato II, punto 12 A 3,
lettere a) e b)
(GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33)

Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1)

limitatamente all'allegato I, punto 3

Direttiva 2006/108/CE del Consiglio
(GU L 363 del 20.12.2006, pag. 414)

limitatamente al riferimento alla direttiva 90/377/CEE,
articolo 1 e allegato, punto 1, lettere a) e b)

Decisione 2007/394/CE della Commissione
(GU L 148 del 9.6.2007, pag. 11)

PARTE B

Elenco dei termini di attuazione nel diritto nazionale

(di cui all'articolo 10)

Direttiva	Termine di attuazione
90/377/CEE	30 luglio 1991
93/87/CEE	—
2006/108/CE	1º gennaio 2007



ALLEGATO IV

Tavola di concordanza

Direttiva 90/377/CEE	Presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, paragrafo 1, prima frase	Articolo 2, paragrafo 1, primo comma
Articolo 2, paragrafo 1, seconda frase	Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 2
Articolo 2, paragrafo 3, prima frase	Articolo 2, paragrafo 3, primo comma
Articolo 2, paragrafo 3, seconda frase	—
Articolo 2, paragrafo 3, terza frase	Articolo 2, paragrafo 3, secondo comma
Articoli 3, 4 e 5	Articoli 3, 4 e 5
Articolo 6, prima frase	Articolo 6, primo comma, prima frase
—	Articolo 6, primo comma, seconda frase
Articolo 6, seconda frase	Articolo 6, secondo comma
Articolo 7, paragrafi 1 e 2	Articolo 7
Articolo 7, paragrafo 3	—
Articolo 8	Articolo 8
Articolo 9, primo comma	—
Articolo 9, secondo comma, prima frase	Articolo 9, primo comma
Articolo 9, secondo comma, seconda frase	Articolo 9, secondo comma
—	Articoli 10 e 11
Articolo 10	Articolo 12
Allegati I e II	Allegati I e II
—	Allegato III
—	Allegato IV



DIRETTIVA 2008/95/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 22 ottobre 2008
sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa
(Versione codificata)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa ⁽³⁾, è stata modificata nel suo contenuto ⁽⁴⁾. A fini di razionalità e chiarezza è opportuno procedere alla codificazione di tale direttiva.
- (2) Le legislazioni che si applicavano ai marchi d'impresa negli Stati membri prima che la direttiva 89/104/CEE entrasse in vigore presentavano disparità in grado di ostacolare la libera circolazione dei prodotti e la libera prestazione dei servizi, nonché di falsare le condizioni di concorrenza nel mercato comune. Era pertanto necessario ravvicinare le legislazioni degli Stati membri per garantire il buon funzionamento del mercato interno.
- (3) Occorre non disconoscere le soluzioni e i vantaggi che il regime del marchio d'impresa comunitario può offrire alle imprese desiderose di acquisire marchi di impresa.

(4) Non appare necessario procedere a un ravvicinamento completo delle legislazioni degli Stati membri in tema di marchi di impresa. È sufficiente limitare il ravvicinamento alle disposizioni nazionali che hanno un'incidenza più diretta sul funzionamento del mercato interno.

(5) La presente direttiva non dovrebbe privare gli Stati membri del diritto di continuare a tutelare i marchi di impresa acquisiti attraverso l'uso ma dovrebbe disciplinare detti marchi solo per ciò che attiene ai loro rapporti con i marchi d'impresa acquisiti attraverso la registrazione.

(6) Gli Stati membri dovrebbero mantenere inoltre la piena libertà di fissare le disposizioni procedurali relative alla registrazione, alla decadenza o alla nullità dei marchi di impresa acquisiti attraverso la registrazione. Spetta loro, ad esempio, stabilire la forma delle procedure di registrazione e di nullità, decidere se debbano essere fatti valere diritti anteriori nella procedura di registrazione o nella procedura di nullità ovvero in entrambe, o ancora, qualora possano essere fatti valere diritti anteriori nella procedura di registrazione, prevedere una procedura di opposizione o un esame d'ufficio, ovvero entrambi. Gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di determinare gli effetti della decadenza o della nullità dei marchi di impresa.

(7) La presente direttiva non dovrebbe escludere che siano applicate ai marchi di impresa norme del diritto degli Stati membri diverse dalle norme del diritto dei marchi di impresa, come le disposizioni sulla concorrenza sleale, sulla responsabilità civile o sulla tutela dei consumatori.

(8) La realizzazione degli obiettivi perseguiti presuppone che l'acquisizione e la conservazione del diritto sul marchio di impresa registrato siano in linea di massima subordinate, in tutti gli Stati membri, alle stesse condizioni. A tale scopo occorre un elenco esemplificativo di segni in grado di costituire un marchio di impresa, i quali consentano di contraddistinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Gli impedimenti alla registrazione o i motivi di nullità dovuti al marchio

⁽¹⁾ GU C 161 del 13.7.2007, pag. 44.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 19 giugno 2007 (GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 76) e decisione del Consiglio del 25 settembre 2008.

⁽³⁾ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 1.

⁽⁴⁾ Cfr. allegato I, parte A.



- di impresa stesso, ad esempio l'assenza di carattere distintivo, ovvero inerenti ai conflitti tra il marchio di impresa e i diritti anteriori dovrebbero essere enumerati esaurientemente, anche se per alcuni di essi il recepimento resta facoltativo da parte degli Stati membri, i quali possono quindi introdurli nelle rispettive legislazioni o conservare la propria casistica. Gli Stati membri dovrebbero poter mantenere o introdurre nelle rispettive legislazioni impedimenti alla registrazione o motivi di nullità connessi con condizioni di acquisizione o di conservazione del diritto sul marchio di impresa per le quali non esistono disposizioni di armonizzazione, in materia ad esempio di requisiti di titolarità del marchio di impresa, di rinnovo del marchio, di regime fiscale o di mancata osservanza delle norme procedurali.
- (9) Per ridurre il numero totale dei marchi di impresa registrati e tutelati nella Comunità, e di conseguenza il numero di conflitti che possono insorgere al riguardo, occorre prescrivere che i marchi di impresa registrati vengano effettivamente usati a pena di decadenza. Occorre prevedere che la nullità di un marchio di impresa non possa essere dichiarata a causa dell'esistenza di un marchio di impresa anteriore non usato, pur lasciando agli Stati membri la facoltà di applicare il medesimo principio per quanto riguarda la registrazione di un marchio di impresa o prevedere che un marchio di impresa non possa essere invocato fondatamente in una procedura per contraffazione se si è stabilita, dietro eccezione, la dichiarabilità della decadenza del marchio di impresa. Per tutti questi casi spetta agli Stati membri fissare le norme procedurali applicabili.
- (10) È fondamentale, per agevolare la libera circolazione dei prodotti e la libera prestazione dei servizi, procurare che i marchi di impresa registrati abbiano negli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati membri la medesima tutela; ciò non priva tuttavia gli Stati membri della facoltà di tutelare maggiormente i marchi di impresa che abbiano acquisito una notorietà.
- (11) La tutela che è accordata dal marchio di impresa registrato e che mira in particolare a garantire la funzione d'origine del marchio di impresa dovrebbe essere assoluta in caso di identità tra il marchio di impresa e il segno, nonché tra i prodotti o servizi. La tutela dovrebbe essere accordata anche in caso di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi. È indispensabile interpretare la nozione di somiglianza in relazione al rischio di confusione; il rischio di confusione, la cui valutazione dipende da numerosi fattori, e segnatamente dalla notorietà del marchio di impresa sul mercato, dall'associazione che può essere fatta tra il marchio di impresa e il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati, dovrebbe costituire la condizione specifica della tutela. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le norme procedurali nazionali alle quali spetta disciplinare i mezzi grazie a cui può essere constatato il rischio di confusione, e in particolare l'onere della prova.
- (12) La certezza del diritto impone che il titolare di un marchio di impresa anteriore, senza che i suoi interessi siano ingiustamente lesi, non possa più richiedere la nullità ovvero opporsi all'uso di un marchio di impresa posteriore al proprio, qualora ne abbia coscientemente tollerato l'uso per un lungo periodo, tranne ove il marchio di impresa posteriore sia stato domandato in mala fede.
- (13) Tutti gli Stati membri della Comunità sono parti contraenti della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale. È necessario che le disposizioni della presente direttiva siano in perfetta armonia con quelle di detta convenzione. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare gli obblighi degli Stati membri derivanti da tale convenzione. Ove necessario, è opportuno applicare l'articolo 307, secondo comma, del trattato.
- (14) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale della direttiva 89/104/CEE, indicati nell'allegato I, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ambito di applicazione

La presente direttiva si applica ai marchi di impresa di prodotti o di servizi individuali, collettivi, di garanzia o certificazione che hanno formato oggetto di una registrazione o di una domanda di registrazione in uno Stato membro o presso l'Ufficio Benelux per la proprietà intellettuale o che sono oggetto di una registrazione internazionale che produce effetti in uno Stato membro.

Articolo 2

Segni suscettibili di costituire un marchio di impresa

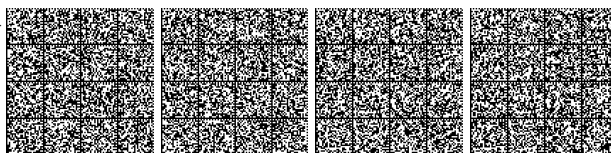
Possono costituire marchi di impresa tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma del prodotto o il suo confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

Articolo 3

Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità

1. Sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli:

a) i segni che non possono costituire un marchio di impresa;



- b) i marchi di impresa privi di carattere distintivo;
 - c) i marchi di impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che nel commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;
 - d) i marchi di impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi leali e costanti del commercio;
 - e) i segni costituiti esclusivamente:
 - i) dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto;
 - ii) dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;
 - iii) dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto;
 - f) i marchi di impresa contrari all'ordine pubblico o al buon costume;
 - g) i marchi di impresa che possono indurre in errore il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio;
 - h) i marchi di impresa che, in mancanza di autorizzazione delle autorità competenti, devono essere esclusi dalla registrazione o invalidati a norma dell'articolo 6 *ter* della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, in seguito denominata «convenzione di Parigi».
2. Ogni Stato membro può prevedere che un marchio di impresa sia escluso dalla registrazione o, se registrato, possa essere dichiarato nullo se e nella misura in cui:
- a) l'uso di tale marchio di impresa possa essere vietato ai sensi di norme giuridiche diverse dalle norme in materia di diritto di marchio di impresa dello Stato membro interessato o della Comunità;
 - b) il marchio di impresa contenga un segno di alto valore simbolico, e in particolare un simbolo religioso;
 - c) il marchio di impresa contenga simboli, emblemi e stemmi che siano diversi da quelli di cui all'articolo 6 *ter* della convenzione di Parigi e che rivestano un interesse pubblico, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione conformemente alla legislazione dello Stato membro in questione;

d) il richiedente abbia fatto in malafede la domanda di registrazione del marchio di impresa.

3. Un marchio di impresa non è escluso dalla registrazione o, se registrato, non può essere dichiarato nullo ai sensi del paragrafo 1, lettere b), c) o d), se prima della domanda di registrazione o a seguito dell'uso che ne è stato fatto esso ha acquisito un carattere distintivo. Gli Stati membri possono inoltre disporre che la presente disposizione sia anche applicabile quando il carattere distintivo è stato acquisito dopo la domanda di registrazione o dopo la registrazione stessa.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, uno Stato membro può prevedere che i motivi di esclusione dalla registrazione o di dichiarazione di nullità di un marchio di impresa applicabili in tale Stato anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 89/104/CEE si applichino ai marchi di impresa la cui domanda di registrazione sia anteriore a tale data.

Articolo 4

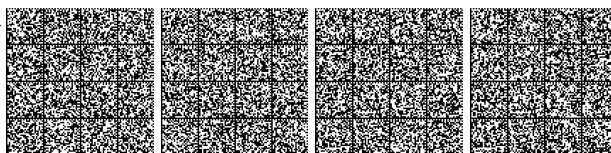
Altri impedimenti alla registrazione o motivi di nullità relativi ai conflitti con diritti anteriori

1. Un marchio di impresa è escluso dalla registrazione o, se registrato, può essere dichiarato nullo:

- a) se il marchio di impresa è identico a un marchio di impresa anteriore e se i prodotti o servizi per cui il marchio di impresa è stato richiesto o è stato registrato sono identici a quelli per cui il marchio di impresa anteriore è tutelato;
- b) se l'identità o la somiglianza di detto marchio di impresa col marchio di impresa anteriore e l'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dai due marchi di impresa può dar adito a un rischio di confusione per il pubblico comportante anche un rischio di associazione tra il marchio di impresa e il marchio di impresa anteriore.

2. Per «marchi di impresa anteriori», ai sensi del paragrafo 1, si intendono:

- a) i marchi di impresa la cui data di domanda di registrazione sia anteriore alla data di domanda del marchio di impresa, tenuto conto, ove occorra, del diritto di priorità invocato per i medesimi e che appartengano alle categorie seguenti:
 - i) i marchi comunitari;
 - ii) i marchi di impresa registrati nello Stato membro o, per quanto riguarda il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, presso l'Ufficio Benelux per la proprietà intellettuale;



- iii) i marchi di impresa oggetto di una registrazione internazionale con effetto nello Stato membro;
 - b) i marchi di impresa comunitari che, conformemente al regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario ⁽¹⁾, rivendicano validamente l'antiorità rispetto a un marchio di impresa di cui ai punti ii) e iii) della lettera a), anche ove quest'ultimo marchio sia oggetto di una rinuncia o si sia estinto;
 - c) le domande di marchi di impresa di cui alle lettere a) e b), sempre che siano registrati;
 - d) i marchi di impresa che, alla data di presentazione della domanda di registrazione di marchio o, se del caso, alla data della priorità invocata a sostegno della domanda di marchio, sono «notoriamente conosciuti» nello Stato membro ai sensi dell'articolo 6 bis della convenzione di Parigi.
3. Un marchio di impresa è altresì escluso dalla registrazione o, se registrato, può essere dichiarato nullo se è identico o simile a un marchio di impresa comunitario anteriore ai sensi del paragrafo 2 e se è stato destinato a essere registrato o è stato registrato per prodotti o servizi i quali non sono simili a quelli per cui è registrato il marchio di impresa comunitario anteriore, quando il marchio di impresa comunitario anteriore gode di notorietà nella Comunità e l'uso del marchio di impresa successivo senza giusto motivo trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa comunitario anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi.
4. Uno Stato membro può inoltre disporre che un marchio di impresa sia escluso dalla registrazione o, se registrato, possa essere dichiarato nullo se e nella misura in cui:
- a) il marchio di impresa sia identico o simile a un marchio di impresa nazionale anteriore ai sensi del paragrafo 2 e qualora sia destinato a essere registrato o sia stato registrato per prodotti o servizi i quali non siano simili a quelli per cui è registrato il marchio di impresa anteriore, quando il marchio di impresa anteriore gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso del marchio di impresa successivo senza giusto motivo trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi;
 - b) siano stati acquisiti diritti a un marchio di impresa non registrato o a un altro segno utilizzato nel commercio prima della data di presentazione della domanda di registrazione del marchio di impresa successivo o, se del caso, della data di antiorità invocata a sostegno della data di domanda di registrazione del marchio di impresa successivo, e qualora questo marchio di impresa non registrato o questo altro segno dia al suo titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio di impresa successivo;
 - c) sia possibile vietare l'uso del marchio di impresa in base a un diritto anteriore diverso dai diritti di cui al paragrafo 2 e alla lettera b) del presente paragrafo, in particolare in base a:
 - i) un diritto al nome;
 - ii) un diritto all'immagine;
 - iii) un diritto d'autore;
 - iv) un diritto di proprietà industriale;
 - d) il marchio di impresa sia identico o simile a un marchio collettivo anteriore che ha conferito un diritto scaduto al massimo tre anni prima della domanda di registrazione;
 - e) il marchio di impresa sia identico o simile a un marchio di garanzia o di certificazione anteriore che ha conferito un diritto scaduto al momento della domanda di registrazione da un numero di anni stabilito dallo Stato membro;
 - f) il marchio di impresa sia identico o simile a un marchio di impresa anteriore che è stato registrato per prodotti o servizi identici o simili e che ha conferito un diritto scaduto per mancato rinnovo al massimo due anni prima della domanda di registrazione, a meno che il titolare del marchio di impresa anteriore abbia espresso il proprio accordo sulla registrazione del marchio di impresa successivo o non abbia fatto uso del proprio marchio di impresa;
 - g) il marchio di impresa si presti a essere confuso con un marchio di impresa che è usato in altri Stati al momento della presentazione della domanda e che continua a esservi usato, qualora il richiedente abbia domandato in malafede la registrazione del marchio di impresa.
5. Gli Stati membri possono permettere che, in determinate circostanze, non si debba necessariamente escludere dalla registrazione un marchio di impresa o che esso, se registrato, non debba necessariamente essere dichiarato nullo ove il titolare del marchio di impresa anteriore o di un diritto anteriore consenta alla registrazione del marchio di impresa posteriore.
6. In deroga ai paragrafi da 1 a 5, uno Stato può prevedere che gli impedimenti alla registrazione o i motivi di nullità, applicabili in tale Stato anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 89/104/CEE, siano applicabili ai marchi di impresa depositati anteriormente a quella data.

Articolo 5

Diritti conferiti dal marchio di impresa

1. Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:
- a) un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato;

⁽¹⁾ GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1.



- b) un segno che, a motivo dell'identità o della somiglianza col marchio di impresa e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, compreso il rischio che si proceda a un'associazione tra il segno e il marchio di impresa.

2. Ciascuno Stato membro può inoltre prevedere che il titolare abbia il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico o simile al marchio di impresa per i prodotti o servizi che non sono simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio di impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l'uso immotivato del segno consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi.

3. Si può in particolare vietare, ove sussistano le condizioni menzionate ai paragrafi 1 e 2:

- a) di apporre il segno sui prodotti o sul loro condizionamento;
- b) di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, ovvero di offrire o fornire servizi contraddistinti dal segno;
- c) di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno;
- d) di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.

4. Se, anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 89/104/CEE, la normativa di detto Stato membro non permetteva di vietare l'uso di un segno ai sensi del paragrafo 1, lettera b), e del paragrafo 2, il diritto conferito dal marchio di impresa non è opponibile all'ulteriore uso del segno.

5. I paragrafi da 1 a 4 non pregiudicano le disposizioni applicabili in uno Stato membro per la tutela contro l'uso di un segno fatto a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti o servizi, quando l'uso di tale segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o della notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi.

Articolo 6

Limitazione degli effetti del marchio di impresa

1. Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso nel commercio:

- a) del loro nome e indirizzo;
- b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'e-

poca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;

- c) del marchio di impresa se esso è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio,

purché l'uso sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale.

2. Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso nel commercio di un diritto anteriore di portata locale, se tale diritto è riconosciuto dalle leggi dello Stato membro interessato e nel limite del territorio in cui esso è riconosciuto.

Articolo 7

Esaurimento del diritto conferito dal marchio di impresa

1. Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare l'uso del marchio di impresa per prodotti immessi in commercio nella Comunità con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso.

2. Il paragrafo 1 non si applica quando sussistono motivi legittimi perché il titolare si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato dei prodotti è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.

Articolo 8

Licenza

1. Il marchio di impresa può essere oggetto di licenza per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o parte del territorio di uno Stato membro. Le licenze possono essere esclusive o non esclusive.

2. Il titolare di un marchio di impresa può far valere i diritti conferiti da tale marchio contro un licenziatario che trasgredisca una disposizione del contratto di licenza per quanto riguarda:

- a) la sua durata;
- b) la forma disciplinata dalla registrazione nella quale si può usare il marchio di impresa;
- c) la natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è rilasciata;
- d) il territorio al cui interno il marchio di impresa può essere apposto; o
- e) la qualità dei prodotti fabbricati o dei servizi forniti dal licenziatario.



Articolo 9

Preclusione per tolleranza

1. Il titolare di un marchio di impresa anteriore di cui all'articolo 4, paragrafo 2, il quale, durante cinque anni consecutivi, abbia tollerato l'uso in uno Stato membro di un marchio di impresa posteriore registrato in quello Stato membro, di cui era a conoscenza, non può domandare la dichiarazione di nullità del marchio di impresa posteriore né opporsi all'uso dello stesso sulla base del proprio marchio di impresa anteriore per i prodotti o servizi per i quali è stato utilizzato il marchio di impresa posteriore, salvo ove il marchio di impresa posteriore sia stato domandato in malafede.

2. Qualsiasi Stato membro può prevedere che il paragrafo 1 sia applicabile al titolare di un marchio di impresa anteriore di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), o di un altro diritto anteriore di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettere b) o c).

3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 o 2, il titolare di un marchio di impresa registrato posteriormente non può opporsi all'uso del diritto anteriore, benché detto diritto non possa essere fatto valere contro il marchio di impresa posteriore.

Articolo 10

Uso del marchio di impresa

1. Se, entro cinque anni dalla data in cui si è chiusa la procedura di registrazione, il marchio di impresa non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nello Stato membro interessato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio di impresa è sottoposto alle sanzioni previste nella presente direttiva, salvo motivo legittimo per il mancato uso.

Ai sensi del primo comma sono inoltre considerati come uso:

a) l'uso del marchio di impresa in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio di impresa nella forma in cui esso è stato registrato;

b) l'apposizione del marchio di impresa sui prodotti o sul loro condizionamento nello Stato membro interessato solo ai fini dell'esportazione.

2. Si considera come uso del marchio di impresa da parte del titolare l'uso del marchio di impresa col consenso del titolare o l'uso del marchio d'impresa da parte di una qualsiasi persona abilitata a utilizzare un marchio collettivo o un marchio di garanzia o certificazione.

3. Per marchi di impresa registrati anteriormente alla data di entrata in vigore nello Stato membro interessato delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 89/104/CEE:

a) se una disposizione in vigore anteriormente a detta data prevedeva sanzioni per il mancato uso di un marchio di impresa durante un periodo ininterrotto, si considera che la decorrenza del periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1, primo comma, sia iniziata contemporaneamente a un periodo di mancato uso già in corso a detta data;

b) se anteriormente a detta data non era in vigore alcuna disposizione relativa all'uso del marchio d'impresa, si considera che i periodi di cinque anni di cui al paragrafo 1, primo comma, decorrano, al più presto, da quella data.

Articolo 11

Sanzioni per il mancato uso di un marchio d'impresa, nelle procedure giudiziarie o amministrative

1. La nullità di un marchio d'impresa non può essere dichiarata a motivo dell'esistenza di un marchio d'impresa anteriore in conflitto, il quale non soddisfi le condizioni di uso di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, o, eventualmente, paragrafo 3.

2. Uno Stato membro può prevedere che un marchio d'impresa non possa essere escluso dalla registrazione a causa dell'esistenza di un marchio di impresa anteriore in conflitto il quale non soddisfi le condizioni di uso di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, o, eventualmente, paragrafo 3.

3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 12, in caso di domanda riconvenzionale che abbia per oggetto la decadenza, uno Stato membro può prevedere che un marchio di impresa non possa essere invocato fondatamente in una procedura per contraffazione, se si è stabilita, dietro eccezione, la dichiarabilità della decadenza del marchio di impresa in virtù dell'articolo 12, paragrafo 1.

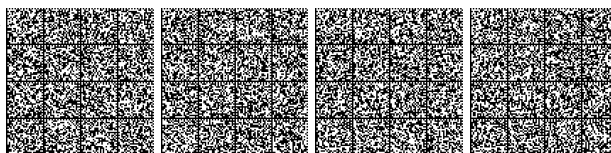
4. Se il marchio di impresa anteriore è stato usato soltanto per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, si considera, ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, come registrato soltanto per quella parte di prodotti e servizi.

Articolo 12

Motivi di decadenza

1. Il marchio di impresa è suscettibile di decadenza se entro un periodo ininterrotto di cinque anni esso non ha formato oggetto di uso effettivo nello Stato membro interessato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato e se non sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso.

Tuttavia nessuno può affermare che un marchio di impresa sia decaduto qualora, tra la scadenza di detto periodo e la presentazione della domanda di decadenza, sia iniziato o reiniziato l'uso effettivo del marchio di impresa.



Eventuali preparativi per l'inizio o il reinizio dell'uso del marchio di impresa avviati solo dopo che il titolare abbia saputo che potrebbe essere presentata una domanda di decadenza, non vengono presi in considerazione ove intervengano nei tre mesi che precedono la presentazione della domanda di decadenza, e al massimo allo scadere del periodo ininterrotto di cinque anni di mancato uso.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, il marchio di impresa è suscettibile inoltre di decadenza qualora, dopo la data di registrazione:

- a) sia divenuto, per il fatto dell'attività o inattività del suo titolare, la generica denominazione commerciale di un prodotto o servizio per il quale è registrato;
- b) sia idoneo a indurre in errore il pubblico, in particolare circa la natura, la qualità o la provenienza geografica dei suddetti prodotti o servizi, a causa dell'uso che ne viene fatto dal titolare del marchio di impresa o con il suo consenso per i prodotti o servizi per i quali è registrato.

Articolo 13

Procedimenti alla registrazione e motivi di decadenza o di nullità soltanto per una parte dei prodotti o servizi

Se un impedimento alla registrazione o motivi di decadenza o di nullità di un marchio di impresa sussistono soltanto per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio di impresa è richiesto o registrato, l'impedimento alla registrazione, la decadenza o la nullità riguardano solo i prodotti o servizi di cui trattasi.

Articolo 14

Constatazione a posteriori della nullità o della decadenza di un marchio di impresa

Quando per un marchio comunitario si invoca l'anzianità di un marchio anteriore che sia stato oggetto di rinuncia o di estinzione, è possibile constatare a posteriori la nullità o la decadenza di detto marchio.

Articolo 15

Disposizioni particolari concernenti i marchi collettivi, i marchi di garanzia e i marchi di certificazione

1. Fatto salvo l'articolo 4, gli Stati membri la cui legislazione autorizza la registrazione di marchi collettivi o di marchi di garanzia o di certificazione possono prevedere che detti marchi siano esclusi dalla registrazione, che si dichiari la loro decadenza o che si dichiari la loro nullità per motivi diversi da quelli di cui agli articoli 3 e 12, nella misura in cui la funzione di detti marchi lo richieda.

2. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire che i segni o le indicazioni che, nel commercio, possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi costituiscano marchi collettivi, oppure marchi di garanzia o di certificazione. Un marchio siffatto non autorizza il titolare a vietare ai terzi l'uso commerciale di detti segni o indicazioni, purché l'utilizzazione sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale; in particolare un siffatto marchio non può essere fatto valere nei confronti di un terzo abilitato a usare una denominazione geografica.

Articolo 16

Comunicazione

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 17

Abrogazione

La direttiva 89/104/CEE, modificata dalla decisione di cui all'allegato I, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale di detta direttiva indicati all'allegato I, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza dell'allegato II.

Articolo 18

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 19

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 22 ottobre 2008.

Per il Parlamento europeo

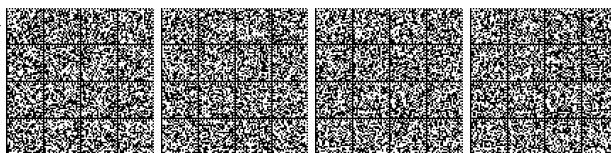
Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J.-P. JOUYET



ALLEGATO I

PARTE A

Direttiva abrogata e relativa modifica

(di cui all'articolo 17)

Direttiva 89/104/CEE del Consiglio

(GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 1)

Decisione 92/10/CEE del Consiglio

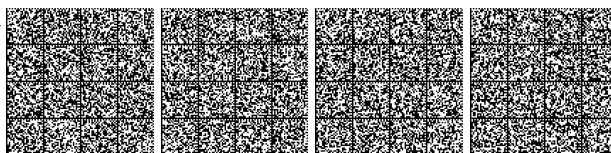
(GU L 6 dell'11.1.1992, pag. 35)

PARTE B

Termine di recepimento nel diritto nazionale

(di cui all'articolo 17)

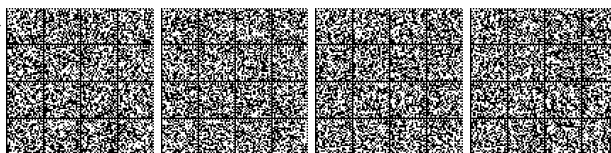
Direttiva	Termine di recepimento
89/104/CEE	31 dicembre 1992



ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Direttiva 89/104/CEE	Presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a d)	Articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a d)
Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), alinea	Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), alinea
Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), primo trattino	Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), i)
Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), secondo trattino	Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), ii)
Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), terzo trattino	Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii)
Articolo 3, paragrafo 1, lettere f), g) e h)	Articolo 3, paragrafo 1, lettere f), g) e h)
Articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4	Articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6	Articolo 6
Articolo 7	Articolo 7
Articolo 8	Articolo 8
Articolo 9	Articolo 9
Articolo 10, paragrafo 1	Articolo 10, paragrafo 1, primo comma
Articolo 10, paragrafo 2	Articolo 10, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 10, paragrafo 3	Articolo 10, paragrafo 2
Articolo 10, paragrafo 4	Articolo 10, paragrafo 3
Articolo 11	Articolo 11
Articolo 12, paragrafo 1, prima frase	Articolo 12, paragrafo 1, primo comma
Articolo 12, paragrafo 1, seconda frase	Articolo 12, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 12, paragrafo 1, terza frase	Articolo 12, paragrafo 1, terzo comma
Articolo 12, paragrafo 2	Articolo 12, paragrafo 2
Articolo 13	Articolo 13
Articolo 14	Articolo 14
Articolo 15	Articolo 15
Articolo 16, paragrafi 1 e 2	—
Articolo 16, paragrafo 3	Articolo 16
—	Articolo 17
—	Articolo 18
Articolo 17	Articolo 19
—	Allegato I
—	Allegato III



RETTIFICHE

Rettifica della direttiva 2008/88/CE della Commissione, del 23 settembre 2008, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 256 del 24 settembre 2008)

A pagina 12, articolo 2, paragrafo 1:

anziché: «1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 14 febbraio 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 14 agosto 2009.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri.»

leggi: «1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 14 aprile 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 14 ottobre 2009.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri.»

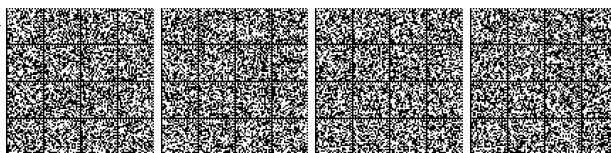
Rettifica del regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 92 del 3 aprile 2008)

A pagina 22, articolo 2, paragrafo 1, seconda riga,

anziché: «... di cui all'articolo 4.»

leggi: «... di cui all'articolo 3.»



Rettifica del regolamento (CE) n. 640/2008 della Commissione, del 4 luglio 2008, che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi di analisi ad essi attinenti

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 178 del 5 luglio 2008)

A pagina 12, allegato XII, punto 3.2, primo comma, e a pagina 15, appendice A, prima riga:

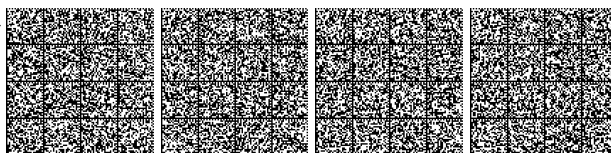
anziché: «Morchia»,

leggi: «Riscaldo/Morchia».

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GUE-001) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)
(di cui spese di spedizione € 73,00)

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)
(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

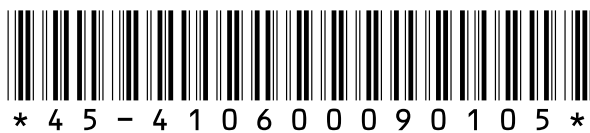
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICIALI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 8,00

